

Workshop Finextra

**Offrire soluzioni vita e protection
alla clientela retail ed aziendale**

Monza 17–18 luglio 2014

Corso organizzato per l'Agencia Reale Mutua di Monza

Relatore: Luca Avogadro



Copyright

1° PARTE: Approfondimento previdenza

1.1 Un percorso con molte riforme

1.2 L'entità della contribuzione

1.3 I requisiti per il pensionamento

1.4 Il calcolo della pensione

1.5 Il Gap Previdenziale

1.6 Le prestazioni assistenziali

2° PARTE: Approfondimento fiscalità

2.1 Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

2.2 L'IRPEF: l'imposta sul reddito delle persone fisiche

2.3 Le imposte dirette sull'attività di impresa (IRPEF/IRES)

2.4 Redditometro/spesometro e accertamento sintetico

2.5 L'imposta sulle assicurazioni

2.6 La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

2.7 La fiscalità degli strumenti vita sottoscritti dopo il 31 dicembre 2000

2.8 La fiscalità degli strumenti di previdenza integrativa

2.9 La fiscalità degli strumenti assicurativi sottoscritti dalle aziende

3° PARTE: offrire soluzioni previdenziali a diversi target

3.1 L'offerta di soluzioni previdenziali ai lavoratori autonomi

3.2 L'offerta di soluzioni previdenziali ai liberi professionisti

3.3 L'offerta di soluzioni previdenziali alle aziende

3.4 Offrire le polizze in ambito successorio

3.5 Il target «pensionandi»

APPENDICE

**COME CAMBIANO I BISOGNI
PREVIDENZIALI**



Copyright

1) LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA


1.1 Un percorso con molte riforme



Copyright

Il percorso delle riforme, “di taglio in taglio”

Ad un ritmo incalzante, nel corso degli ultimi anni, si sono succeduti una serie di rilevanti interventi normativi finalizzati alla riforma del sistema previdenziale:



Copyright

Le principali linee di indirizzo

Le principali motivazioni che hanno portato governi di ogni colore (centro-sinistra; centro-destra; «tecnici») a intervenire così spesso e così «pesantemente» in tema di pensioni negli ultimi 20 anni

→ Motivazioni di carattere demografico

→ Regole troppo «permissive» nel passato

→ Il debito pubblico Italiano



Copyright

Il trend demografico, “motore” delle riforme

Prospetto 1 – Le ipotesi demografiche della simulazione Istat all’orizzonte del 2050

	2005	2030	2050
Vita media:			
Uomini	77,4	81,0	83,6
Donne	83,3	86,6	88,8

Prospetto 2 – Indicatori di struttura della popolazione italiana 1990-2050

Anno	Struttura per età della popolazione				Indici di struttura		
	%0-14	%15-64	%65+	%85+	Vecchiaia	Dipendenza strutturale	Dipendenza anziani
1990	16,8	68,5	14,7	1,2	88	46	22
2005	14,2	66,4	19,5	2,0	138	51	29
2010	14,0	65,5	20,5	2,8	146	53	31
2020	13,2	63,7	23,2	3,9	176	57	36
2030	12,2	60,8	27,0	4,7	222	64	44
2040	12,4	55,6	32,0	5,8	259	80	58
2050	12,7	53,7	33,6	7,8	264	86	63

Fonte: Istat



Copyright



Le principali linee di indirizzo

Le principali linee di indirizzo che hanno improntato le varie riforme, con l'obiettivo di contenere la spesa pensionistica in rapporto al PIL, possono essere così riassunte:

- **Passaggio dal calcolo delle pensioni con il sistema retributivo al calcolo con il sistema contributivo**, con il quale l'importo della rendita è direttamente correlato ai contributi versati dai singoli nell'arco della propria vita lavorativa
- **Progressivo aumento dell'età pensionabile** attraverso l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia e la graduale "dismissione" delle pensioni di anzianità
- **Sviluppo di un sistema di previdenza complementare** che possa consentire ai cittadini di ovviare alla minor copertura data dalla pensione pubblica



Copyright

1) LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

1.2 L'entità della contribuzione



Copyright

La contribuzione obbligatoria dei lavoratori dipendenti

- Nel rapporto di lavoro subordinato i contributi obbligatori sono pari al **33% del reddito lordo**: 23,81% pagato dall'azienda e 9,19% trattenuto al lavoratore
- Per i redditi che vanno oltre ad una soglia che nel 2013 è pari a € 45.530, l'aliquota diventa del 34%: questo 1% di contribuzione supplementare è a carico del lavoratore
- Per coloro ai quali si applica esclusivamente il metodo contributivo (gli iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 1° gennaio 1996) è previsto anche un «**massimale**» di reddito annuo oltre il quale non sono dovuti i contributi. Il massimale, che aumenta annualmente sulla base dell'inflazione, per il 2014 è pari € 100.123

La contribuzione obbligatoria dei lavoratori autonomi

- A partire dal 2012 è iniziato **un progressivo aumento dell'aliquota contributiva** di artigiani e commercianti che gradualmente (aggiunta di uno 0,45% ogni anno) sarà portata al 24% nel 2018.
- **Per il 2013 l'aliquota contributiva è del 22,20% per gli artigiani e del 22,29% per i commercianti** (al quale si aggiunge un 1% supplementare per i redditi che vanno oltre al limite, per il 2014, di € 46.031).
- Anche qualora avessero un reddito imponibile più basso, i lavoratori autonomi devono comunque pagare ogni anno i contributi sul «**minimale**». **Per l'anno 2014** il reddito sul quale si calcola il «minimale» è di € 15516: dunque, anche qualora il reddito imponibile dichiarato ai fini fiscali fosse inferiore a detta soglia, comunque sono dovuti come minimo **€ 3.451,99 per gli artigiani e € 3.465,96 per i commercianti**.
- Anche per gli autonomi è previsto **un «massimale»** ossia un tetto di reddito annuo oltre il quale non sono dovuti i contributi. Per l'anno 2014 è di **€ 76.718** per chi si è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 31/12/1995 e di **€ 100.123** per chi si è iscritto dopo quella data.



La contribuzione nella gestione separata INPS

- La «gestione separata INPS» è nata con la «riforma Dni» del 1995 con l'obiettivo di prevedere una previdenza obbligatoria per alcune categorie di lavoratori che ne erano sprovvisti
- Attualmente devono versare i contributi alla gestione separata INPS principalmente **tre categorie di lavoratori: i liberi professionisti privi di una cassa di previdenza; i co.co.pro** (collaboratori a progetto); gli amministratori di società e tutti gli altri **co.co.co.** senza obbligo di progetto
- Il livello della contribuzione, inizialmente molto blando (10%), è via via aumentato avvicinandosi molto alle aliquote contributive dei lavoratori dipendenti
- **Per il 2014 l'aliquota contributiva è pari al 28,72%** (27.72% per i liberi professionisti) del compenso (il 22% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione previdenziale e per i pensionati). Nel caso dei co.co.co./co.co.pro., 2/3 del costo contributivo è a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore
- Nei prossimi anni l'aliquota contributiva aumenterà gradualmente anno per anno, raggiungendo il 33% per l'aliquota piena (dal 2018) e il 24% per l'aliquota ridotta (dal 2016)
- Il reddito annuo «**massimale**» imponibile oltre il quale non sono dovuti i contributi è pari **per il 2014 a € 100.123**; questo tetto viene aumentato ogni anno sulla base dell'inflazione



La contribuzione dei liberi professionisti

- I liberi professionisti iscritti ad un albo versano la loro contribuzione obbligatoria non all'INPS ma alla rispettiva «**Cassa di Previdenza**» che è un ente previdenziale privato
- Ogni «Cassa di previdenza» decide la misura dei contributi dovuti dei suoi iscritti
- Nella maggior parte delle casse, sono dovute **due tipologie di contributi**:
 - Il «**contributo soggettivo di base**» che è **calcolato sul reddito di natura professionale**. L'aliquota, che cambia per ogni cassa, è generalmente compresa tra il 10% ed il 20%. Alcune casse prevedono anche un «minimale» e/o un «massimale»
 - Il «**contributo integrativo**», che, da Cassa a Cassa varia tra il 2% ed il 5%. Il «Contributo integrativo» è **calcolato sul volume d'affari ai fini IVA (il «fatturato»)** e solitamente è ripetibile nei confronti del cliente



Le casse di previdenza

Di seguito elenchiamo le principali casse di previdenza dedicate alle differenti categorie di professionisti:

Avvocati	Cassa Forense
Notai	Cassa del Notariato
Ingegneri e architetti	Inarcassa
Geometri	Cassa Geometri
Commercialisti	Cassa Dottori Commercialisti
Ragionieri	Cassa Ragionieri
Consulenti del lavoro	Cassa dei Consulenti del lavoro
Veterinari	Enpav
Farmacisti	Enpaf
Medici	Enpam
Biologi	Enpab
Psicologi	Enpap
Infermieri	Enpapi
Giornalisti	Inpgi

Copyright



1) LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

1.3 I requisiti per il pensionamento



Copyright

La pensione di vecchiaia dopo la «Riforma Fornero»

Pensioni di vecchiaia:

- Il requisito principale per maturare il diritto alla pensione è in questo caso l'età anagrafica dell'iscritto
- La «riforma Fornero» ha aumentato da subito l'età di pensionamento e ha regolato le modalità con le quali crescerà ulteriormente negli anni futuri, in automatico, sulla base del modificarsi delle aspettative di vita.
- E' stata inoltre accelerata notevolmente la progressiva parificazione dell'età pensionabile delle donne con quella degli uomini
- Per maturare il diritto alla pensione, oltre all'età anagrafica si richiede sempre anche un minimo di contributi versati: almeno 20 anni
- Dal 2012, una novità assoluta è la flessibilità prevista per l'iscritto di «rimandare» il pensionamento di vecchiaia fino ai 70 anni: in tal senso saranno previsti i coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo fino a quella soglia (per ora si fermavano a 65 anni)



Copyright

La pensione di vecchiaia dopo le ultime riforme

L'ETA' PENSIONABILE DI VECCHIAIA: LA PARIFICAZIONE DELLE DONNE CON GLI UOMINI

	DONNE DEL PRIVATO	DONNE DEL PUBBLICO	LAVORATRICI AUTONOME (commercianti/artigiane/co ltivatrici dirette)
2011	60 anni (+ finestra 12 mesi)	61 anni (+ finestra 12 mesi)	60 anni (+ finestra 18 mesi)
2012	62 anni	66 anni	63 anni e 6 mesi
2014	63 anni e 6 mesi	66 anni	64 anni e 6 mesi
2016	65 anni	66 anni	65 anni e 6 mesi
2018	66 anni	66 anni	66 anni
Nota bene:	A questi progressivi aumenti dell'età di pensionamento di vecchiaia, pensati per parificare l'età pensionabile delle donne con quella degli uomini, vanno aggiunti gli aumenti collegati all'adeguamento delle aspettative di vita (vedi slide successive): dunque, a partire dal 2013, l'età pensionabile sarà maggiore rispetto a quella qui indicata (vedi stime slide 21)		



Copyright

La pensione di vecchiaia nel 2014

L'ETA' PENSIONABILE DI VECCHIAIA nel 2014 (tabella riassuntiva)		
	Requisiti 2014	Prospettive
DONNE DIPENDENTI DEL PRIVATO	63 anni e 9 mesi (decorrenza immediata) con almeno 20 anni di contributi	E' previsto il graduale aumento per raggiungere la totale parificazione con gli uomini nel 2018 Inoltre, come per tutti, è previsto un ulteriore graduale sulla base delle aspettative di vita
UOMINI DIPENDENTI DEL PRIVATO	66 anni e 3 mesi (decorrenza immediata) con almeno 20 anni di contributi	E' previsto un graduale aumento sulla base del modificarsi delle tabelle di aspettative di vita
DONNE DIP. DEL PUBBLICO	66 anni e 3 mesi (decorrenza immediata) con almeno 20 anni di contributi	E' previsto un graduale aumento sulla base del modificarsi delle tabelle di aspettative di vita
UOMINI DIP. DEL PUBBLICO	66 anni e 3 mesi (decorrenza immediata) con almeno 20 anni di contributi	E' previsto un graduale aumento sulla base del modificarsi delle tabelle di aspettative di vita
DONNE LAV. AUTONOME (ARTIGIANI- COMMERCANTI)	64 anni e 9 mesi (decorrenza immediata) con almeno 20 anni di contributi	E' previsto il graduale aumento per raggiungere la totale parificazione con gli uomini nel 2018 Inoltre, come per tutti, è previsto un ulteriore graduale aumento sulla base delle aspettative di vita
UOMINI LAV. AUTONOMI (ARTIGIANI – COMMERCANTI)	66 anni e 3 mesi (decorrenza immediata) con almeno 20 anni di contributi	E' previsto un graduale aumento sulla base del modificarsi delle tabelle di aspettative di vita
LIBERI PROFESSIONISTI CON CASSA (UOMINI E DONNE)	A seconda delle regole specifiche della singola Cassa di Previdenza (Esempi: Casa Forense, Inarcassa, Enpam, etc)	Quasi tutte le Casse hanno recentemente previsto un graduale aumento dell'età pensionabile.

La pensione di vecchiaia dopo le ultime riforme

Pensioni di vecchiaia - Stime Riassuntive

Anno	Lavoratori Uomini (dipendenti e autonomi) e Donne Pubbl. Amm.	Lavoratrici autonome	Lavoratrici dipendenti
2012	66 anni	63 anni e 6 mesi	62 anni
2013	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	62 anni e 3 mesi
<u>2014</u>	<u>66anni e 3 mesi</u>	<u>64 anni e 9 mesi</u>	<u>63 anni e 9 mesi</u>
2015	66 anni e 3 mesi	64 anni e 9 mesi	63 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	65anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023	67 anni e 5 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2035	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2040	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2045	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi
Note:	Si tratta di <u>stime</u> elaborate a titolo meramente esemplificativo secondo lo scenario demografico Istat di base 2007		

La pensione di vecchiaia contributiva

Per coloro che si sono iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 1° gennaio 1996 e dunque avranno la pensione calcolata interamente con il metodo contributivo, oltre al requisito del raggiungimento dell'età pensionabile e al minimo dei 20 anni di contribuzione, è richiesta anche la condizione che l'importo della prestazione pensionistica non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 2014, dunque, non deve risultare inferiore a € 671,41).

Si prescinde, invece, dal vincolo dell'importo minimo, se il lavoratore ha raggiunto i 70 anni di età ed è in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva.



Copyright

La pensione di anzianità dopo le ultime riforme

Pensioni di anzianità:

- **E' il meccanismo con il quale in passato hanno raggiunto il diritto alla pensione la gran parte degli iscritti INPS/INPDAP**
- **Il requisito principale per maturare il diritto alla pensione è in questo caso il numero di anni di contributi versati**
- **A partire dagli anni '90 si è previsto che, salvo per chi avesse versato 40 anni di contributi, per maturare il diritto alla pensione di anzianità fosse necessario comunque anche un requisito anagrafico, che è via via aumentato nel tempo. E' questo il così detto meccanismo delle «quote» (somma di età anagrafica ed età contributiva)**
- **La «riforma Fornero» ha di fatto abolito le pensioni di anzianità ed il meccanismo delle quote: è stata introdotta la «pensione anticipata», per la quale sono richiesti 42 anni di contributi (41 per le donne) e che prevede anche delle penalizzazioni di calcolo rispetto alla pensione di vecchiaia**

Copyright



La pensione di anzianità dopo la riforma Fornero

COME E' CAMBIATA LA PENSIONE DI ANZIANITA' (ORA «PENSIONE ANTICIPATA») CON LA RIFORMA		
	Requisiti 2011	Requisiti 2012
DONNE DEL PRIVATO	QUOTA 96 (con minimo 60 anni di età) o 40 anni di contributi (+ finestra 12 mesi)	41 anni e 1 mese di contributi (decorrenza immediata)
UOMINI DEL PRIVATO	QUOTA 96 (con minimo 60 anni di età) o 40 anni di contributi (+ finestra 12 mesi)	42 anni e 1 mese di contributi (decorrenza immediata)
DONNE DEL PUBBLICO	QUOTA 96 (con minimo 60 anni di età) o 40 anni di contributi (+ finestra 12 mesi)	41 anni e 1 mese di contributi (decorrenza immediata)
UOMINI DEL PUBBLICO	QUOTA 96 (con minimo 60 anni di età) o 40 anni di contributi (+ finestra 12 mesi)	42 anni e 1 mese di contributi (decorrenza immediata)
DONNE AUTONOME	QUOTA 97 (con minimo 61 anni di età) o 40 anni di contributi (+ finestra 18 mesi)	41 anni e 1 mese di contributi (decorrenza immediata)
UOMINI AUTONOMI	QUOTA 97 (con minimo 61 anni di età) o 40 anni di contributi (+ finestra 18 mesi)	42 anni e 1 mese di contributi (decorrenza immediata)
LIBERI PROFESSIONISTI CON ALBO (UOMINI E DONNE)	A seconda delle regole specifiche della singola Cassa di Previdenza	A seconda delle regole specifiche della singola Cassa di Previdenza

La pensione di anzianità dopo le ultime riforme

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA: L'AUMENTO PREVISTO SULLA BASE DELLA ASPETTATIVA DI VITA ATTESA (dopo il dato del 2014 sono solo stime)

	DONNE (dipendenti; dipendenti pubblici; autonome)	UOMINI (dipendenti; dipendenti pubblici; autonomi)
2012	41 anni e un mese	42 anni e un mese
2013	41 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
<u>2014</u>	<u>41 anni e 6 mesi</u>	<u>42 anni e 6 mesi</u>
2016	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi
2019	42 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2025	42 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi
2031	43 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi
2035	43 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi



Copyright

La pensione di anzianità dopo le ultime riforme

Ulteriori regole sulla pensione anticipata:

- **Le nuove regole si applicano dal 2012. Tanto per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia, per chi ha raggiunto i requisiti nel 2011, valgono le vecchie regole**
- **E' previsto che vengano salvaguardate dall'applicazione del nuovo regime anche determinate categorie di lavoratori in «mobilità» e di lavoratori «esodati»**
- **Come era previsto anche dalle norme precedenti, fino al 2015, per le donne che decidano per una pensione calcolata interamente con il «metodo contributivo», viene preservata la possibilità di raggiungere il diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi a 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome)**



Copyright

La pensione anticipata nel contributivo

Esclusivamente per i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria dopo il 01/01/1996 («tutto contributivo»), è prevista una ulteriore possibilità per la «pensione anticipata»:

- **A 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non si tiene conto di quella «figurativa»)**
- **Con l'ulteriore condizione richiesta che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (a titolo indicativo, seppur teorico, per il 2014 €1.253,31) .**
- **L'importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (e comunque non potrà mai essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale)**
- **Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita (come stima, si raggiungeranno i 64 anni intorno al 2020 e i 65 anni intorno al 2030)**

Copyright



I requisiti richiesti dalle “Casse Professionali”

Gli enti previdenziali istituiti a favore dei liberi professionisti (le “Casse professionali”), possono adottare regole in tutto o in parte diverse rispetto a quelle dell’INPS viste in queste slides, in merito alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Le riforme che hanno riguardato le diverse casse negli ultimi anni hanno previsto, in quasi tutti i casi, un progressivo aumento dei requisiti per il pensionamento.

I requisiti necessari per la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica possono essere in funzione, oltre che dell’età anagrafica e degli anni di contribuzione, anche di altri parametri (ad es. anni di iscrizione all’Albo professionale).



Copyright


1) LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

1.4 Il calcolo delle pensioni



Copyright

I quattro metodi di calcolo delle pensioni INPS



Copyright

Il metodo retributivo: “regola sommaria”

Importo pensione = **retribuzione media ultimo periodo**
 (ultimi 10 anni per i lavoratori
 dipendenti)

 x **“aliquota di rendimento” (2%)**

 x **numero di anni di contribuzione**

Esempio per un lavoratore con 40 anni di anzianità

Importo pensione = **retribuzione media ultimo**
 periodo x **“aliquota di**
 rendimento” (2%) x **40**
 = **80% retribuzione media ultimo**
 periodo

Il numero di anni di contribuzione con cui effettuare i calcoli non può comunque essere superiore a 40, anzianità massima presa in considerazione.



Copyright

Il metodo contributivo: le tre fasi



Il metodo contributivo: la contribuzione

Contribuzione

I contributi conteggiati al fine di formare la pensione con il metodo contributivo, sono pari, per il 2013:

- Al 33% (dei quali, per la maggior parte dei contratti: 23,81% a carico dell'azienda e 9,19% a carico del lavoratore) della retribuzione lorda per i lavoratori dipendenti**
- Al 27,72% (dei quali 2/3 a carico dell'azienda e 1/3 a carico del lavoratore) della retribuzione lorda per i parasubordinati ("gestione separata inps")**
- Al 21,75% del reddito per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti); è previsto che l'aliquota aumenti nei prossimi anni fino ad arrivare al 24% nel 2018**

Per coloro ai quali si applica integralmente il sistema contributivo è previsto un massimale contributivo oltre il quale non sono dovuti i versamenti. Il massimale per l'anno 2014 è di € 100.123,00.




Copyright

Il metodo contributivo: la rivalutazione

Rivalutazione

Anno da rivalutare	Montante contributivo	Tasso di rivalutazione
2008	31/12/2007	3,46%
2009	31/12/2008	3,32%
2010	31/12/2009	1,79%
2011	31/12/2010	1,61%
2012	31/12/2011	1,13%
2013	31/12/2012	0,16%



Copyright

Il metodo contributivo, trasformazione in rendita: i coefficienti

Trasformazione in rendita

Al momento del pensionamento, moltiplicando il montante contributivo accumulato per il coefficiente di trasformazione, si ottiene la rendita pensionistica.

La “Riforma Damiano” (Legge 247 del 24/12/2007), modificò, in forte diminuzione, i coefficienti in vigore dal 1° gennaio 2010.

I coefficienti saranno poi costantemente rivisti ogni 3 anni (ogni due dopo il 2019), tendenzialmente al ribasso, tenendo conto degli andamenti demografici.

I nuovi coefficienti in vigore dal 1° gennaio 2013 sono in decisa diminuzione rispetto a quelli del triennio 2010-2012.



Copyright

Il metodo contributivo, trasformazione in rendita: i coefficienti

Trasformazione in rendita

Età	Anni 1996-2009	Anni 2010-2012	Variaz. 2009-2010	Anni 2013-2015	Variaz. 2010-2013	Variaz. 2009- 2013
57	4,720%	4,419%	- 6,38%	4,304%	-2,60%	-8,81
58	4,860%	4,538%	- 6,63%	4,416%	-2,69%	-9,14
59	5,006%	4,664%	- 6,83%	4,535%	-2,77%	-9,41%
60	5,163%	4,798%	- 7,07%	4,661%	-2,86%	-9,72%
61	5,334%	4,940%	- 7,39%	4,796%	-2,91%	-10,09%
62	5,514%	5,093%	- 7,64%	4,940%	-3,00%	-10,44%
63	5,706%	5,257%	- 7,87%	5,094%	-3,10%	-10,73%
64	5,911%	5,432%	- 8,10%	5,259%	-3,18%	-11,03%
65	6,136%	5,620%	- 8,41%	5,435%	-3,29%	-11,42%
66	-	-	-	5,624%	-	-
67	-	-	-	5,826%	-	-
68	-	-	-	6,046%	-	-
69	-	-	-	6,283%	-	-
70	-	-	-	6,541%	-	-

Copyright



Il metodo contributivo, trasformazione in rendita: i coefficienti

Trasformazione in rendita

Esempio 1:

Data di pensionamento: 01/09/2009

Età al pensionamento: 63 anni

Montante contributivo: € 300.000

Pensione erogata: € 300.000 x 5,706% = € 17.118 annui (€1.316 x13 mensilità). Al lordo delle imposte

Esempio 2 (nuovo coefficiente dal 1 gennaio 2013):

Data di pensionamento: 01/03/2013

Età al pensionamento: 63 anni

Montante contributivo: € 300.000

Pensione erogata: € 300.000 x 5,094% = € 15.282 annui (€1.175 x13 mensilità). Al lordo delle imposte



Copyright

1) LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

1.5 Il Gap previdenziale



Copyright

Stime tassi di sostituzione: lavoratori dipendenti di azienda privata

Esempi di stime tassi di sostituzione						
ETA'	N° ANNI DI CONTRIBUTUZIONE	REDDITO ANNUO LORDO	CALCOLO	ETA' IPOTIZZATA PENSIONAMENTO	DURATA IPOTIZZATA CONTRIBUTUZIONE	TASSO DI SOSTITUZIONE
25	1	20.000	Contributivo	68 anni	44 anni	65,6%
30	4	24.000	Contributivo	68 anni	42 anni	62,5%
30	7	32.000	Contributivo	68 anni	45 anni	66,1%
35	7	30.000	Contributivo	68 anni	40 anni	60,7%
35	12	40.000	Contributivo	68 anni	45 anni	67,0%
40	14	25.000	Contributivo	68 anni	42 anni	63,7%
45	16	70.000	Contributivo	68 anni	39 anni	60,1%
52	27	45.000	Misto	68 anni	43 anni	70,7%
57	33	33.000	Misto	68 anni	44 anni	76,5%
Note:	<p>Stime effettuate, al 01/03/2012 con lo strumento «calcolatrice previdenziale» consultabile online sul sito del Sole24ore.</p> <p>I risultati qui elaborati sono da ritenersi una stima puramente indicativa e non offrono alcuna garanzia delle prestazioni nel futuro.</p> <p>Ipotesi comuni: tasso di crescita annuo del reddito 2%; tasso annuo inflazione 2%; tasso annuo crescita PIL 1,5%; reddito e pensione ipotizzati al lordo del carico fiscale (il tasso di sostituzione netto, vista la progressività delle imposte, dovrebbe essere un po' più elevato – nell'ordine del 5/10%, a seconda dei casi); assoluta «costanza» contributiva fino al momento della pensione</p>					



Copyright

Stime tassi di sostituzione: lavoratori autonomi (artigiano/commerciante)

Esempi di stime tassi di sostituzione						
ETA'	N°ANNI DI CONTRIBUTUZIONE	REDDITO ANNUO LORDO	CALCOLO	ETA' IPOTIZZATA PENSIONAMENTO	DURATA IPOTIZZATA CONTRIBUTUZIONE	TASSO DI SOSTITUZIONE
25	1	20.000	Contributivo	70 anni	46 anni	53,3%
30	4	24.000	Contributivo	70 anni	44 anni	50,4%
30	7	32.000	Contributivo	69 anni	46 anni	49,6%
35	7	30.000	Contributivo	68 anni	40 anni	42,7%
35	12	40.000	Contributivo	68 anni	45 anni	46,5%
40	14	25.000	Contributivo	69 anni	43 anni	46,5%
45	16	70.000	Contributivo	68 anni	39 anni	40,6%
52	27	45.000	Misto	68 anni	43 anni	52,6%
57	33	33.000	Misto	68 anni	44 anni	59,1%
Note:	<p>Stime effettuate, al 01/03/2012, con lo strumento «calcolatrice previdenziale» consultabile online sul sito del Sole24ore.</p> <p>I risultati qui elaborati sono da ritenersi una stima puramente indicativa e non offrono alcuna garanzia delle prestazioni nel futuro.</p> <p>Ipotesi comuni: tasso di crescita annuo del reddito 2%; tasso annuo inflazione 2%; tasso annuo crescita PIL 1,5%; reddito e pensione ipotizzati al lordo del carico fiscale (il tasso di sostituzione netto, vista la progressività delle imposte, dovrebbe essere un po' più elevato – nell'ordine del 5/10%, a seconda dei casi); assoluta «costanza» contributiva fino al momento della pensione</p>					



Copyright

1) LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

1.6 Le prestazioni pensionistiche assistenziali



Copyright

LA PENSIONE “MINIMA”

COSA E’:

E' l'integrazione corrisposta al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati (solo per metodo retributivo e misto), è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale".

In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

L'IMPORTO:

L'importo mensile per il 2014 è pari a € 501,38 (si integra la pensione, se più bassa, fino a quella cifra).



Copyright

LIMITI DI REDDITO PER AVERE DIRITTO ALLA MINIMA

Il limite di reddito personale* per il 2014 per avere diritto alla integrazione “intera” è pari a € 6.517,94. Se invece il reddito va da € 6.517,94 a € 13.035,88 si ha diritto all'integrazione “ridotta” (pari alla differenza tra quest’ultimo importo ed il reddito conseguito); non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 13.035,88.

Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, sempre per il 2014, è pari a € 19.553,82; se invece il reddito va da € 19.553,82 a € 26.071,76 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 26.071,76.

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore.

Analogamente, l'integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.

* Da questo reddito sono esclusi i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili ecc.), i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, il reddito della casa di proprietà in cui si abita, gli arretrati sottoposti a tassazione separata, l'importo della pensione da integrare al minimo.



Copyright

COSA E': L'ASSEGNO SOCIALE 2014

E' una prestazione di carattere assistenziale:

- corrisposta dall'Inps per tredici mensilità;
- che prescinde dal pagamento dei contributi previdenziali;
- non reversibile ai familiari superstiti;
- non gravata da imposte;
- non esportabile;
- non cedibile, non sequestrabile e non pignorabile.

A CHI SPETTA:

Ai cittadini italiani, comunitari (con l'iscrizione all'anagrafe comunale), extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), rifugiati politici e apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità):

- ✓ che hanno compiuto 65 anni e 3 mesi (aumenterà nel tempo sulla base delle aspettative di vita);
- ✓ residenti effettivamente ed abitualmente in Italia
- ✓ che hanno soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
- ✓ che sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.



Copyright

MISURA E REQUISITI REDDITUALI:

L'assegno è corrisposto fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, **per il 2014, ad euro 5.818,93 (euro 447,61 mensili).**

Il reddito da considerare per la concessione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi personali ovvero coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell'assegno sociale. Pertanto per il 2014 il limite reddituale è: € 5.818,93, cioè € 447,61 per 13 mensilità.

Se il richiedente è invece coniugato il limite di reddito è raddoppiato: € 11.637,86 cioè € 5.818,93 euro per due. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.

Se i redditi dell'interessato, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato.



Copyright

CAPITOLO 2: LA STRUTTURA DI BASE DEL NOSTRO SISTEMA FISCALE

2.1 Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

SUDDIVISIONE TRA IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Imposte dirette

Sono **dirette** le imposte che sono **correlate direttamente alla ricchezza, quando questa esiste già come un bene** (es. il patrimonio) **o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione** (il reddito).

Ad esempio:

- ✓ IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)
- ✓ IRES (Imposta sul reddito delle società)
- ✓ IRAP (Imposta sulle attività produttive)
- ✓ IMU (Imposta municipale unica)

Imposte indirette

Sono **indirette** le imposte che sono **correlate alla ricchezza nel momento in cui viene trasferita** (es. la vendita di un bene) **o viene consumata** (es. fruizione di un servizio o di una prestazione)

Ad esempio:

- IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Imposta di registro
- Accise
- Imposta catastale
- Imposta di bollo
- Imposta sulle successioni e sulle donazioni
- Imposta sulle assicurazioni

Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

Inoltre le imposte possono essere divise:

- ✓ Tra imposte **sul reddito** (es IRPEF, IRES, IRAP) o **sul patrimonio** (es ICI, IMU)
- ✓ Tra imposte **proporzionali** (dove l'aliquota è costante), **regressive** (all'aumentare dell'imponibile, l'aliquota media decresce) e **progressive** (all'aumentare dell'imponibile, l'aliquota media cresce)
- ✓ Tra imposte **reali** (che si applicano su un singolo bene o patrimonio – come ad esempio l'IMU) e **personali** (quando si calcolano sul complesso del reddito di una persona, come avviene con l'IRPEF)

Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

IMPOSTE DIRETTE	A COSA SI RIFERISCONO
IRPEF	<p>Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è un'imposta progressiva distribuita su cinque scaglioni che spaziano dall'aliquota minima del 23% fino a €15.000 di reddito imponibile all'aliquota massima del 43% su redditi imponibili di importo superiore a €75.000.</p> <p><i>Per approfondimenti vedasi capitolo 1.2 e 1.3.1</i></p>
IRES	<p>Imposta sul Reddito delle Società , è un'imposta proporzionale che, nella misura del 27,5% colpisce il reddito delle società di capitali; l'aliquota attuale è entrata in vigore il gennaio 2008.</p> <p><i>Per approfondimenti vedasi capitolo 1.3.2</i></p>
IRAP	<p>Imposta Regionale sulle Attività Produttive, colpisce il valore aggiunto della produzione.</p> <p><i>Per approfondimenti vedasi capitolo 1.3.3</i></p>
IMU	<p>Imposta Municipale Unica</p> <p>E' un'imposta del sistema tributario italiano che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio; è atta ad accorpate in un unico tributo l'imposta sul reddito delle persone (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai beni fondiari non locati, e l'ex imposta comunale sugli immobili (ICI)</p>



Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

IMPOSTE INDIRETTE	A COSA SI RIFERISCONO
IVA	<p>L'IVA (imposta sul valore aggiunto): è stata introdotta in Italia agli inizi degli anni '70 con il D.P.R. 633/1972 in applicazione delle direttive europee di riferimento.</p> <p>L'IVA è un'imposta che tassa l'incremento di valore del prodotto o del servizio in ogni fase del passaggio che lo conduce, dall'origine (produttore), alla fine (consumatore), del processo di vendita.</p> <p>Attualmente sono previste tre aliquote, quella «ordinaria» è al 22%, mentre quelle «ridotte», da applicarsi a determinati beni e servizi, sono del 10% e del 4%.</p>
Imposta di registro	<p>L'imposta di registro è una imposta indiretta che colpisce gli atti scritti aventi effetto giuridico.</p> <p>I principali soggetti passivi dell'imposta sono i soggetti obbligati alla registrazione di una operazione: trasferimenti di proprietà (immobili, automobili, ecc.), verbali, operazioni societarie, atti autenticati, ecc. Può essere applicata in misura fissa o variabile.</p>



Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

IMPOSTE INDIRETTE	A COSA SI REFERISCONO
Imposte ipotecarie e catastali	<p>Sono imposte proporzionali dovute sulle trascrizioni immobiliari* e sulle volture catastali. La base imponibile è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni</p> <p>* La trascrizione consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, dal quale risulta che una persona è titolare di un determinato diritto reale su immobile (es: diritti di proprietà, ipoteca, usufrutto, ecc.) o su un bene mobile registrato.</p>
Imposte di bollo	<p>Nel sistema fiscale italiano l'imposta di bollo è un'imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti, indicati in una apposita tariffa: es: carta bollata, marche da bollo, ecc.</p>
Accise	<p>Le accise sono imposte che colpiscono il consumo di determinati beni al momento della produzione o dello scambio. Le accise più comuni sono a carico di: oli minerali, carburanti, tabacchi, alcolici, ecc.</p>
Imposte di successione e donazione	<p>Le imposte di successione e donazione sono imposte dovute per il trasferimento della proprietà o di altri diritti di cui un soggetto benefici per effetto di un arricchimento patrimoniale "mortis causa" o a titolo di liberalità.</p>



Il sistema fiscale: cenni di carattere generale

Le «**tasse**», a differenza delle «imposte», sono indipendenti dalla ricchezza di ciascuno, e sono **dovute esclusivamente quale controprestazione di un'attività dello Stato o di altro ente pubblico in favore del cittadino** (come l'erogazione di un servizio pubblico o l'emanazione di un provvedimento amministrativo).

Esempi di tasse sono:

- Canone Rai;
- TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) e la TARES (Tariffa sui Rifiuti e Servizi), che dal 2013 sostituisce la TARSU
- TIA (prima Tariffa di Igiene Ambientale, adesso Tariffa Integrata Ambientale);
- TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche);
- COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche);
- TCG (Tassa di Concessione Governativa);
- Tassa per il rilascio del passaporto;
- Tassa di soggiorno per i capoluoghi di provincia e i comuni inclusi nell'elenco delle "località turistiche" e "città d'arte";
- la nuova Tassa sui permessi di soggiorno.



CAPITOLO 2: LA STRUTTURA DI BASE DEL NOSTRO SISTEMA FISCALE


2.2 L'IRPEF: l'imposta sul reddito delle persone fisiche

CAPITOLO 2.2: IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche

2.2.1 Come si calcola

L'IRPEF: come si calcola

IN UN SOLO QUADRO LO SVILUPPO DI TUTTI I CALCOLI

REDDITO COMPLESSIVO		+
Oneri deducibili (art. 10 TUIR)		-
<hr/>		
BASE IMPONIBILE		=
	(Art 11 TUIR) Calcolo dell'imposta lorda	+
	(Art 12 TUIR) Detrazioni per carichi di famiglia	-
	(Art 13 TUIR) "Altre detrazioni"	-
	(Art 15 TUIR) Detrazioni per oneri	-
<hr/>		
= IRPEF dovuta		
	Acconti d'imposta e ritenute d'acconto	-
<hr/>		
= IRPEF a debito o a credito		



L'IRPEF: come si calcola

IL PERCORSO PER IL CALCOLO DELL'IRPEF:

- a. Stabilire prioritariamente l'ammontare del **“reddito complessivo”** +
- b. Verificare se vi siano **“oneri deducibili”** ed il loro ammontare -
- c. Calcolare la **“base imponibile”** (a-b) =
- d. Applicando le rispettive aliquote ai vari scaglioni di reddito, calcolare l'**“imposta lorda”** collegata alla “base imponibile” (c) +
- e. Accertare l'eventuale diritto a **“detrazioni per carichi di famiglia”** e calcolare il loro importo -
- f. Accertare e calcolare l'eventuale presenza di **“altre detrazioni”**, correlate alla tipologia di reddito -
- g. Stabilire se vi siano eventuali **“detrazioni per oneri”** ed il loro ammontare -
- h. Calcolare l'**IRPEF dovuta** quale risultato di $[c-(e+f+g)]$ +/-



IL PERCORSO PER IL CALCOLO DELL'IRPEF:

- | | | |
|----|---|------------|
| a. | Stabilire prioritariamente l'ammontare del “reddito complessivo” | + |
| b. | <i>Verificare se vi siano “oneri deducibili” ed il loro ammontare</i> | - |
| c. | <i>Calcolare la “base imponibile” (a-b)</i> | = |
| d. | <i>Applicando le rispettive aliquote ai vari scaglioni di reddito, calcolare l’“imposta lorda” collegata alla “base imponibile” (c)</i> | + |
| e. | <i>Accertare l'eventuale diritto a “detrazioni per carichi di famiglia” e calcolare il loro importo</i> | - |
| f. | <i>Accertare e calcolare l'eventuale presenza di “altre detrazioni”, correlate alla tipologia di reddito</i> | - |
| g. | <i>Stabilire se vi siano eventuali “detrazioni per oneri” ed il loro ammontare</i> | - |
| h. | <i>Calcolare l'IRPEF dovuta quale risultato di [c-(e+f+g)]</i> | +/- |

Le 6 tipologie di reddito che confluiscono nel “REDDITO COMPLESSIVO”

ART. 6, comma 1 – TUIR
“classificazione dei redditi”

I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

1. redditi fondiari
2. redditi di capitale
3. redditi di lavoro dipendente
4. redditi di lavoro autonomo
5. redditi d'impresa
6. redditi diversi

II “REDDITO COMPLESSIVO”:

- costituisce la base di partenza da cui procedere per il calcolo dell'IRPEF di ogni contribuente “persona fisica”
- è l'importo che si calcola quale somma di quelle, tra le sei tipologie di reddito, ricomprese nell'art 6, comma 1 del TUIR, attribuibili alla singola persona fisica

GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL REDDITO COMPLESSIVO:

1) **REDDITI FONDIARI** (art 25 TUIR), **sono costituiti da:**

- Redditi dominicali dei terreni
- Redditi agrari
- Redditi di fabbricati

Segue...



...segue

GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL REDDITO COMPLESSIVO:

2) REDDITI DI CAPITALE* (art 44 TUIR) , sono costituiti da:

- “interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”
- “interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalla azioni e titoli simili, nonché dei certificati di massa”
-
- “interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”
- etc

* Ad eccezione dei redditi di capitale per i quali sia prevista un'imposta sostitutiva, come è nella gran parte dei casi

Segue...

...segue

GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL REDDITO COMPLESSIVO:

3) REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (e assimilati) (art 49-50 TUIR):

- a) “sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri,
- b) “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”
- c) i compensi percepiti dai CO.CO.CO. e dai CO.CO. PRO. (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
- d) le borse di studio (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
- e) etc.....

Segue...



...segue

GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL REDDITO COMPLESSIVO:

4) REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (art 53 TUIR):

- “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni ”
-

5) REDDITI D'IMPRESA (art 55 TUIR):

- “sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. ”
-

6) REDDITI DIVERSI (art 67 TUIR):

- Tutte le tipologie di reddito non comprese nelle precedenti (in particolare vari tipi di plusvalenze)

L'IRPEF: come si calcola

IL PERCORSO PER IL CALCOLO DELL'IRPEF:

- a. Stabilire prioritariamente l'ammontare del "reddito complessivo" +
- b. Verificare se vi siano "oneri deducibili" ed il loro ammontare -
- c. Calcolare la "base imponibile" (a-b) =
- d. Applicando le diverse aliquote ai vari scaglioni di reddito, calcolare l'"imposta lorda" collegata alla "base imponibile" (c) +
- e. Accertare l'eventuale diritto a "detrazioni per carichi di famiglia" e calcolare il loro importo -
- f. Accertare e calcolare l'eventuale presenza di "altre detrazioni", correlate alla tipologia di reddito -
- g. Stabilire se vi siano eventuali "detrazioni per oneri" ed il loro ammontare -
- h. Calcolare l'IRPEF dovuta quale risultato di $[c-(e+f+g)]$ +/-

L'IRPEF: come si calcola

IL PERCORSO PER IL CALCOLO DELL'IRPEF:

- a. Stabilire prioritariamente l'ammontare del "reddito complessivo" +
- b. Verificare se vi siano "oneri deducibili" ed il loro ammontare -
- c. Calcolare la "**base imponibile**" (a-b) =
- d. Applicando le rispettive aliquote ai vari scaglioni di reddito, calcolare l'"**imposta lorda**" relativa alla "base imponibile" (c) +
- e. Accertare l'eventuale diritto a "detrazioni per carichi di famiglia" e calcolare il loro importo -
- f. Accertare e calcolare l'eventuale presenza di "altre detrazioni", determinate dalla tipologia di reddito -
- g. Stabilire se vi siano eventuali "detrazioni per oneri" ed il loro ammontare -
- h. Calcolare l'IRPEF dovuta quale risultato di $[c-(e+f+g)]$ +/-



L'IRPEF: come si calcola

EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2007 (confermato nel 2008, 2009, 2014)

Aliquota	Scaglioni di reddito imponibile	Imposta relativa a ogni scaglione	Imposta progressiva	"Correttivo"*
23%	Fino a € 15.000	3.450	3.450	//
27%	Oltre € 15.000 Fino a € 28.000	3.510	6.960	- 600
38%	Oltre € 28.000 Fino a € 55.000	10.260	17.220	- 3.680
41%	Oltre € 55.000 Fino a € 75.000	8.200	25.420	- 5.330
43%	Oltre € 75.000			- 6.830

Esempio di calcolo

Dovendo calcolare l'IRPEF su € 57.000 il conteggio sarà il seguente:

$$€ 57.000 \times 41\%^{**} = € 23.370 - 5.330^{***} = € 18.040$$

* "correttivo" Importo da portare in diminuzione dall'imposta calcolata sulla base della percentuale corrispondente al rispettivo scaglione

** Aliquota corrispondente allo scaglione compreso fra € 55.000 e € 75.000

*** Correttivo da portare in diminuzione da € 23.370 per il calcolo rapido dell'IRPEF corrispondente a € 57.000

N.B. : Non si tiene conto delle eventuali detrazioni, né di addizionali regionali e comunali



L'IRPEF: come si calcola

IL PERCORSO PER IL CALCOLO DELL'IRPEF:

- a. Stabilire prioritariamente l'ammontare del "reddito complessivo" **+**
- b. Verificare se vi siano "oneri deducibili" ed il loro ammontare **-**
- c. Calcolare la "base imponibile" (a-b) **=**
- d. Applicando le diverse aliquote ai vari scaglioni di reddito, calcolare l'"imposta lorda" collegata alla "base imponibile" (c) **+**
- e. Accertare l'eventuale diritto a "**detrazioni per carichi di famiglia**" e calcolare il loro importo (1) **-**
- f. Accertare e calcolare l'eventuale presenza di "**altre detrazioni**" (2), correlate alla tipologia di reddito **-**
- g. Stabilire se vi siano eventuali "**detrazioni per oneri**" (3) ed il loro ammontare **-**
- h. *Calcolare l'IRPEF dovuta quale risultato di [c-(e+f+g)]* **+/-**

L
e
d
e
t
r
a
z
i
o
n
i



Copyright

L'IRPEF: come si calcola

IL PERCORSO PER IL CALCOLO DELL'IRPEF:

- a. Stabilire prioritariamente l'ammontare del "reddito complessivo" **+**
- b. Verificare se vi siano "oneri deducibili" ed il loro ammontare **-**
- c. Calcolare la "base imponibile" (a-b) **=**
- d. Applicando le rispettive aliquote ai vari scaglioni di reddito, calcolare l'"imposta lorda" relativa alla "base imponibile" (c) **+**
- e. Accertare l'eventuale diritto a "detrazioni per carichi di famiglia" e calcolare il loro importo **-**
- f. Accertare e calcolare l'eventuale presenza di "altre detrazioni", correlate alla tipologia di reddito **-**
- g. Stabilire se vi siano eventuali "detrazioni per oneri" ed il loro ammontare **-**
- h. Calcolare l'IRPEF dovuta quale risultato di $[c-(e+f+g)]$ **+/-**

CAPITOLO 2.2: IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche

2.2.2 Gli oneri deducibili

“LA DEDUCIBILITA’”/ Art. 10 TUIR

ovvero

“GLI ONERI DEDUCIBILI”

Ovvero l’abbattimento del reddito
complessivo

Comporta la facoltà di portare **in diminuzione dal reddito complessivo** (prima del calcolo dell’IRPEF) gli “Oneri deducibili” previsti dall’art.10 del TUIR

Per una esemplificazione più dettagliata degli “oneri deducibili” si rinvia alla slide che segue.

I principali oneri deducibili (Art 10 TUIR)

- I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge: “Gestione Artigiani”, “Gestione commercianti”, Casse di Previdenza dei liberi professionisti, etc...
- Le contribuzioni relative alla sottoscrizione di piani di previdenza integrativa: PIP, Fondi Aperti, Fondi Chiusi, entro i limiti previsti
- I contributi previdenziali e assistenziali versati a favore degli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, entro i limiti previsti
- I contributi per il “riscatto del periodo di laurea”, “ricongiunzione dei periodi”, etc, nei limiti previsti, nell’ambito della previdenza obbligatoria
- Gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli -
- I contributi a favore di istituzioni religiose (fino a € 1032,91)
- I contributi e le donazioni a favore delle organizzazioni non governative “idonee” (fino al 2% del reddito)
- Le spese mediche a favore dei portatori di handicap
- Canoni, livelli, censi, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge
- Etc...

N. B. vale il principio di cassa: la spesa è deducibile con riferimento all’anno solare in cui è avvenuto l’esborso



CAPITOLO 2.2: IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche

2.2.3 Le detrazioni d'imposta

“LA DETRAIBILITA’”/ “LE DETRAZIONI D’IMPOSTA”

E' il principio di scienza delle finanze per cui è corretto abbattere le imposte (dopo che sono state calcolate) in base ad alcune specifiche “DETRAZIONI” previste dalla normativa vigente, ovvero:

“LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA” (Art. 12 TUIR)

“LE ALTRE DETRAZIONI” (Art. 13 TUIR)

“LE DETRAZIONI PER ONERI” (Art. 15 TUIR)

“Le detrazioni per carichi di famiglia” (Art 12 TUIR)

Una premessa essenziale:

(1) Le detrazioni per carichi di famiglia competono a condizione che i “famigliari a carico” a cui si riferiscono abbiano un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a € 2.840,51 (£ 5.500.000). Dal 1997 questo importo non è stato mai aggiornato, nonostante l'inflazione.....

Le detrazioni per carichi di famiglia competono, nell'ambito di scaglioni di reddito predefiniti, a colui che abbia fiscalmente a proprio carico:

- **Il coniuge** (fino a un max di € 800 di detrazione)
- **I figli** (fino a un max di € 950 di detrazione)
- **Altri familiari a carico** (433 c.c.) se conviventi (max € 750)

Il livello delle detrazioni viene calcolato in modo inversamente proporzionale rispetto al reddito complessivo

“Le altre detrazioni” (Art 13 TUIR)

(2) Le “altre detrazioni” competono, nell'ambito di scaglioni di reddito predefiniti dall' Art. 13 del TUIR a:

- Lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati
- Pensionati (condizioni di miglior favore per i pensionati “over 75”)
- Lavoratori autonomi

Il livello delle “altre detrazioni”, che comporta anche una “no tax area”, (ad esempio, per i dipendenti con un reddito inferiore a € 8.000) è inversamente proporzionale al reddito complessivo.

Per l'anno 2014 il D.L 66/2014 ha inoltre previsto per i titolari di reddito dipendente e assimilati (ma non i pensionati) un bonus di 80€ mensili (una sorta di «detrazione extra»), limitato a coloro che hanno un reddito annuo complessivo inferiore ad € 24.000 (spetta in forma ridotta a chi ha un reddito compreso tra € 24.000 ed € 26.000 mentre non spetta agli «incapienti», cioè a coloro che avendo un reddito inferiore ad € 8.000 già si trovano nella «no tax area»)

(3) Le detrazioni per oneri Art. 15 TUIR

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- a) Interessi passivi sui mutui ipotecari (nei limiti previsti)
- b) Interessi passivi sui mutui agrari (nei limiti previsti)
- c) Spese sanitarie, per la parte eccedente € 129,11
- d) Spese funebri per importo non superiore a € 1.549,37 (per defunto)
- e) Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali
- f) T.C.M., invalidità (oltre il 5%); fino a € 530 per il 2014
- g) Spese veterinarie, fino all'importo di € 387,34 con franchigia di € 129,11
- h) Etc.

N.B. vale il principio di cassa: la spesa è detraibile con riferimento all'anno solare in cui è avvenuto l'esborso

CAPITOLO 2.2: IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche

2.2.4 Esempi di calcolo

Esempi di calcolo

Reddito da attività imprenditoriale:	€ 50.000 +
Reddito fondiario (affitto appartamento):	€ 15.000 +
Compenso quale amministratore società*:	€ 20.000 +
REDDITO COMPLESSIVO**:	€ 85.000 =

Contributi gestione commercianti*** (onere ded.)	€ 11.185 –	} € 17.685
Contributi prev. complementare (onere ded.):	€ 5.000 –	
Contribuzioni a una ONLUS (onere ded.):	€ 1.500 –	

BASE IMPONIBILE **€ 67.315**

* al netto dei con tributi a suo carico

* *non si è tenuto conto, per non “appesantire” eccessivamente i conteggi, dell’incidenza dell’IRAP

*** per la contribuzione alla gestione commercianti vedi alle slides successive



Esempi di calcolo

BASE IMPONIBILE	€ 67.315
CALCOLO IMPOSTA LORDA* (ART 11 TUIR)	€ 23.952+
DETRAZIONI PER CARICHI FAMIGLIA (familiari a carico) (ART 12 TUIR):	€ 1.000 –
ALTRE DETRAZIONI (ART 13 TUIR):	€ 400 –
DETRAZIONI PER ONERI (art.15 TUIR) (19% premio TCM, Spese mediche, quota mutuo, etc):	€ 1.500 –
IRPEF DOVUTA:	€ 21.052
- ACCONTI IMPOSTA E RITENUTE D'ACCONTO	+/-
= IRPEF A DEBITO (O A CREDITO)	+/-

* Si sono ipotizzate addizionali regionali e comunali per un'aliquota complessiva del 2,5%



CAPITOLO 2.2: IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche

2.2.5 Le addizionali regionali e comunali

Da cosa è composta l'addizionale regionale ?

- + **Aliquota «base»** per tutte le regioni: **0,9%**
 - + **Aumento aliquota «base»**, per tutte le regioni a partire dall'anno di imposta 2011, prevista dal Decreto «Salva-Italia»: **0,33%**
 - + **Possibilità** lasciata alla scelta di ogni regione di prevedere una aliquota aggiuntiva fino ad un massimo dello **0,5%**. Alcune regioni hanno previsto un aumento per tutti i contribuenti, altre un aumento progressivo a scaglioni di imposta
 - + **Obbligo** per le regioni che non hanno rispettato i «**piani di rientro**» per i deficit sanitari (Calabria – Campania – Molise, per il 2013) di un ulteriore aumento automatico dello **0,3%**
 - + **dal 2014 possibile aumento** (scelta regionale) di un ulteriore **0,6%**
 - + **dal 2015 possibile aumento** (scelta regionale) di un ulteriore **1%**
- = in diverse regioni ben oltre il 3% nei prossimi anni**

L'addizionale regionale nel 2014

Abruzzo	1,73%
Basilicata	1,23%
Calabria	2,03%
Campania	2,03%
Emilia Romagna	Da 1,43% a 1,73%, in base al reddito
Friuli Ven. Giulia	Da 0,70% a 1,23% in base al reddito
Lazio	Da 1,73% a 2,33% in base al reddito
Liguria	Da 1,23% a 1,73%, in base al reddito
Lombardia	Da 1,23% a 1,73%, in base al reddito
Marche	Da 1,23% a 1,73%, in base al reddito
Molise	Da 1,73% a 2,33% in base al reddito
Piemonte	Da 1,62% a 2,33%, in base al reddito
Puglia	Da 1,33% a 1,73%, in base al reddito
Sardegna	1,23%
Sicilia	1,73%
Toscana	Da 1,42% a 1,73%, in base al reddito
Trentino – Alto Adige	1,23%
Umbria	Da 1,23% a 1,83%, in base al reddito
Valle d'Aosta	1,23%
Veneto	1,23%



L'addizionale comunale

L'ADDIZIONALE COMUNALE:

I comuni possono scegliere se applicare, alla base imponibile dell'IRPEF, un'addizionale comunale con un'aliquota che, attualmente, può essere al massimo dello 0,8%.

Una gran parte dei comuni Italiani negli ultimi anni hanno aumentato l'aliquota.

Sul sito del Ministero delle Finanze c'è un motore di ricerca che indica l'addizionale comune per comune:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm>

Le addizionali regionali e comunali

Esempio:

Comune Milano – Anno 2014

Reddito	Aliquota
0 - € 21.00	Esenzione totale per chi ha un reddito imponibile non superiore a euro 21.000
Da € 21.001 a € 28.000	Si applica l'aliquota dello 0,67% per la parte di reddito che va da 0 a 21.000 euro, mentre si applica lo 0,77% per ogni euro che supera la soglia dei 21 mila fino ad arrivare ai 28 mila euro
Da € 28.001 a € 55.000	Si applica l'aliquota dello 0,78% (su tutto il reddito)
Da € 55.001 a € 75.000	Si applica l'aliquota dello 0,79% (su tutto il reddito)
> € 75.000	Si applica l'aliquota dello 0,80% (su tutto il reddito)

CAPITOLO 2: LA STRUTTURA DI BASE DEL NOSTRO SISTEMA FISCALE

2.3 Le imposte sull'attività di impresa

CAPITOLO 2.3: Le imposte sull'attività d'impresa

2.3.1 L'IRPEF per i soci delle società di persone

L'IRPEF per i soci delle società di persone

Nel caso delle società di persone,

..... mentre la corresponsione dell'IRAP compete sempre, sulla base dei risultati di bilancio, alla società, **il reddito** (al lordo dell'IRAP)* **viene imputato direttamente ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote sociali.**

Per i singoli soci, **il reddito così imputato confluisce nel “reddito complessivo” sul quale sarà conteggiata l'IRPEF.**

* L'IRAP resta a carico della società, ma rappresenta un costo fiscalmente non deducibile (deducibile in parte dal 2012, si veda capitolo 2.5) e, come tale, rientra nella quota di imponibile IRPEF di ogni socio

L'IRPEF per i soci delle società di persone

Il reddito delle società di persone e l'IRPEF: un esempio di calcolo (1/3)

Esemplificando:

S.N.C. settore commercio

Due soci al 50%

Reddito Imponibile	€ 100.000
IRAP corrispondente (3,50%) *	€ 3.500 -
Reddito disponibile a favore dei due soci	<u>€ 96.500</u>

Reddito disponibile a favore di ciascun socio ($€ 96.500/2$) = €
48.250

* Solo per ragioni volte a semplificare la comprensione dell'esempio, si ipotizza che l'imponibile IRAP coincida con l'imponibile IRPEF; per le medesime ragioni di "semplificazione" non si è tenuto conto della quota dell'IRAP versata che si riferisce ai compensi per lavoro dipendente e assimilati (CO.CO.CO./CO.CO.PRO)

segue



L'IRPEF per i soci delle società di persone

Il reddito delle società di persone e l'IRPEF: un esempio di calcolo (2/3)

.... *Seguito*

Reddito imputato a ciascun socio	€ 50.000
Contributi previdenziali* (oneri deducibili)	€ 11.185 -
Imponibile IRPEF	€ 38.815 =
IRPEF corrispondente**	€ 12.040 -

*22,29% fino a € 46.031; 23,29% da € 46.031 a € 50.000

** Ipotizzando addizionali regionali e comunali con aliquota complessiva 2,5%



Il reddito delle società di persone e l'IRPEF: un esempio di calcolo (3/3)

Reddito netto complessivamente disponibile a favore dei due soci dopo la corresponsione di IRAP, contributi previdenziali e IRPEF

Reddito societario ipotizzato	€ 100.000 +
IRAP	€ 3.500 -
Contributi previdenziali (€ 11.185 x 2)	€ 22.370 -
IRPEF (€ 12.040 x 2)	€ 24.080 -
Reddito netto complessivo disponibile	<u>€ 50.050=</u>

Incidenza di imposte e contributi

$$(\text{€ } 100.000 - 50.050) / \text{€ } 100.000 = 49,95\%$$



CAPITOLO 2.3: Le imposte sull'attività d'impresa

2.3.2 L'IRES pagata dalle società di capitali

L'IRES pagata dalle società di capitali

Il passaggio dall'IRPEG all'IRES

A partire dal 1° gennaio 2004 la tassazione dei redditi delle società di capitali è passata dal regime dell'IRPEG a quello dell'IRES.

Qui ci soffermiamo esclusivamente sugli aspetti più rilevanti:

1. Passaggio dall'aliquota IRPEG 34% all'aliquota IRES 33% e poi al 27,5% dal 1° gennaio 2008
2. Abolizione del meccanismo del credito d'imposta (dal 1° gennaio 2004)
3. Facoltà, rispettando precisi requisiti, di richiedere la così detta "tassazione per trasparenza", simile a quella applicata alle società di persone



L'IRES pagata dalle società di capitali

Il passaggio dall'IRPEG all'IRES

Con l'introduzione dell'IRES e l'abolizione del meccanismo del credito d'imposta, il reddito societario viene tassato, **dal 1° gennaio 2008, con aliquota del 27,5%** e, almeno per le società che non possono (o non vogliono) scegliere l'opzione "per trasparenza", una percentuale **del 49,72% di quanto distribuito ai soci "qualificati"***, sotto forma di utili, rientra nel reddito complessivo del singolo socio (tassazione IRPEF).

.....segue

* Sono considerate come "qualificate" le partecipazioni che consentono di esercitare in assemblea ordinaria diritti di voto superiori al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di società quotate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.



L'IRES pagata dalle società di capitali

Il passaggio dall'IRPEG all'IRES

..... segue

Queste disposizioni impositive comportano, per i soci “qualificati”, spesso coincidenti con le figura del socio/amministratore nelle PMI, una, parziale, “**doppia imposizione**”.

Nel caso si sia in presenza di partecipazioni non qualificate, tutto il dividendo distribuito è soggetto, dal 1 luglio 2014, ad una “cedolare secca” del 26% (il 20% fino al 30 giugno 2014).

Es: per il “piccolo risparmiatore” i dividendi delle società quotate in borsa saranno tassati al 26%.

L'IRES pagata dalle società di capitali

L'opzione tassazione “per trasparenza”

La nuova disciplina ha individuato nel dispositivo della tassazione “per trasparenza”, una modalità con cui mitigare, specialmente a beneficio delle fasce di reddito più basse, gli aspetti negativi collegati all'abolizione del credito d'imposta.

In breve, l'opzione della tassazione “per trasparenza” permette di tassare il reddito d'impresa delle S.r.l. alla stregua di quanto è previsto nel caso delle società di persone.



L'IRES pagata dalle società di capitali

L'opzione tassazione “per trasparenza”

La normativa prevede la facoltà della tassazione “per trasparenza”, da applicarsi con i medesimi criteri previsti per le società di persone, **esclusivamente ai soci delle società a responsabilità limitata**, comprese le cooperative a responsabilità limitata.

Scegliendo la tassazione “per trasparenza”, il reddito non è soggetto alla tassazione IRES (aliquota 27,5%), ma viene imputato direttamente ai singoli soci nelle rispettive dichiarazioni IRPEF, come avviene per le società di persone.

L'IRES pagata dalle società di capitali

L'opzione tassazione "per trasparenza"

I REQUISITI RICHIESTI PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA:

Per le società a responsabilità limitata e le cooperative a responsabilità limitata i requisiti richiesti per poter usufruire della tassazione per trasparenza sono:

- Il volume dei ricavi non deve essere superiore a € 5.164.568,99 (importo massimo previsto per l'applicabilità degli studi di settore);
- La compagine sociale deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche;
- Il numero dei Soci non deve superare le 10 unità;
- L'opzione per "la tassazione per trasparenza" è irrevocabile per tre esercizi;
- L'opzione è valida solo se si ha l'adesione di tutti i Soci.



L'IRES pagata dalle società di capitali

La convenienza tra l'una o l'altra soluzione (tassazione ordinaria o tassazione per trasparenza) dipende da diverse variabili; a titolo esemplificativo: il livello di reddito societario, il reddito personale, l'inquadramento previdenziale, la scelta se distribuire o meno tutti gli utili, etc

In linea generale, si può dire che, generalmente, più sono elevati i redditi meno diventa conveniente la scelta della tassazione per trasparenza.

CAPITOLO 2.3: Le imposte sull'attività d'impresa

2.3.3 L'IRAP

L'IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive

- E' un imposta in vigore dal 1° gennaio 1998 a carico di chi fa impresa
- Colpisce il valore aggiunto della produzione (VAP), indipendentemente dalla sua percezione o dal suo consumo
- L'IRAP quale imposta locale spetta alla Regione sul cui territorio è esercitata l'attività
- Dal 1° gennaio 2009 è aumentata la discrezionalità delle singole regioni che possono modificarne, con legge regionale, alcuni aspetti (deduzioni, detrazioni, agevolazioni, etc, ma non la base imponibile)
- Nell'imponibile IRAP rientra il costo del lavoro (salvo deduzioni – vedi slide 102) ed il costo del credito
- Quanto versato ai fini IRAP non è deducibile dal reddito d'impresa/lavoro autonomo (IRES/IRPEF) – salvo, dal 2012, di quella quota dell'IRAP versata che si riferisce al costo del personale dipendente e assimilato
- Con il Decreto Legge 66/2014 «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» l'aliquota ordinaria IRAP viene diminuita dal 3,90% al 3,50%

I SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTI IRES:

- Spa; Srl; Scarl; Sapa
- Enti che hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- Enti non commerciali residenti
- Società ed enti di ogni tipo non residenti
- Amministrazioni pubbliche

SOGGETTI NON IRES:

- Persone fisiche esercenti attività commerciale
- Persone fisiche, società ed equiparate esercenti attività di lavoro autonomo
- Produttori agricoli, ad eccezione dei soggetti esonerati dall'IVA
- Snc, Sas ed equiparate

AL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES O IRPEF, VANNO SOMMATI:

- I costi relativi al personale (salari e stipendi, contributi previdenziali, TFR, etc), con diritto a una deduzione per ogni dipendente a tempo indeterminato (vedi slide n.102)
- I compensi di lavoro autonomo occasionale
- I costi relativi ai Co.Co.Co. e ai Co.Co.Pro., compresi gli oneri previdenziali e gli accantonamenti a TFM
- Gli interessi passivi (compresi quelli per canoni di leasing) al netto degli interessi attivi
- Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
- Le perdite sui crediti, le svalutazioni degli stessi e gli accantonamenti per rischi sui crediti
- Le sopravvenienze passive

= IMPONIBILE IRAP



DEDUZIONI IN TEMA DI IRAP:

La Legge di Stabilità 2013 n.228 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, vengono incrementate le deduzioni forfettarie per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, dal reddito imponibile IRAP dell'impresa, come segue:

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato	Deduzione dall'imponibile IRAP Misura fino al 2013 (Euro)	Deduzione dall'imponibile IRAP Misura dal 2014 (Euro)
Ordinaria	4.600	7.500
Under 35 e donne	10.600	13.500
Ordinaria Regioni meridionali svantaggiate	9.200	15.000
Under 35 e donne in Regioni meridionali svantaggiate	15.200	21.000



DAL 2014

Per tutti i soggetti IRAP (escluse una serie di eccezioni:
Compagnie di assicurazione, banche, ecc.)

L'ALIQUOTA ORDINARIA IRAP

DA APPLICARSI SULL'IMPONIBILE IRAP

E' PARI AL 3,50%




2.4 Redditometro, spesometro e accertamento sintetico

“SPESOMETRO”

&

“REDDITOMETRO”



“ACCERTAMENTO SINTETICO”

ovvero

come “gioca” questo triangolo nell’
offerta assicurativa ...

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

OVVERO

I SOGGETTI COINVOLTI

Che ruolo gioca e in quale ambito tributario la normativa su
“spesometro” e “redditometro”



Potenzialmente un **ruolo di rilievo** nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

... segue

Non sono invece direttamente coinvolti:

**- NE' I REDDITI DELLE SOCIETA' DI PERSONE
(Ss, Snc, Sas)**

**- NE' I REDDITI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI
(Sapa, Spa, Srl, Scarl)**

**Rilevanti in questo ambito sono invece gli “STUDI DI
SETTORE”**

“Spesometro” e “Redditometro”

Art. 22 legge 30 luglio 2010

COMMA 2

LO “SPESOMETRO”

“L’ufficio ... può sempre determinare
SINTETICAMENTE
il reddito complessivo del
contribuente
SULLA BASE DELLE
SPESE DI QUALSIASI
GENERE SOSTENUTE
NELL’ANNO...”

&

COMMA 3

IL “REDDITOMETRO”

“La determinazione sintetica
può essere altresì fondata
sul CONTENUTO
INDUTTIVO DI ELEMENTI
INDICATIVI DI CAPACITA’
CONTRIBUTIVA ...”

**ACCERTAMENTO
SINTETICO**


“LO SPESOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

SI BASANO SU UN PRESUPPOSTO ELEMENTARE

E

APPARENTEMENTE INOPPUGNABILE ...

... IN ESTREMA SINTESI:




LO “SPESOMETRO”:

**non si possono spendere soldi che non si
sono guadagnati ... e “dichiarati”**




“LO SPESOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

“L’ACCERTAMENTO SINTETICO”



CHE COSA E’?



**UNA MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEI
REDDITI**

**NON SULLA BASE DELLA PROVA CHE SI SONO
“EVASI” DEI REDDITI NON DICHIARANDOLI**

come avviene con

L’ACCERTAMENTO ANALITICO

MA ...



“LO SPESOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

segue ...

... MA

SULLA BASE DEL PRINCIPIO CHE


IL TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE IN UN ANNO



DEVE TROVARE RISCONTRO

NEL REDDITO DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE

(PIU’ UNA FRANCHIGIA CONSENTITA DEL 20%)



DIVERSAMENTE, IL REDDITO PUO’ ESSERE

“ACCERTATO SINTETICAMENTE”



“Spesometro” e “Redditometro”



ESEMPLIFICANDO


REDDITO LORDO DICHIARATO* € 70.000,00
FRANCHIGIA 20% € 14.000,00
€ 84.000,00

IN QUESTO CASO L'UFFICIO POTRA' PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO SINTETICO QUALORA IL REDDITO CALCOLATO CON LO «SPESOMETRO» O IL «REDDITOMETRO» SIA SUPERIORE A € 84.000, A MENO CHE IL CONTRIBUENTE, UNA VOLTA CONVOCATO, NON SIA IN GRADO DI “GIUSTIFICARSI” ...”CARTE ALLA MANO”

“LO SPESOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

LE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO

LA “TRACCIABILITA’ ” E LO “SPESOMETRO”



**LE SPESE “TRACCIABILI” SOSTENUTE DALLA
PERSONA FISICA VENGONO MONITORATE DAL
FISCO CON UTILIZZO DELL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA ...**

“LO SPESOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

segue ...

**... ANAGRAFE TRIBUTARIA CHE HA A
DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI FORNITE DA:**

- BANCHE
- SGR
- COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- P.R.A
- R.R.N.
- UFFICIO DEL REGISTRO
- LE UTENZE ...
- ECC.

E “TUTTE LE FONTI APERTE ...”

“IL REDDITOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

Art. 22, legge 30 luglio 2010, comma 3 – Art. 38, comma 5, DPR 600 (ACCERTAMENTO)

IL “REDDITOMETRO”

“La determinazione sintetica
può essere altresì fondata
sul CONTENUTO
INDUTTIVO DI **ELEMENTI**
INDICATIVI DI CAPACITA’
CONTRIBUTIVA ...”

IL REDDITOMETRO:

**mantenere certi beni costa ed è impossibile farlo
senza un reddito adeguato ...**

“IL REDDITOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

ESEMPLIFICANDO



MANTENERE:

- UNA CASA IN CITTA’
- UNA CASA IN CAMPAGNA
- L’UNIVERSITA’ PER I FIGLI
- UN’IMBARCAZIONE DA DIPORTO
- UN’AUTO DI GROSSA CILINDRATA
- LA COLLABORAZIONE DI UNA COLF
- L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO DEL GOLF
- L’ISCRIZIONE AD UNA PALESTRA “PRESTIGIOSA”
- ECC.



COSTA

“IL REDDITOMETRO” & “L’ACCERTAMENTO SINTETICO”

.... E SE LA MIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI **NON**
E’ CONGRUA AL MIO TENORE DI VITA *



PUO’ SCATTARE

L’ACCERTAMENTO SINTETICO

* QUANDO CIOE’ IL REDDITO ACCERTATO SECONDO GLI STANDARD DEL
REDDITOMETRO SUPERA DI OLTRE IL 20% IL REDDITO DICHIARATO

“Redditometro”: il Decreto Ministeriale

IL DECRETO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DEL 24/12/2012, G.U. 04.01.2013:

Razionalizza in oltre cento voci di spesa, suddivise in undici macrocategorie, gli “indicatori di capacità contributiva”.

“GLI INDICATORI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA”

Con l'anno 2013 può prendere il via il nuovo **REDDITOMETRO** con controlli possibili dalle dichiarazioni del 2010 (redditi 2009).

Con il D.M. 24 dicembre 2012 è stato preso in considerazione il contenuto induttivo di più di **cento “elementi indicativi** di capacità contributiva” (sono le spese sostenute dal contribuente per l'acquisizione di beni e servizi e per il relativo mantenimento) **suddivisi in undici macrocategorie.**

Secondo una il Decreto, questi “elementi” sono, **in parte, ricavati, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal contribuente, dalle banche dati dell'Anagrafe tributaria**, e sono, **in parte, desumibili sulla base delle stime ISTAT riferite a varie tipologie di nuclei familiari** (tenendo conto anche delle diverse aree geografiche).

Le circolari successive dell'Agenzia delle Entrate hanno diminuito di molto il possibile utilizzo delle medie Istat, circoscrivendolo alle stime per «elementi certi».



“Redditometro”: il Decreto Ministeriale

“GLI INDICATORI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA”

Le undici macrocategorie prese in considerazione dal D.M. e nelle quali sono ripartiti i più di 100 “indicatori di capacità contributiva” sono così suddivise:

- 1) Consumi 2) Abitazione 3) Combustibili ed energia 4) Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa 5) Sanità 6) Trasporti* 7) Comunicazione 8) Istruzione 9) Tempo libero, cultura, giochi 10) Altri beni e servizi** 11) Investimenti***

E' interessante rilevare come in ciascuna delle tre macrocategorie, marcate con un asterisco sia previsto un riferimento a specifiche coperture assicurative:

* 6) **Trasporti**: vengono indicate separatamente:

- assicurazioni di responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar
- assicurazioni di responsabilità civile, incendio e furto, natanti, imbarcazioni e aeromobili

** 10) **Altri beni e servizi**: vengono indicate “assicurazioni danni, infortuni e malattia”

*** 11) **Investimenti**: vengono indicate “polizze assicurative (investimenti, previdenza, vita)”



“Redditometro”: il Decreto Ministeriale

IL DECRETO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DEL 24/12/2012, G.U. 04.01.2013 (e le successiva circolare 24/E 2013 6/E 2014 – Ag. Entrate):

Il redditometro tiene conto:

- 1) Di una serie di indicatori con valori desumibili grazie ai **dati raccolti dall'Anagrafe Tributaria rispetto alle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Si tratta dunque di spese certe**
- 2) **Di una serie di spese per elementi certi**. Sono le spese riferibili ad elementi presenti in anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità del soggetto, determinate però in taluni casi su valori statistici (Istat o medie di settore). Dunque è certa la presenza dell'elemento di spesa ma è determinata su base presuntiva l'entità della spesa stessa (esempio: spese mantenimento auto; spese condominio; etc).
- 3) **Del livello degli «investimenti» del contribuente**, avvenuti nell'anno (tenendo conto delle somme investite e disinvestite nel corso del tempo)
- 4) **Della voce «risparmio»**, calcolata sulla base delle differenze tra i saldi dei conti corrente a fine anno rispetto ad inizio anno



“Redditometro”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le Circolari 24/E 2013 e 6/E 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE hanno ulteriormente chiarito le modalità con cui verrà utilizzato il redditometro:

- 1) In una prima fase verranno **selezionati i potenziali evasori** da convocare per il contraddittorio, in primis quelli in cui lo scostamento tra spese sostenute e reddito dichiarato sia più significativo
- 2) In sede di selezione si terrà conto, altresì, del **reddito complessivo dichiarato dalla famiglia**, per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare. Nel caso siano presenti dei «**familiari a carico**», si terrà conto anche delle spese sostenute da questi ultimi, che saranno ripartite tra i soggetti rispetto ai quali risultino a carico

.....segue

“Redditometro”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le Circolari 24/E 2013 e 6/E 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE hanno ulteriormente chiarito le modalità con cui verrà utilizzato il redditometro:

..... *continua*

- 3) Il contribuente convocato al contraddittorio potrà provare a dimostrare** che le spese sostenute nel periodo d'imposta sono state finanziate con:
- a) redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
 - b) redditi esenti;
 - c) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
 - d) redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Potrà altresì provare a dimostrare con prove dirette che le “spese certe” attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi.



“Redditometro”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le Circolari 24/E 2013 e 6/E 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE hanno ulteriormente chiarito le modalità con cui verrà utilizzato il redditometro:

..... *continua*

4) Qualora l’Agenzia dell’Entrate non sia stata convinta dalle eventuali giustificazioni portate dal Contribuente e decida di procedere, **passerà alla proposta di «Accertamento con adesione»**, che potrà essere discussa dal contribuente in un secondo contraddittorio.

L’eventuale scelta di pagare con «adesione» comporta dei notevoli sconti sulle sanzioni.

5) Qualora non si trovi un accordo con «adesione» del Contribuente, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere all’**Avviso di Accertamento** che il Contribuente potrà impugnare davanti al Giudice Tributario



CONSIDERAZIONI FINALI

- **Tutte le polizze rientrano nel redditometro/spesometro, ma dalla formulazione attuale del redditometro/spesometro non appare nessun moltiplicatore particolare e specifico per le polizze assicurative (come era invece nel redditometro ante 2008)**
- **Il redditometro potenzialmente tiene conto di tutto, anche del risparmio non speso**
- **Molte delle soluzioni dove contraente o contribuente è l'azienda e non la persona fisica hanno un'ulteriore motivazione per essere scelte**

LA FISCALITA' DEGLI STRUMENTI ASSICURATIVI

2.5 L'imposta sulle assicurazioni

L'imposta sulle assicurazioni

È l'imposta che si applica ai premi versati dai contraenti di polizze assicurative.

E' prevista dalla Legge 1216 del 29 ottobre 1961, poi più volte modificata.

Essa varia dal **2,5% (es. polizze infortuni e malattie)**

.... al **22,25% (es. polizze furto, incendio, responsabilità civile)**

passando per **I'RC Auto** (12,5% di base ma che attualmente può variare **dal 9% al 16%, a seconda della provincia**).

Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita ed ai contratti di capitalizzazione stipulati a partire dal 1 gennaio 2001.



RIASSUNTO “in pillole” delle imposte sulle assicurazioni (principali polizze)

Tipo di polizza	Aliquota sul premio
Infortuni	2,5%
Malattia (sia rimborso spese che IP da malattia)	2,5%
R.C.A.	Da 9% a 16% a seconda della provincia + 10,5% contributi S.S.N. + 2,5% contributi Fondi vittime strada
Rischi diversi auto (furto, incendio, etc)	13,5%
Rischi navigazione aerea e marittima	7,5%
Assistenza	10%
Rischi agricoli	Tra il 2,5% (intemperie e bestiame) e il 13,5%
Crediti, cauzioni e assimilate	12,5%
Assicurazioni contro il furto e contro l'incendio	22,25%
Assicurazioni di responsabilità civile	22,25%



2.6 La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

IL PROFILO FISCALE (LA “FISCALITA’”) DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA QUANDO CONTRAENTE E’ UNA PERSONA FISICA (SOGGETTO IRPEF)

Prima parte: La disciplina fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati entro il 31 dicembre 2000

Seconda parte: La disciplina fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2000



La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

Prima parte:

LA DISCIPLINA FISCALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000.

Le 2 fasi:

- 1. La fase della contribuzione: LA “DETRAZIONE DEL 19%”**
- 2. La fase di erogazione della prestazione: LA “TASSAZIONE”**



La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

1. LA FASE DELLA CONTRIBUZIONE: LA “DETRAZIONE DEL 19%”

- I premi delle assicurazioni sulla vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000 e tutt'ora in essere, sono a tutt'oggi soggetti ad una imposta del 2,5% (legge n. 1216 del 29 ottobre 1961)
- L'art. 15, lettera f del TUIR prevedeva e tuttora prevede che, sui premi annui lordi attinenti contratti di assicurazione sulla vita, stipulati entro il 31 dicembre 2000 e non ancora scaduti, spetta una detrazione di imposta del 19% nel limite di un importo massimo di premio pari a Euro 1291,14* (Lire 2.500.000).

* Questa franchigia è stata poi diminuita ad Agosto 2013, si veda slide 143



La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

REQUISITI ESSENZIALI PER LA DETRAIBILITA' SONO:

- **La durata del contratto non deve essere inferiore a cinque anni**
- **Il divieto alla concessione di prestiti da parte della Compagnia durante il periodo di durata minima**
- **L'assicurato coincida con il contraente, oppure sia fiscalmente a carico del contraente**

In caso di eventuale riscatto, o prestito, durante il periodo di durata minima era prevista la restituzione all'Erario delle ritenute fiscali eventualmente portate in detrazione

La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

2. LA FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE: LA “TASSAZIONE”

- Liquidazione erogata sotto forma di capitale
- Liquidazione erogata sotto forma di rendita vitalizia
- La premorienza

La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

LIQUIDAZIONE (SIA PER SCADENZA CHE PER RISCATTO DELLA POLIZZA) EROGATA SOTTO FORMA DI **CAPITALE**

- **Le somme corrisposte non costituiscono reddito soggetto a IRPEF**
- **Sull'eventuale plusvalenza si applica una ritenuta d'imposta (definitiva per le persone fisiche) pari al 12,50% (ridotta del 2% - pari allo 0,25 - per ogni anno di durata contrattuale superiore a 10 anni).**

La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

LIQUIDAZIONE EROGATA SOTTO FORMA DI **RENDITA VITALIZIA**

La rendita assicurativa percepita dal Beneficiario è assoggettata a tassazione limitatamente al 60% dell'ammontare lordo percepito nel periodo di imposta. Il restante 40% del valore è esente da qualunque imposta.



La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti ante 31 dicembre 2000

La premorienza

In caso di premorienza le somme percepite dai beneficiari non costituiscono reddito soggetto a IRPEF

Le plusvalenze non sono soggette ad alcuna ritenuta d'imposta

2.7 La fiscalità sugli strumenti vita (e protection) sottoscritti dopo il 31 dicembre 2000

**Seconda parte: LA DISCIPLINA FISCALE DEI CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATI O RINNOVATI
DOPO IL 31 DICEMBRE 2000
(contraente è una persona fisica)**

Le 2 fasi:

- 1. La fase della contribuzione**
- 2. La fase di erogazione della prestazione**



La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti dopo il 31 dicembre 2000

1. LA FASE DELLA CONTRIBUZIONE

Dopo il 31 dicembre 2000 i premi delle assicurazioni sulla vita (se stipulate o rinnovate dopo tale data):

- non sono più soggetti all'imposta del 2,5%
- se aventi contenuto esclusivamente finanziario non godono di alcuna forma di detraibilità fiscale

L'art. 15, lettera f, del TUIR dispone che sono detraibili (per un importo pari al 19% di un ammontare massimo di Euro 1291,14*) i premi per :

- a) ... “assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante”

“ovvero”

- b) “di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso del contratto”

* Questa franchigia è stata poi diminuita ad Agosto 2013, si veda slide 143

Copyright



Le polizze LTC: il Decreto Min del 22/12/2000

Il Decreto emanato dal Ministero delle Finanze il 22 dicembre 2000, ha meglio delineato lo spazio delle polizze LTC, in modo particolare per quanto attiene alla possibilità di **detrazione del 19% del premio fino a € 1.291*** (Art. 15 TUIR)

Art. 1.

Oggetto del contratto

1. La detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana. **Sono tali quelli concernenti l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione, l'indossare gli indumenti.** Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.

2. Lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso **di incapacità di svolgere, anche solo in parte, uno o più degli atti indicati nel comma 1.**

*** Questa franchigia è stata poi diminuita ad Agosto 2013, si veda slide 143**



Le polizze LTC: il Decreto Min del 22/12/2000

Art. 2.

Caratteristiche del contratto

1. Le coperture assicurative di cui all'art. 1 formano oggetto di contratti stipulati nell'ambito **dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita**. Se i contratti sono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, la copertura assicurativa puo' decorrere dalla data di stipula del contratto oppure da una data successiva.
2. La copertura del rischio di cui all'art. 1 puo' essere fornita **in via autonoma oppure in abbinamento ad altre coperture assicurative o alle forme di previdenza complementare, individuale o collettiva**, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando la specifica disciplina fiscale dei premi relativi a ciascuna forma assicurativa o previdenziale.
3. **I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato**. Se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia tale condizione si realizza con contratti che prevedano una durata di dieci anni e il rinnovo, obbligatorio per l'impresa assicuratrice, al termine di ogni dieci anni. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. **In nessun caso e' ammessa la facolta' di recesso da parte dell'impresa di assicurazione**. Detti contratti devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facolta' dell'impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l'importo dei relativi premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettivita'. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza deve essere evidenziato l'importo del premio afferente il rischio di non autosufficienza. Soltanto con riferimento a tale premio compete la detrazione di cui all'art. 1.



La fiscalità sugli strumenti vita sottoscritti dopo il 31 dicembre 2000

1. LA FASE DELLA CONTRIBUZIONE

Il Decreto legge 31 agosto 2013, n.102 recante "*Disposizioni vigenti in materia di Imu*" ha diminuito il vantaggio fiscale dato dalla detraibilità.

E' stato infatti stabilito che la franchigia della quota detraibile per le polizze Vita/Infortuni/L.t.c. non sia più di € 1.291,14, bensì:

- di € 630 per l'anno fiscale 2013
- di € 230 per l'anno fiscale 2014 e per i successivi

..... ma la Camera nella trasformazione del Decreto in Legge (il 16 ottobre 2013) ha rialzato questo limite a € 530 dall'anno 2014 (a € 1.291,14 limitatamente ad alcune polizze L.T.C., quelle che rispettano le condizioni ricordate nelle slides 105-106, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente)

Il nuovo limite complessivo sostituisce il precedente **sia con riferimento alle polizze sottoscritte entro il 31/12/2000 e sia per le polizze sottoscritte dopo il 01/01/2001**



La fiscalità sugli strumenti vita (e protection) sottoscritti dopo il 31 dicembre 2000

I PREMI DELLE POLIZZE VITA/PROTECTION: RIASSUNTO

Tipo di polizza	Polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000	Polizze stipulate o rinnovate dal 1.1.2001
Polizze vita caso morte	Detraibili	Detraibili
Polizze caso vita: miste, rivalutabili, capitalizzazioni, index e unit linked	Detraibili solo con durata non inferiore ai 5 anni e senza possibilità di ottenere prestiti	Detraibili solo per l'eventuale parte di premio relativa alla copertura del rischio morte
Polizze infortuni	Detraibili	Detraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente superiore al 5%
I.P. da malattia	Non detraibili	Detraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di invalidità permanente superiore al 5%
Polizze che coprono il rischio della non autosufficienza (Long term care)		Detraibili solo in determinati casi (vedasi slide 141-142)

N.B. Per «Detraibili» si intende al 19% del premio e per un importo massimo di premi annui di € 1.291 fino al 2012, € 630 per il 2013 e € 530 inferiore per gli anni successivi – si veda slide 143 per i dettagli.

2. LA FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- a) Le **somme corrisposte** in dipendenza di assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il **RISCHIO DI MORTE, O DI INVALIDITA' PERMANENTE** sono **esenti da IRPEF** in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del TUIR
- b) Nel **capitale** erogato caso vita, viene trattenuta **un'imposta sostitutiva** calcolata **sulla differenza tra l'ammontare dell'importo percepito e quello dei premi pagati** («rendimenti»). L'aliquota prevista era del 12,5% fino al 31/12/2011 mentre va ad aumentare (vedi paragrafo successivo) per i redditi conseguiti dal 1° gennaio 2012
- c) Se il capitale (una volta tassati i «rendimenti») viene trasformato in rendita, **la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF** (se la rendita è rivalutabile sarà nel tempo tassata la sua rivalutazione, con imposta sostitutiva)



La nuova fiscalità sui rendimenti

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2012



DL. 13 agosto 2011, n° 138 convertito, con modifiche, nella legge n° 148, del 13 agosto 2011. Art. 2, commi da 6 a 34.

Con questo provvedimento si procede ad una **generalizzata revisione delle aliquote di tassazione dei redditi di natura finanziaria**, sia quando assumono la natura di «redditi di capitali» (art. 44 del TUIR) che di «redditi diversi» (art. 67 del TUIR)

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2012

... segue



L'intervento normativo si caratterizza per i seguenti tratti principali:

- Perseguire l'obiettivo **di unificare all'aliquota del 20%** la tassazione dei redditi di natura finanziaria, sia nella forma delle ritenute che in quella delle imposte sostitutive
- Dal punto di vista soggettivo, è prevalentemente rivolto alla sfera fiscale «privata» delle persone fisiche, mentre non ha effetti rilevanti sulla tassazione delle rendite finanziarie rientranti nel «reddito di impresa»
- Ha per oggetto non singoli prodotti a comparti, bensì si rivolge all'universo degli strumenti finanziari: ad esempio la tassazione sugli interessi di conto corrente passa dal 1 gennaio 2012 dal 27% al 20%

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2012

... segue



- Sottrae alla generale tassazione del 20% solo alcune tipologie di proventi finanziari che per salvaguardare interessi pubblici generali conservano **l'aliquota del 12,50%**; è il caso di:
 - ✓ **Titoli del debito pubblico** (BOT, BTP, CTZ, CCT ecc...)
 - ✓ Obbligazioni emesse da Stati esteri non rientranti nella black list
 - ✓ Titoli emessi da enti sovranazionali (ad esempio, BEI, BER, FMI, EUROZONE ecc...)
 - ✓ Titoli di risparmio dell'«economia meridionale» per i quali è prevista un'aliquota del 5% per i soli rendimenti, ma non per il capital gain.
 - ✓ Piani di risparmio a lungo termine. Questa disposizione ha però la portata di una dichiarazione di intenti rivolta al futuro, in quanto piani di risparmio a lungo termine non sono ancora disciplinati

....segue



Copyright

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2012



- ✓ Anche per il **capital gain dei titoli di stato e assimilati** è prevista la conservazione della tassazione con aliquota del **12,5%**
- ✓ Forme di **previdenza complementare**. Il Legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela fiscale anche i risultati di gestione maturati in capo alle forme di previdenza complementare (ex Dlg 252/2005: FP, FPA, FIP) per le quali viene confermata la misura ridotta dell'**aliquota all'11%**

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2012



Le deroghe disposte dal Legislatore per la conservazione del livello di tassa: dei **titoli pubblici** e assimilati hanno effetto:

- Sia in caso di «investimenti diretti» della persona fisica
- Sia quando l'investimento sia realizzato mediante l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento o di **POLIZZE ASSICURATIVE** («investimento indiretto») che contengano tra le «attività» titoli di Stato e assimilati.

In questa ipotesi, la salvaguardia del livello agevolato di tassazione avviene **mediante un'adeguata riduzione della base imponibile** in corrispondenza dei proventi realizzati dalla polizza (o dal fondo di investimento) relativamente al possesso dei titoli pubblici e assimilati.

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2012

Come avviene fino al 30 giugno 2014 il calcolo dei rendimenti nelle polizze

(i 2 passaggi principali)



1) ogni anno viene calcolata la percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, **nei titoli pubblici italiani ed esteri.**

Ciascuna percentuale dei titoli pubblici rispetto al totale dell'attivo, da utilizzare per la media, è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto

2) La media delle percentuali va applicata al reddito assoggettabile a tassazione, determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del TUIR (ammontare percepito - premi pagati). **Il 37,50% della quota di reddito che deriva dall'applicazione della predetta percentuale va escluso dal reddito sul quale opera il prelievo con l'aliquota del 20%**

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2012

Esempio di calcolo



Polizza a capitale differito (investito in una gestione separata)

Premio unico durata 2 anni sottoscritto il 1° gennaio 2012

Premio versato: € 10.000

Capitale a scadenza ritirabile il 1° gennaio 2014: € 11.000

Reddito imponibile sul quale la Compagnia trattiene imposta sostitutiva: € 1.000

% media 2012 investita in titoli di stato dalla gestione separata: 92%

% media 2013 investita in titoli di stato dalla gestione separata: 88%

Media delle percentuali del periodo: 90%

€ 1.000 x 90% = € 900 reddito derivante da investimento in titoli di stato

€ 900 x 37,5% = € 337,5

€ 1.000 – 337,5 = € 662,5 base imponibile

€ 662,5 x aliquota 20% = 132,5 imposta dovuta

€ 1.000 – 132,5 = € 867,5 + € 10.000 = 10.867,5 liquidati al cliente

Aliquota media (periodo 1 gennaio 2012- 31 dicembre 2013): $132,5/100 = 13,25\%$

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2014



Come avviene dal 1 luglio 2014 il calcolo dei rendimenti nelle polizze

Il Decreto Legge 66/2014 approvato dal Governo in data 18 aprile 2014, e approvato definitivamente dal Parlamento, con nota di fiducia della Camera, in data 13 giugno 2014, aumenta ulteriormente l'aliquota sui redditi di natura finanziaria (con le stesse eccezioni del precedente provvedimento) **innalzando l'aliquota dal 20% al 26%**

Gli aspetti principali, per quanto riguarda gli intermediari assicurativi:

- Le nuove aliquote entrano **in vigore al 1 luglio 2014**
- Per le polizze, come in occasione degli aumenti avvenuti nel 2012, vale un principio di applicabilità **«pro rata», per maturazione**: le nuove aliquote si applicheranno ai rendimenti maturati dal 1 luglio 2014
- Anche in questa occasione **la componente relativa ai titoli di stato continuerà ad essere tassata al 12,50%**. Questo interessa soprattutto le «gestioni separate assicurative», dove spesso questa componente è preponderante
- I rendimenti delle forme di **previdenza complementare (fondi pensione e pip) per l'anno 2014 saranno tassati, per maturazione, con aliquota 11,5%**

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 1 luglio 2014

Esempio di calcolo



Polizza a capitale differito (investito in una gestione separata)

Premio unico di durata 2 anni, sottoscritto il 1° gennaio 2015

Premio versato: € 10.000

Capitale a scadenza ritirabile il 1° gennaio 2017: € 11.000

Reddito imponibile sul quale la Compagnia trattiene imposta sostitutiva: € 1.000

% media 2015 investita in titoli di stato dalla gestione separata: 88%

Media 2016 delle percentuali del periodo investita in titoli di stato dalla gestione separata : 92%

€ 1.000 x 90% = € 900 reddito derivante da investimento in titoli di stato

€ 900 x 51,92% = € 467,28

€ 1.000 – 467,28 = € 532,72 base imponibile

€ 532,72 x aliquota 26% = € 138,507 imposta dovuta

€ 1.000 – 138,507 = € 861,493 liquidati al cliente

**Aliquota media (periodo 1 gennaio 2015- 31 dicembre 2016): $138,507/100=$
13,85%**

Come cambia la tassazione sui rendimenti delle polizze a partire dal 2014



Per le polizze vale un principio di «PRO RATA».

Al momento del rimborso o del riscatto delle polizze sottoscritte antecedentemente al 1° luglio 2014, la Compagnia dovrà applicare **varie aliquote diverse a seconda di quando è maturato il reddito imponibile**

- Si applicherà l'aliquota al **12,5%** per la parte dei rendimenti conseguiti **fino al 31/12/2011**
- Si applicherà l'aliquota al **20%** (poi ridotta per l'eventuale componente di reddito derivante da investimenti in titoli di stato) per la parte dei rendimenti conseguiti **dal 01/01/2012 al 30/06/2014**
- Si applicherà l'aliquota al **26%** (poi ridotta per l'eventuale componente di reddito derivante da investimenti in titoli di stato) per la parte dei rendimenti conseguiti **dal 01/07/2014**

Le imposte di bollo sui contratti assicurativi

Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di STABILITA') sono state introdotte numerose novità in tema di applicazione dell'imposta di bollo.

Sulla base della nuova normativa l'imposta di bollo risulta proporzionale con conseguente eliminazione dell'importo minimo di € 34,20. Saranno, pertanto, avvantaggiati, rispetto alla disciplina pre-vigente, gli investimenti inferiori a € 17.100.

Allo stato attuale della normativa, su quali polizze vita si paga il bollo?

Sono soggette al bollo le polizze **unit e index linked** e le **polizze di capitalizzazione** (ramo vita III e V), stipulate dopo il 31/12/2000.

Sono escluse le polizze tradizionali (**ramo I**), **le forme di previdenza complementare** (fondi pensione e PIP) e **i fondi sanitari**



Seguito...

Quando e quanto si paga il bollo sulle assicurazioni

	anno 2012	Dal 2013	Dal 2014
Imposta di bollo	0,1% annuo	0,15% annuo	0,20% annuo
Importo minimo	€ 34,20	€34,20	senza alcun minimale
Importo massimo	€ 1.200	€4.500 (solo per soggetti diversi da persone fisiche)	€ 14.000 (solo per soggetti diversi da persone fisiche)

Per quanto concerne le polizze, ove dovuto, il bollo si paga solo al momento del rimborso o del riscatto.

L'intermediario comunque è tenuto **al 31 dicembre** di ogni anno a procedere alla **determinazione dell'imposta in considerazione della situazione complessiva dell'intestatario rispetto alla Compagnia Assicurativa (e non alla singola polizza)**, calcolandola sull'effettivo valore di rimborso o di riscatto di fine anno. L'imposta va calcolata, anche per le frazioni di anno.



Esempio 1 :

se il 1° **GENNAIO del 2012** abbiamo sottoscritto una polizza unit di € **25.000** e ne chiediamo il riscatto al 1° luglio 2015 pagheremo il bollo di competenza per il 2012, il 2013, il 2014 e 6 mesi del 2015.

	Valore lordo al 31/12/2012	Valore lordo al 31/12/2013	Valore lordo al 31/12/2014	Valore di riscatto al 1/07/2015
	25.000x 0,1% = € 25	26.000*x0,15%	27.000*X0,20%	28.000*X0,20% X181**/365
Importo imposta dovuta	€ 34,20 (importo minimo)	€ 39	€ 54	€ 28

Totale imposta di bollo accumulata € 34,20 + 39 + 54 + 28 = 155,20

* L'incremento del rendimento di € 1.000 per ciascun anno è chiaramente virtuale (di fantasia) ed adottato per semplificare la comprensione dei conteggi.

** 181/365 gg di investimento per anno 2015

N.B. L'esempio è calcolato secondo le aliquote in vigore al 01/01/2014 così come definite dalla legge di STABILITA' per l'anno in corso.



Esempio 2 :

Contraente titolare di due contratti assicurativi per la stessa Compagnia soggetti a imposta di bollo

	al 31/12/2012		al 31/12/2013		al 31/12/2014	
	valore polizza	Calcolo imposta	Valore polizza	Calcolo imposta	Valore polizza	Calcolo imposta
Polizza 1	16.000	$16.000 \times 0,1\% = \text{€ } 16$	17.000*	$17000 \times 0,15\% = \text{€ } 25,5$	18.000*	$18.000 \times 0,20\% = \text{€ } 36$
Polizza 2	17.000	$17.000 \times 0,1\% = \text{€ } 17$	18.000*	$18000 \times 0,15\% = \text{€ } 27$	19.000*	$19.000 \times 0,20\% = \text{€ } 38$
Totale		(34,20)** € 33		€ 52,5		€ 74

* L'incremento del rendimento di € 1.000 per ciascun anno è chiaramente virtuale (di fantasia) ed adottato per semplificare la comprensione dei conteggi.

** **Per l'anno 2012**, essendo l'importo complessivo dell'imposta inferiore al minimo, si pagherà comunque **€ 34,20**.

Se entrambe le polizze fossero riscattate al 31/12/2014 il totale dell'imposta di bollo da trattenere sarebbe pari a **$34,20 + 52,5 + 74 = 160,7$**

2.8 La fiscalità degli strumenti di previdenza integrativa

La deducibilità dei versamenti

E
Deducibilità
Versamenti

Deducibilità
→ Possibilità di dedurre fino a € 5.164,57

Dal 01/01/2007, relativamente a quanto versato nelle forme di previdenza complementare (FPA, PIP e Fondi negoziali)

Si possono dedurre dal proprio reddito complessivo contributi fino a 5.164,57€ annui (complessivamente, tra il contributo del lavoratore e l'eventuale contributo dell'azienda; il TFR non rientra nell'importo deducibile in quanto reddito non ancora tassato)

Un ulteriore possibilità di deducibilità: i “familiari a carico”

Chi sono:

→ Condizione legate al reddito: **fino a € 2.840,51**

→ Condizione legata al rapporto di parentela (art. 433 c.c.): **coniuge e figli, anche se non conviventi; genitori, fratelli, generi, suoceri, solo se conviventi**



Copyright

Un’ulteriore possibilità di deducibilità: i “familiari a carico”

Aderente: il “familiare a carico”

(contraente, assicurato e beneficiario nella previdenza complementare coincidono sempre nella figura dell’aderente, che in questi casi è il “familiare a carico”)

Deducibilità fiscale:

→ **sulla posizione fiscale del “familiare a carico”, fino a capienza di reddito** (Es: il familiare a carico ha un reddito di € 2.000; versa in un Pip € 3.000; € 2.000 potranno essere dedotti dal suo reddito, in pratica senza vantaggi fiscali essendo nella fascia di no tax area; solo gli ulteriori € 1.000 potranno dedotti dalla persone di cui risulta fiscalmente a carico)

→ **a beneficio della posizione del “capofamiglia” per la restante quota.....**

..... sempre all’interno del suo limite complessivo (per il “capofamiglia”) di € 5.164,57



Copyright

La tassazione dei rendimenti

T

**Tassazione
Rendimenti**

**Tassazione con “cedolare secca” dell’
11% (11,5% per il 2014) sul risultato lordo di
ciascun periodo d’imposta**

Le forme di previdenza integrativa sono soggette ad “imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito” nella misura dell’11% (11,5% per l’anno 2014), trattenuta periodo per periodo direttamente dalla forma di previdenza integrativa, sui rendimenti lordi maturati in ciascun periodo di imposta ...

... con una tassazione di favore rispetto a quella prevista per molte altre forme di investimento (per la gran parte della quali dal 1 luglio 2014 si applica un’aliquota del 26%)

Senza più alcuna differenza tra capitale e rendita, sulle prestazioni (con esclusione di quanto riferibile ai rendimenti, già tassati nella fase di accumulo, e agli eventuali premi non dedotti) viene prevista:

- Una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota 15% uguale per capitale e rendita (esente da addizionali regionali e comunali)**
- Con uno "sconto" dello 0,3% per ogni anno eccedente i 15 di permanenza per un periodo massimo di ulteriori 20 anni**
- Lo "sconto" massimo previsto è del 6%, in tal caso, dopo 35 anni, l'aliquota diminuisce fino al 9%**

LA TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI

IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE:

**SE SI DEDUCE UNA CONTRIBUZIONE...
...VIENE TASSATA LA PRESTAZIONE**

e viceversa

**LA PRESTAZIONE CONSEGUENTE
A UNA CONTRIBUZIONE NON DEDOTTA
NON DEVE ESSERE TASSATA**

N.B. Per le contribuzioni non dedotte, l'aderente deve comunicare alla forma pensionistica complementare la mancata deduzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo

Esempio sulla tassazione finale

<i>Parte del montante derivante da versamenti dedotti</i>	€ 85.000
<i>Parte del montante derivante dai rendimenti finanziari</i>	€ 10.000
<i>Parte del montante derivante dai versamenti non dedotti</i>	€ 5.000
<i>Montante finale</i>	€ 100.000
<i>Parte del montante ritirabile sotto forma di capitale</i>	€ 50.000
<i>Parte ritirata sotto forma di capitale già tassata o non dedotta (€ 15.000/2)</i>	€ 7.500
<i>Importo ritirato “in capitale” soggetto a tassazione</i>	€ 42.500

La rendita sarà invece tassata, volta per volta, al momento dell'erogazione, con la medesima aliquota fiscale 169



Copyright

Come si è modificata la tassazione sulla previdenza integrativa per chi ha aderito prima del 31/12/2006

Tassazione «Pro Rata»	Prestazione pensionistica sotto forma di capitale Non viene tassata la quota di capitale relativa ai rendimenti (già tassati per maturazione nella fase di accumulo) ed agli eventuali contributi non dedotti (comunicati alla Compagnia nei tempi previsti dalla norma).	Prestazione pensionistica sotto forma di rendita Non viene tassata la quota di rendita relativa ai rendimenti (già tassati per maturazione nella fase di accumulo) ed agli eventuali contributi non dedotti (comunicati alla Compagnia nei tempi previsti dalla norma).
Parte prestazione relativa a importi maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Tassazione separata effettuata direttamente dalla Compagnia con metodo di calcolo simile a quello con il quale le Aziende tassano provvisoriamente in acconto il TFR liquidato ai propri dipendenti A seguito di quanto previsto dal DLgs 252/2005 <u>questa tassazione è da considerarsi come definitiva</u> , non essendo più previsto il ricalcolo (sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti) da parte dell'Amministrazione Finanziaria	Nessuna ritenuta da parte della Compagnia Imponibile annualmente ai fini IRPEF (entra a fare parte della base imponibile sulla quale l'aderente paga l'imposta progressiva a scaglioni)
Parte prestazione relativa ad importi maturati dal 01/01/2007	Tassazione a titolo di imposta da parte della Compagnia con aliquota del 15% che si riduce di uno 0,3% per ogni anno di adesione superiore a 15 (aliquota minima 9%)	Tassazione a titolo di imposta da parte della Compagnia con aliquota del 15% che si riduce di uno 0,3% per ogni anno di adesione superiore a 15 (aliquota minima 9%)
<p>N.B. Nel caso delle adesioni collettive a Fondi Chiusi e Fondi Aperti, già possibili prima del 2001, un ulteriore «pro rata», con regole ancora differenti, vale per quanto maturato al 31/12/2000</p> <p>N.B.2 Se le prestazioni pensionistiche sono ricevute sotto forma di rendita, l'eventuale rivalutazione dell'importo della rendita, successiva al momento del pensionamento, viene tassata con la stessa imposta sostitutiva (aliquota dal 12,5% al 26%, a seconda della percentuale di investimento in titoli di stato) prevista per i rendimenti delle polizze vita</p>		

2.9 La fiscalità degli strumenti assicurativi sottoscritti dalle aziende

La deducibilità del costo delle polizze dal reddito d'impresa

Non esiste, naturalmente, una norma che definisca quali, tra le polizze sottoscrivibili da un'impresa a suo beneficio, siano deducibili o meno dal reddito d'impresa.

Non esiste un elenco del genere !

Infatti si applica anche alle polizze assicurative quella che è una regola generale che riguarda la deducibilità dei costi nell'esercizio d'impresa, evidenziata dall'art 109 comma 5 del TUIR:

«Le spese e gli altri componenti negativi **sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi** o altri proventi che concorrono a formare reddito...”



I concetti di “inerenza” e “congruità”

Nella norma riportata assumono importanza fondamentale i concetti di **“INERENZA”** e **“CONGRUITÀ”**

*“le spese e gli altri componenti negativi...sono deducibili **SE*** e **NELLA MISURA IN CUI**** si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi...”*

*Il **“SE”** è riconducibile al concetto di **“INERENZA”**. Un costo è da considerarsi “inerente” tutte le volte che sussista un rapporto funzionale tra il costo stesso e un ricavo effettivo o potenziale”

** Il **“NELLA MISURA IN CUI”** costituisce il principio per il quale ci deve essere un rapporto di “proporzione” (di **“CONGRUITÀ”**, di “consonanza”) tra il costo sostenuto e i ricavi effettivi o potenziali prodotti dallo stesso



La deducibilità del costo delle polizze dal reddito d'impresa

Per fare un esempio,

Potremmo considerare inerente il premio una polizza incendio pagata dall'azienda per assicurare il capannone ed il suo contenuto

.....



Mentre certamente non è inerente il premio per una polizza incendio pagata dall'azienda per assicurare la villa al mare dell'imprenditore



EXTRA

La deducibilità del costo delle polizze dal reddito d'impresa

Per i premi di assicurazione relativi a **beni la cui deducibilità è limitata si applicano norme particolari.**

Ci riferiamo, ad esempio, ai premi di assicurazione relativi a polizze per responsabilità civile auto o per incendi e furti sui veicoli aziendali.

Tali costi sono deducibili con le stesse regole e nelle stesse misure previste per la deducibilità dei costi di acquisto dei veicoli (art.164 TUIR).



La deducibilità del costo delle polizze dal reddito d'impresa

Per quanto riguarda, invece, i premi per le polizze caso «vita» (o di contenuto finanziario) con beneficiaria l'azienda, si tratta a tutti gli effetti di una forma di investimento (alla stregua dell'acquisto di titoli di stato o dell'accantonamento in un conto di deposito) e come tali non rappresentano un costo deducibile.

I proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa e come tali vanno trattati fiscalmente.

Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva da parte della Compagnia Assicuratrice.

Per quanto riguarda le polizze t.c.m. e i.p. con contraente l'azienda, assicurato un uomo chiave (c.d. «key man») e beneficiaria l'azienda si rimanda al capitolo 3.5.1

Infine per quanto riguarda le polizze con contraente l'azienda e beneficiari i dipendenti o gli amministratori si rimanda al capitolo 3.5.2 e seguenti

Riassunto «in pillole» della fiscalità per le polizze contraente l'azienda

Tipo di polizza	Fiscalità dei premi	Fiscalità dei rimborsi
<p>Polizza danni contraente azienda; assicurato un bene aziendale (funzionale a creare reddito); beneficiaria azienda (esempio polizza incendio con assicurato un capannone)</p>	<p>In linea generale, il premio è da considerarsi deducibile in quanto costo «inerente» all'attività d'impresa. E' necessario inoltre rispettare il concetto di «congruità».</p> <p>Alcune eccezioni con regole particolari – (vedi veicoli)</p>	<p>A seconda dei casi, ricavi o sopravvenienze attive (cmq una componente positiva nel reddito d'impresa)</p>
<p>Polizze T.c.m./i.p.; (puro rischio); contraente società; assicurato il keyman; beneficiaria società</p>	<p>Per la dottrina prevalente è da considerarsi un costo deducibile in quanto «inerente». Da rispettarsi la «congruità».</p> <p>Per approfondimenti e distinguo si veda capitolo 3.5.1</p>	<p>Sopravvenienza attiva</p>
<p>Polizze caso vita / finanziarie / capitalizzazioni / etc – Contraente e beneficiaria l'azienda</p>	<p>Sono da considerarsi come degli investimenti ed in quanto tali non rappresentano un costo deducibile</p>	<p>Gli eventuali proventi rappresentano reddito per l'impresa (che pagherà, quando dovuto, IRES/IRPEF/IRAP, a seconda del tipo d'impresa). Per questo motivo la Compagnia non applica imposta sostitutiva.</p>
<p>Polizze pagate dall'azienda e con beneficiari i lavoratori (dipendenti/collaboratori/amministratori) e loro eredi</p>	<p>Sono benefit e dunque deducibili in quanto compenso. Imponibili dal punto di vista previdenziale (azienda e lavoratore). Imponibili fiscalmente (IRPEF) per il lavoratore in quanto compenso.</p> <p>Ci sono alcune eccezioni (ad esempio infortuni professionali; casse sanitarie, previdenza integrativa). Per approfondimenti si</p>	<p>A seconda del tipo di polizza. Per approfondimenti si veda capitolo 3</p>

3.1 TARGET LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi



Copyright

Chi intendiamo per Lavoratori Autonomi ?

Il lavoro autonomo è definito dall'art. 2222 del Codice Civile, che indica, quale lavoratore autonomo, **colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.**

A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume **un'"obbligazione di risultato"** e non di mezzi: egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati.

Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinari tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere **obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto.**



Copyright

Chi intendiamo per Lavoratori Autonomi ?

Nel lavoro autonomo si distinguono due categorie principali:



1) SVOLGONO PRESTAZIONI DI TIPO PREVALENTEMENTE MANUALE:

Tra questi vanno considerati:

- **i commercianti,**
 - **gli artigiani,**
 - **gli agricoltori-allevatori**
- e, in generale, quelli che la legge considera **piccoli imprenditori.**

In questo corso di formazione ci occuperemo in modo particolare di questo target.

2) SVOLGONO PRESTAZIONI DI TIPO INTELLETTUALE:

I «liberi professionisti»

- «**ordinistici**», dotati di un albo che richiede un esame di accesso alla professione (Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Medici, Farmacisti, etc.)
- «**non ordinistici**», per i quali non è richiesta l'iscrizione di un albo ed un esame di accesso (Grafici, Informatici, Pubblicitari, Personal Trainer; etc)

Chi intendiamo per Lavoratori Autonomi ?

ARTIGIANI

Sono coloro che svolgono un'attività con **carattere di professionalità e di prevalenza**.

“Artigiano è l'imprenditore che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e svolgendo in misura prevalente, anche manualmente, il processo

produttivo” (dalla legge quadro n° 433 del 8/8/1985 per l'artigiano).

L'attività artigiana prevede principalmente:

- la **produzione di beni** (alimenti, tessili, mobili, etc)
- o la **prestazione di servizi** (elettricisti, idraulici, tappezziere, taxisti, parrucchieri, etc) **ad esclusione delle attività agricole o commerciali.**

COMMERCianti

Si definiscono “commercianti” quegli operatori economici che, **in modo professionale, acquistano dei beni o dei servizi per poi rivenderli**, così come essi sono (oppure dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni o trattamenti abitualmente praticati), con lo scopo di realizzare, da tale attività, un lucro.

Sono titolari o gestori di **un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro** e quello dei componenti della famiglia o coadiutori e **che operano nei settori del commercio, terziario e turismo.**

LAVORATORI AGRICOLI

• **coltivatori diretti**, cioè dei piccoli imprenditori dediti alla coltivazione manuale dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e attività connesse;


• **imprenditori agricoli professionali (Iap)**, intesi come tali quegli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni di terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come coltivatori diretti;

• **coloni e mezzadri**, cioè coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria colonia e soccida (*ma questi sono in via di estinzione perché i contratti sono vietati dal 1982*).

Le principali linee di indirizzo


Quali sono oggi le principali esigenze assicurative di un lavoratore autonomo:

Esigenze di tutela dei propri beni aziendali




Polizze furto;
Polizze incendio;
Polizze trasporti;
Polizze intemperie (agricoltori);
Polizze bestiame (agricoltori);

Esigenze di tutela della responsabilità civile legata alla propria attività




Polizze responsabilità civile verso terzi;
Polizze responsabilità civile verso i dipendenti;
Polizze responsabilità civile prodotto;

Esigenze di protezione della persona e della famiglia rispetto a morte/invalidità/inabilità



Polizze caso morte;
Polizze infortuni (I.P. – I.T. – Diarie – etc);
Polizze I.P. malattia;
Polizze rimborso spese mediche;

Esigenze di tutela del proprio futuro pensionistico e di gestione del proprio patrimonio



Previdenza integrativa (PIP);
Altre forme di accantonamento vita

Copyright

Le principali linee di indirizzo

La logica di **un'offerta integrata a 360° rispetto alle esigenze assicurative di un lavoratore autonomo**, mira dunque a proporre una consulenza ad hoc che porti alla copertura:

-Sia dei rischi specifici legati alla propria attività imprenditoriale (che sono estremamente diversi e variegati a seconda delle caratteristiche dell'attività stessa . In questo corso approfondiremo maggiormente le esigenze degli Artigiani e l'offerta a loro riservata da Reale – Mondo Artigiani – vedi capitolo 2.4)

-Sia dei rischi personali (e «famigliari») attinenti alla salute del lavoratore autonomo, per motivi professionali o extra-professionali (che sono collegati alle scarse coperture offerte da INPS/INAIL, approfondite nel capitolo 2.3)

-Sia dei rischi collegati al ritrovarsi, al momento della quiescenza, con una pensione INPS troppo ridotta per mantenere il tenore di vita (acuiti dalle ultime riforme delle pensioni, ricordate nei sui aspetti principali nel capitolo 2.2)



Copyright

3.1 TARGET LAVORATORI AUTONOMI

**Le scoperture protection
(morte/invalidità/salute)**



Copyright

La previdenza obbligatoria ed il welfare

E' un'idea abbastanza diffusa che,
per i casi più sfortunati

quanto meno per quei lavoratori che stanno pagando i contributi

.... siano previste delle coperture di un certo rilievo tali da non mettere in assoluta difficoltà economica i familiari del defunto



non è così

Le tutele finanziate dai contributi obbligatori e dal welfare sono davvero minime e assolutamente insufficienti a garantire ai familiari il mantenimento del tenore di vita



Copyright

La previdenza obbligatoria ed il welfare

Sarà necessario considerare il numero di anni di contribuzione, l'entità della contribuzione stessa ed il fatto che abbia eventualmente già raggiunto o meno il diritto ad una pensione di vecchiaia o di anzianità.

Infatti:

- ✓ Nella maggior parte dei casi, se il defunto aveva **solo pochi anni** di contribuzione non lascerà **nessuna rendita** ma, eventualmente, solo una forma di restituzione dei contributi versati
- ✓ Se il defunto aveva **almeno n. anni** di contribuzione lascerà, esclusivamente ai familiari che ne hanno diritto, una **rendita commisurata alla sua situazione contributiva**.
E' la così detta «**pensione indiretta**»
- ✓ Se il defunto stava già **percependo una pensione** lascerà, esclusivamente ai familiari per i quali è previsto questo diritto, una **percentuale della pensione che stava percependo**. E' la così detta «**pensione di reversibilità**»



INPS: PENSIONE AI SUPERSTITI

(dipendenti; autonomi e gestione separata)

Alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato, l'INPS eroga una PENSIONE AI SUPERSTITI:

Le due possibili alternative sono:

- **Pensione di reversibilità**: il lavoratore deceduto era già titolare di una pensione
- **Pensione indiretta**: il lavoratore deceduto aveva maturato almeno 15 anni di contributi previdenziali (in qualsiasi epoca) oppure era assicurato da **almeno 5 anni** di cui 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte



Copyright

La pensione INPS ai superstiti

Le quote di pensione spettanti ai superstiti

Nel caso della pensione indiretta, le quote dovute ai superstiti dell'assicurato vengono calcolate sul valore della pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell'eventuale integrazione al trattamento minimo, se dovuta

Beneficiario	Percentuale
Coniuge	60%
Coniuge con un figlio	80%
Coniuge con due o più figli	100%
Un solo figlio	70%
Due figli	80%
Tre o più figli	100%

N.B. I **figli** hanno diritto fin tanto che **minori** o fino a 21 anni se studenti di scuole secondarie (e «a carico») o fino a 26 anni se studenti universitari (e «a carico»)

N.B. 2 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/1999, ha stabilito che i nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti vanno equiparati ai figli se non sono economicamente autosufficienti e sono a totale carico del defunto.

Copyright



La pensione INPS ai superstiti

..... continua

Le quote di pensione spettanti ai superstiti

SOLO IN ASSENZA DI CONIUGE, DEI FIGLI E DEI NIPOTI AVENTI DIRITTO:

Beneficiario	Percentuale
Un genitore	15%
Due genitori	30%
Fratelli e/o sorelle	15% per ogni fratello/sorella

N.B. I genitori e i **fratelli/sorelle** hanno diritto a queste percentuali di pensione ai superstiti solo nei seguenti (rari) casi:

-Per i *genitori* e per i soggetti ad essi equiparati: che non vi siano coniuge/figli/nipoti con diritto alla pensione; che abbiano compiuto il 65° anno di età; che non siano titolari di altra pensione; che risultino essere a carico del dante causa;

-Per i *fratelli e le sorelle*: che non vi siano coniuge/figli/nipoti/genitori con diritto alla pensione; e che sussistano le condizioni della vivenza a carico del defunto e dell'inabilità al lavoro.

Copyright



La pensione INPS ai superstiti

Nel caso in cui il superstite sia titolare di altri redditi, la pensione viene ridotta nelle seguenti proporzioni:

Reddito superstite	Percentuale di riduzione della pensione
Reddito < € 19.321,77	-
€ 19.321,77 < Reddito < € 25.762,36	25%
€ 25.762,36 < Reddito < € 32.202,95	40%
Reddito > € 32.202,95	50%

N.B. Queste soglie vengono riviste ogni anno tenendo conto dell'inflazione

N.B. 2 La riduzione non viene applicata nel caso in cui la pensione spetti anche a figli minori, studenti o inabili



Copyright

La pensione INPS ai superstiti

Mentre nel caso della pensione di reversibilità il valore da prendere a riferimento per calcolare le percentuali di spettanza ai superstiti è quello della pensione che veniva effettivamente erogata al defunto,

.....

... **nel caso delle pensioni indirette** (che sono quelle che ci interessano molto di più dal punto delle carenze da coprire assicurativamente) per calcolare la base di calcolo (da moltiplicare per le percentuali dovute ai superstiti), **conta la storia contributiva del defunto ed il relativo metodo di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo).**

Per gli iscritti alla previdenza obbligatoria INPS dopo il 1996, trovandosi interamente **nel «sistema contributivo»:**

- La base di calcolo della pensione indiretta è **particolarmente bassa**
- Per i superstiti, anche se privi di reddito, sul calcolo della pensione indiretta **non è prevista neanche l'integrazione al minimo**



Copyright

La pensione INPS ai superstiti

Qualche esempio di calcolo della pensione indiretta nel caso di decesso di un **lavoratore autonomo**:

Professione del de cuius	Età del de cuius	Reddito lordo del de cuius	Numero di anni di contributi	Familiari beneficiari	Pensione indiretta annua lorda totale	% rispetto al reddito
Artigiano	50	30.000	30	Coniuge (senza reddito) e due figli	€ 11.595	38,6%
Commerciante	38	27.000	17	Coniuge (senza reddito) e un figlio	€ 3.271	12,1%
Artigiano	27	16.000	7	Coniuge (senza reddito) e un figlio	€ 855	5,3%

Fonte : calcoli Epheso

Copyright



Anche nell'ambito **dell'invalidità permanente le coperture previste** dalla contribuzione obbligatoria e dal welfare pubblico **sono del tutto insufficienti** a garantire il tenore di vita del lavoratore e della sua famiglia e le spese spesso direttamente imputabili all'invalidità stessa



Anche per l'invalidità permanente, il livello di coperture dipendono dalla tipologia lavorativa/contrattuale del lavoratore e dalla relativa contribuzione ad una forma di previdenza obbligatoria:

LAVORATORE DIPENDENTE e assimilato = regole INPS

AUTONOMO (Artigiano, Commerciante, Agricolo) = regole INPS

LIBERO PROFESSIONISTA con ordine/cassa = regole specifiche singola Cassa di Previdenza (Cassa Forense per gli Avvocati, Empam per i Medici, Inarcassa per Ingegneri e Architetti, etc)

Inoltre, i Lavoratori Dipendenti (e assimilati), gli Artigiani ed i Lavoratori Agricoli hanno una serie di tutele specifiche per l'invalidità di natura professionale sulla base dei contributi pagati all'**INAIL**

Infine anche chi non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria ha una serie di tutele minime di tipo assistenziale grazie alla pensione di «invalidità civile»



Copyright

1) L'INPS E LA «PENSIONE DI INABILITA'» (INVALIDITA' 100%)

La pensione di inabilità spetta ai lavoratori iscritti all'INPS affetti da un'infermità fisica o mentale, contratta sia in ambito lavorativo che extra lavorativo, che provochi un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.



Copyright

I **requisiti** per avere diritto alla pensione di inabilità:

- L'infermità deve essere accertata da medici dell'INPS e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro
- L'anzianità contributiva deve essere pari ad almeno 5 anni di assicurazione dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione di inabilità
- Mentre si percepisce la pensione non può essere svolta alcuna attività lavorativa



L'importo della pensione di inabilità

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- **misto** (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- **contributivo**, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012



Copyright

Non cumulabilità con rendita INAIL

Dal 1 settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita eventualmente erogata dall'INAIL per infortunio o malattia professionale.

Qualora, però, la rendita INAIL fosse inferiore alla pensione INPS, l'INPS sarebbe obbligato a liquidare la differenza tra le due prestazioni.



Copyright

2) L'INPS «ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'» (INVALIDITA' PERMANENTE > 2/3)

L'assegno ordinario di invalidità è un intervento previsto dall'INPS nel caso di invalidità parziale molto grave:

«Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo» (ossia oltre il 66%)



Copyright

I **requisiti** per poter avere il diritto all'assegno ordinario di invalidità:

- Infermità fisica o mentale accertata da medici dell'INPS e tale da provocare una riduzione permanente di almeno due terzi della capacità di lavoro
- Anzianità assicurativa e contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione
- Non è necessario abbandonare l'attività lavorativa ma in presenza di redditi da lavoro l'importo dell'assegno viene ridotto del 25% o del 50%, a seconda dei livelli di reddito



Copyright

L'assegno INPS di invalidità

L'assegno di invalidità ha una validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, dopodichè diventa definitivo.

L'assegno è calcolato con un criterio analogo a quello delle pensioni, ovvero con metodo misto o contributivo, a seconda dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Come per l'assegno di inabilità, anche l'assegno di invalidità non è cumulabile con un'eventuale rendita erogata dall'INAIL e l'INPS sarebbe chiamato ad erogare solo la differenza tra le due prestazioni.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario di invalidità è convertito in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia i requisiti contributivi e cessi la propria attività di lavoro.



Copyright

Le pensioni di invalidità erogate dall'INPS

Qualche esempio di calcolo della pensione di invalidità di un
lavoratore autonomo:

Professione	Età	Reddito lordo	Numero di anni di contributi	Invalidità < 2/3 Importo annuo	Invalidità > 2/3 Importo annuo	100% (inabilità) Importo annuo
Artigiano	50	30.000	30	0	€ 11.595	€ 14.193 + € 5.991*
Commerciante	38	27.000	17	0	€ 4.089	€ 9.482 + 5.991*
Artigiano	27	16.000	7	0	€ 1.068	€ 5.898 + 5.991*

Fonte : calcoli Epheso

* € 5.991 si riferiscono all'indennità di accompagnamento che potrebbe essere riconosciuta



Copyright

Nell'ambito delle tutele garantite dal sistema pubblico ai lavoratori un ruolo importante è giocato dall'**INAIL**.

L'INAIL tutela il lavoratore dai danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa.

Agli obblighi assicurativi sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano **lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati**, in qualunque settore essi operino, nell'ambito di attività che la legge individua come rischiose (le attività considerate rischiose sono considerate tali secondo un'accezione estremamente estensiva del termine).

Gli **artigiani** ed i lavoratori autonomi che operano nel **settore agricolo** sono tenuti ad assicurare anche se stessi, oltre che i propri collaboratori.



Copyright

L'INAIL non assicura:

- ➔ **I LIBERI PROFESSIONISTI** (tranne i **MEDICI RADIOLOGI**)
- ➔ **Iscritti alla gestione COMMERCianti** (con delle eccezioni, ad esempio in alcuni casi se amministratori di società di capitali)



Copyright

INAIL: il premio assicurativo

Nel caso dei lavoratori autonomi, il costo dell'assicurazione è a carico dell'artigiano o del lavoratore autonomo del settore agricolo.

Fermo restando che il calcolo del costo della copertura assicurativa tiene conto della pericolosità della lavorazione svolta, si fa riferimento a delle «retribuzioni convenzionali»

Per i lavoratori dipendenti vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (l'istituto eroga comunque le prestazioni anche nell'eventualità in cui il datore di lavoro non fosse in regola con il pagamento del premio).

Questo principio non si applica ai lavoratori autonomi oggetto della copertura.



Copyright

L'INAIL offre una serie di prestazioni ai propri assicurati.

Le principali sono:

- ✓ **INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA**
- ✓ **INDENNIZZO PER LA MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICOFISICA (DANNO BIOLOGICO) E PER LE SUE EVENTUALI CONSEGUENZE PATRIMONIALI (per eventi successivi al 25 luglio 2000)**
- ✓ **ALTRI ASSEGNI E INTEGRAZIONI di varia natura**



Copyright

INAIL: le prestazioni per inabilità temporanea

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Nei casi di inabilità dovuta da **infortunio o malattia professionale** e che comporti **l'astensione dal lavoro per più di tre giorni**, l'INAIL paga un'indennità giornaliera.

L'indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione clinica.

L'indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. Nel caso di alcune tipologie di lavoratori (come, ad esempio, gli artigiani), per il calcolo si prendono a riferimento delle retribuzioni «convenzionali».

La prestazione è soggetta ad imposizione IRPEF in quanto reddito sostitutivo del reddito normalmente prodotto.



Copyright

INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

Indennizzo da menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e sue conseguenze patrimoniali: INVALIDITA' PERMANENTE

Il Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha introdotto nell'assicurazione obbligatoria INAIL, per gli eventi successivi al 25 luglio 2000, la valutazione del "danno biologico permanente", definito come "lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona".

Le menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale vengono indennizzate, quindi, in termini di danno biologico e danno patrimoniale.

I requisiti per avere diritto alla prestazione sono:

- causa lavorativa dell'infortunio o della malattia
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%



Copyright

INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate in base a:

- ➔ **tabella delle menomazioni**
- ➔ **tabella dell'indennizzo del danno biologico**

Le prestazioni consistono in:

- **Un indennizzo in **capitale** se il grado di menomazione è **pari o superiore al 6% e inferiore al 16%****
- **Un indennizzo in **rendita** se il grado di menomazione è **pari o superiore al 16%****



Copyright

INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

Nel caso di indennizzo in capitale, oggetto dell'indennizzo è il solo danno biologico.

Nel caso di indennizzo in rendita, la rendita stessa viene integrata, per il ristoro delle conseguenze patrimoniali, di una ulteriore quota commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione percepita ed al coefficiente individuato nell'apposita “tabella dei coefficienti”.



Copyright

INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

Riassumendo:

Il tipo di indennizzo viene stabilito in base al grado di menomazione subito.

Grado di menomazione	Indennizzo
Inferiore al 6%	Nessuno
Dal 6% al 15%	Danno biologico: in capitale Danno patrimoniale: nessuno
Dal 16% al 100%	Danno biologico: in rendita Danno patrimoniale: in rendita



Copyright

INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO

Indennizzo in capitale (Euro)

MASCHI

(Tabella A)

Grado %	Punto INAIL	Fasce di età										
		Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	826,33	4.957,98	4.710,08	4.462,18	4.214,28	3.966,38	3.718,49	3.470,59	3.222,69	2.974,79	2.726,89	2.478,99
7	877,98	6.145,86	5.838,57	5.531,27	5.223,98	4.916,69	4.609,40	4.302,10	3.994,81	3.687,52	3.380,22	3.072,93
8	929,62	7.436,96	7.065,11	6.693,26	6.321,42	5.949,57	5.577,72	5.205,87	4.834,02	4.462,18	4.090,33	3.718,48
9	981,27	8.831,43	8.389,86	7.948,29	7.506,72	7.065,14	6.623,57	6.182,00	5.740,43	5.298,86	4.857,29	4.415,72
10	1.032,91	10.329,10	9.812,65	9.296,19	8.779,74	8.263,28	7.746,83	7.230,37	6.713,92	6.197,46	5.681,01	5.164,55
11	1.136,21	12.498,31	11.873,39	11.248,48	10.623,56	9.998,65	9.373,73	8.748,82	8.123,90	7.498,99	6.874,07	6.249,16
12	1.239,50	14.874,00	14.130,30	13.386,60	12.642,90	11.899,20	11.155,50	10.411,80	9.668,10	8.924,40	8.180,70	7.437,00
13	1.342,79	17.456,27	16.583,46	15.710,64	14.837,83	13.965,02	13.092,20	12.219,39	11.346,58	10.473,76	9.600,95	8.728,14
14	1.446,08	20.245,12	19.232,86	18.220,61	17.208,35	16.196,10	15.183,84	14.171,58	13.159,33	12.147,07	11.134,82	10.122,56
15	1.549,37	23.240,55	22.078,52	20.916,50	19.754,47	18.592,44	17.430,41	16.268,39	15.106,36	13.944,33	12.782,30	11.620,28

FEMMINE

(Tabella B)

Grado %	Punto INAIL	Fasce di età										
		Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	903,80	5.422,80	5.151,66	4.880,52	4.609,38	4.338,24	4.067,10	3.795,96	3.524,82	3.253,68	2.982,54	2.711,40
7	955,45	6.688,15	6.353,74	6.019,34	5.684,93	5.350,52	5.016,11	4.681,71	4.347,30	4.012,89	3.678,48	3.344,08
8	1.007,09	8.056,72	7.653,88	7.251,05	6.848,21	6.445,38	6.042,54	5.639,70	5.236,87	4.834,03	4.431,20	4.028,36
9	1.058,74	9.528,66	9.052,23	8.575,79	8.099,36	7.622,93	7.146,50	6.670,06	6.193,63	5.717,20	5.240,76	4.764,33
10	1.110,38	11.103,80	10.548,61	9.993,42	9.438,23	8.883,04	8.327,85	7.772,66	7.217,47	6.662,28	6.107,09	5.551,90
11	1.213,67	13.350,37	12.682,85	12.015,33	11.347,81	10.680,30	10.012,78	9.345,26	8.677,74	8.010,22	7.342,70	6.675,19
12	1.316,97	15.803,64	15.013,46	14.223,28	13.433,09	12.642,91	11.852,73	11.062,55	10.272,37	9.482,18	8.692,00	7.901,82
13	1.420,26	18.463,38	17.540,21	16.617,04	15.693,87	14.770,70	13.847,54	12.924,37	12.001,20	11.078,03	10.154,86	9.231,69
14	1.523,55	21.329,70	20.263,22	19.196,73	18.130,25	17.063,76	15.997,28	14.930,79	13.864,31	12.797,82	11.731,34	10.664,85
15	1.626,84	24.402,60	23.182,47	21.962,34	20.742,21	19.522,08	18.301,95	17.081,82	15.861,69	14.641,56	13.421,43	12.201,30

N.B. Rispetto a questa tabella, entrata in vigore nel 2000, un Decreto del Ministero della Salute emanato nel 2009 ha previsto una successiva rivalutazione delle rendite nella misura dell'8,68%



Copyright

INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

Il danno biologico è risarcito sulla base di un'apposita tabella definita per legge e che non tiene conto dell'elemento reddituale:

Grado di invalidità accertata	Rendita annua
16	€ 1.033
17	€ 1.136
18	€ 1.240
19	€ 1.343
20	€ 1.446
30	€ 2.531
40	€ 4.132
50	€ 6.197
60	€ 8.263
70	€ 10.071
80	€ 11.620
90	€ 13.170
100	€ 14.719

N.B. Rispetto a questa tabella, entrata in vigore nel 2000, un Decreto del Ministero della Salute emanato nel 2009 ha previsto una successiva rivalutazione delle rendite nella misura dell'8,68%

Copyright



INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

Il danno patrimoniale viene indennizzato tenendo in considerazione il reddito dell'assicurato, il grado di invalidità e un apposito coefficiente riportato nella seguente tabella:

Grado di invalidità accertata	Coefficiente
Da 16% a 20%	0,4
Da 21% a 25%	0,5
Da 26% a 35%	0,6
Da 36% a 50%	0,7
Da 51% a 70%	0,8
Da 71% a 85%	0,9
da 86% a 100%	1,0



Copyright

INAIL: le prestazioni per invalidità permanente

La formula per il calcolo della rendita per il danno patrimoniale è la seguente:

Rendita annua = **Retribuzione** X Grado di inv. X Coefficiente

Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dal soggetto (entro i limiti, sia nel minimo che nel massimo, previsti e via via aggiornati – attualmente, settore industria, i limiti minimi e massimi sono di € 15.514,80 e € 28.813,20).

Per gli artigiani la retribuzione presa a riferimento è una **retribuzione convenzionale**, pari a quella minima degli altri lavoratori, **attualmente € 15.514,80**

Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è attualmente fissata in € 23.414,89



Copyright

I principali limiti delle tutele INAIL

- 1) L'INAIL **non assicura alcune categorie**: ad es. i commercianti titolari di ditta individuali
- 2) Per sua natura, l'INAIL interviene **esclusivamente** per sinistri connessi all'**ambito lavorativo** (infortuni extra-professionali non sono mai coperti)
- 3) **Le prestazioni non sono modificabili** e le somme assicurate sono predefinite
- 4) Per le invalidità permanenti pari ad almeno il 16%, la prestazione è necessariamente in rendita, **senza che sia possibile prevedere anche un indennizzo una tantum**
- 5) La prestazione in rendita non è "acquisita" per sempre **ma può essere soggetta a riduzioni o anche ad eliminazione** in conseguenza degli esiti delle visite periodiche
- 6) Il **diritto di rivalsa** lasciato all'INAIL
- 7) **Le prestazioni erogate** dall'INAIL, specialmente nei casi di invalidità più gravi, molto spesso **non sono di importo sufficiente** a garantire il tenore di vita del lavoratore

**LE ESIGENZE ASSICURATIVE
DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

3.2 I LIBERI PROFESSIONISTI



Copyright

Chi intendiamo per Lavoratori Autonomi ?

Nel lavoro autonomo si distinguono due categorie principali:

1) SVOLGONO PRESTAZIONI DI TIPO PREVALENTEMENTE MANUALE:

Tra questi vanno considerati:

- **i commercianti,**
- **gli artigiani,**
- **gli agricoltori-allevatori**

e, in generale, quelli che la legge considera **piccoli imprenditori**

2) SVOLGONO PRESTAZIONI DI TIPO INTELLETTUALE:

I «liberi professionisti»

- «**ordinistici**», (o «**regolamentati**») dotati di un albo che richiede un esame di accesso alla professione (Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Medici, Farmacisti, etc.)
 - «**non ordinistici**», (o «**non regolamentati**») per i quali non è richiesta l'iscrizione ad un albo ed un esame di accesso (Grafici, Informatici, Pubblicitari, Personal Trainer; etc)

Ordini professionali riconosciuti

PROFESSIONE	NUMERO ISCRITTI	REDDITO IMPONIBILE MEDIO	CASSE DI PREVIDENZA
AGENTI DI CAMBIO	28		
AGRONOMI E FORESTALI	20.993	€ 25.000,00	Federazione ENPAIA agronomi e agrtecnici
AGROTECNICI	14.712	€ 23.000,00	Federazione ENPAIA agronomi e agrtecnici
ARCHITETTI	142.035	€ 37.367,00	Cassa nazionale prev. e assist. hgegneri e architetti
ASSISTENTI SOCIALI	37.460		
ATTUARI	874	€ 198.000,00	Ente pluricategoriale di assistenza e previdenza
AVVOCATI	198.041	€ 75.647,00	Cassa nazionale previdenza e assistenza forense
BIOLOGI	30.671	€ 34.512,00	Cassa nazionale previdenza e assistena biologi
CHIMICI	9.978	€ 44.000,00	Ente pluricategoriale di assistenzae previdenza
COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI	112.164	€ 104.000,00	Cassa dottori commercialisti
CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALI			
CONSULENTI DEL LAVORO	27.100	€ 78.760,00	Cassa consulenti del lavoro
FARMACISTI	81.624	€ 133.250,00	Cassa farmacisti
GEOLOGI	15.369	€ 30.000,00	Ente pluricategoriale di assistenzae previdenza
GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI	111.145	€ 35.067,00	Cassa geometri
GIORNALISTI	106.990	€ 37.044,00	Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani
GUIDE ALPINE			
INFERMIERI	379.213	€ 28.500,00	IPASVI
INGEGNERI	213.399	€ 52.628,00	Cassa Nazionale Prev. e assist. hgegneri e architetti
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI	397.456	€ 136.000,00	ENPAM
NOTAI	4.697	€ 327.000,00	Cassa nazionale del notariato
OSTETRICHE	16.000		
PERITI AGRARI	17.671		
PERITI INDUSTRIALI	45.427		Cassa periti industriali
PSICOLOGI	73.535		Cassa psicologi
SPEDIZIONIERI DOGANALI	2.250		
TECNICI RADIOLOGI	23.492		
TECNOLOGI ALIMENTARI			
VETERINARI			Cassa veterinari

I liberi professionisti

Alcune professioni non regolamentate

Addetti alla sicurezza	Esperti informatica	Oftalmologi
Amministratori condominiali	Esperti infortunistica stradale	Operatori della pubblicità
Animatori	Esperti medicina integrate	Operatori finanziari
Art directors	Esperti recupero crediti	Operatori shiatsu
Arte-terapeuti	Esperti reiki	Optometristi
Bibliotecari	Esperti relazioni pubbliche	Osteopati
Biotechnologi	Esperti riflessologia del piede	Patrocinatori stragiudiziali
Bioterapeuti	Esperti yoga	Pedagogisti
Certificatori del personale	Fisioterapisti	Personal trainer
Chinesiologi	Floriterapeuti	Periti liquidatori
Clinical monitor	Fotografi professionisti	Podologi
Comunicatori	Gemmologi	Pranoterapeuti
Consulenti di direzione e organizzazione	Geofisici	Professionisti del coaching
Consulenti di investimento	Geografi	Professionisti web master
Consulenti familiari e coniugali	Giuristi d'impresa	Progettisti architettura d'interni
Consulenti fiscali	Grafici	Programmatore neurolinguistici
Consulenti tecnici	Grafologi	Psicofilosofi
Consulenti tributari	Igienisti industriali	Psicomotricisti
Counselor	Informatici	Pubblicitari professionisti
Economisti ambientali d'impresa	Insegnanti metodo Feldenkrais	Rappresentanti di commercio
Educatori cinofili	Internal auditors	Restauratori/conservatori beni architettonici
Enologi enotecnici	Interpreti	Revisori dei conti
Erboristi	Interpreti e operatori di sordomuti	Royal chartered surveyors
Esperti del temporary management	Manager del marketing	Sociologi
Esperti di aerobica e fitness	Massofisioterapisti	Statistici
Esperti di counselling	Mediatori familiari	Tecniche energetiche corporee
Esperti energie olistiche	Mediatori sistemici	Traduttori/interpreti
Esperti in radioprotezione	Musicoterapeuti	Tributaristi
Esperti in tecnica ortopedica	Naturalisti	Urbanisti
	Naturoigenisti iridologi	Visuristi
	heilpraktiker	
	Naturopati	


Copyright



Le esigenze assicurative del libero professionista


Quali sono oggi le principali esigenze assicurative di un libero professionista:

Esigenze di tutela della responsabilità civile legata alla propria attività




Polizze responsabilità civile verso terzi;

Esigenze di protezione della persona e della famiglia rispetto a morte/invalidità/inabilità



Polizze caso morte;
Polizze infortuni (I.P. – I.T. – Diarie – etc);
Polizze I.P. malattia ed L.T.C.;
Polizze rimborso spese mediche;

Esigenze di tutela del proprio futuro pensionistico e di gestione del proprio patrimonio



Previdenza integrativa (PIP);
Altre forme di accantonamento vita a breve, medio e lungo periodo



Copyright

Le esigenze assicurative del libero professionista

La logica di **un'offerta integrata a 360° rispetto alle esigenze assicurative di un libero professionista**, mira dunque a proporre una consulenza ad hoc che porti alla copertura:

-Sia dei rischi specifici legati alla propria attività, correlati principalmente ai possibili danni arrecati ai clienti (responsabilità civile) e, in alcuni casi, anche alla necessità di tutelare beni funzionali all'attività (uffici, autoveicoli, mezzi tecnici, etc)

-Sia dei rischi relativi alla tutela del reddito familiare rispetto ai casi più gravi (morte/infortuni/malattia) (che sono collegati alle scarse coperture offerte dall'INPS e dalle maggior parte delle Casse)

-Sia dei rischi collegati al ritrovarsi, al momento della quiescenza, con una pensione troppo ridotta per mantenere il tenore di vita (acuiti dalle ultime riforme delle pensioni che hanno riguardato sia l'INPS che la maggior parte delle Casse)



Copyright

**3.2 LE ESIGENZE ASSICURATIVE
DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

**La previdenza dei liberi
professionisti privi di Cassa**



Copyright

La previdenza obbligatoria ed il welfare

Per i liberi professionisti «non ordinistici», per i quali dunque non esiste una specifica Cassa di previdenza, vige l'obbligo di versare i contributi alla Gestione Separata INPS.

Per la previdenza derivante dai contributi versati alla Gestione separata INPS valgono sempre esclusivamente le regole del così detto il «metodo contributivo»

Per quanto riguarda le regole previdenziali INPS (contribuzione, requisiti di pensionamento, calcolo della pensione) si fa riferimento al capitolo 1

**3.2 LE ESIGENZE ASSICURATIVE
DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

**Le coperture previdenziali dei Liberi
Professionisti con Cassa di Previdenza**



Copyright

Liberi professionisti iscritti agli Albi professionali

Come visto, i liberi professionisti che esercitano la propria attività in determinati settori hanno l'obbligo di iscriversi ad un Ordine e al relativo Albo professionale.

Salvo eccezioni, l'iscrizione all'Albo comporta, per un libero professionista di questo tipo, altresì l'obbligo di iscrizione al rispettivo ente di previdenza (le cosiddette CASSE DI PREVIDENZA).

Ciascuna Cassa, che è un ente previdenziale di diritto privato, decide, con regole proprie e specifiche, tra gli altri aspetti:


- **La contribuzione** richiesta al professionista
- **I requisiti** necessari per accedere alle prestazioni pensionistiche previste
- **Le modalità di calcolo e di erogazione delle prestazioni** previdenziali (di anzianità-vecchiaia ed assistenziali)



Copyright

Le più importanti Casse di Previdenza dei Professionisti

Professione	Cassa di previdenza
Avvocati	Cassa Forense
Notai	Cassa del Notariato
Ingegneri e Architetti	Inarcassa
Geometri	Cassa Geometri
Commercialisti	Cassa Dottori Commercialisti
Ragionieri	Cassa Ragionieri
Consulenti del lavoro	Cassa dei Consulenti del lavoro
Veterinari	Enpav
Farmacisti	Enpaf
Medici	Enpam
Biologi	Enpab
Geologi	Epap
Psicologi	Enpap
Infermieri	Enpapi
Agenti di commercio	Enasarco
Giornalisti	Inpgi



Copyright

La «Riforma Fornero» e le “Casse”

La Riforma delle pensioni approvata a dicembre 2011 (c.d. «Riforma Fornero») ha previsto che le Casse Previdenziali, che operano in regime di autonomia, debbano adottare – **entro il termine del 30 settembre 2012 - provvedimenti funzionali all’equilibrio di lungo periodo (50 anni) dei conti** (sostenibilità del rapporto contributi/prestazioni).

Decorso il termine del **30 settembre 2012** senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, la norma prevede che si applichino:

- il **sistema contributivo pro-rata** agli iscritti alle relative gestioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
- un **contributo di solidarietà**, per gli anni **2012 e 2013**, a carico dei pensionati nella misura dell’**1%**.



Copyright

I meccanismi di calcolo nelle “Casse professionali”

Dai risultati presentati nel 2009 dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, era già emerso che una buona parte delle Casse, se non fossero nel frattempo intervenute delle riforme, si sarebbero trovate con bilanci non più sostenibili entro l'arco di previsione di 30 anni (quello che all'epoca si prendeva in considerazione):

Dunque, buona parte di queste Casse in questi anni è intervenuta:

- aumentando i contributi
- e/o modificando l'età pensionabile
- e/o modificando le regole di calcolo delle pensioni

La nuova «stretta», in termini di regole e di controllo, che è stata prevista dalla ultima «Riforma Fornero», ha obbligato gran parte delle Casse ad operare, velocemente (estate 2012), con scelte ancora più drastiche.....



Copyright

Liberi professionisti iscritti agli Albi professionali

Nelle slide che seguono, illustriamo i principali meccanismi di funzionamento delle più importanti casse previdenziali per quanto attiene alle informazioni di maggior interesse per il consulente assicurativo.

Ci soffermeremo in particolare nell'analisi di:

- ➔ Meccanismo di calcolo delle pensioni
- ➔ Contribuzione richiesta
- ➔ Requisiti per il pensionamento
- ➔ Pensioni di carattere assistenziale (invalidità, inabilità, superstiti)
- ➔ Note particolari
- ➔ Simulazione del gap previdenziale prospettico



Copyright

Liberi professionisti iscritti agli Albi professionali

Per tutte le casse che, venendo incontro alle richieste previste dalla norma, nel corso dell'ultimo anno abbiano riformato i propri regolamenti, abbiamo deciso di presentare **in primo luogo le «regole vecchie»** (generalmente valide fino al 2012) **e poi i principali cambiamenti** apportati dalle recenti riforme, in modo da poter spiegare ai professionisti il modo in cui sono recentemente cambiate (quasi sempre in peggio) le loro regole previdenziali.

Naturalmente, per ogni cassa esaminata qui si ricordano esclusivamente le regole principali. Per gli aspetti non analizzati in questa trattazione e per rimanere sempre aggiornati sulle varie modifiche in corso, si rimanda agli statuti e ai regolamenti delle casse reperibili sui rispettivi siti internet.



Copyright

AVVOCATI CASSA FORENSE



Copyright 233

Metodo di calcolo: Retributivo

Contribuzione obbligatoria (pre-riforma):

Contributo soggettivo di base: 13% sul reddito netto professionale fino ad un reddito di € 91.550 e 3% sul reddito netto oltre € 91.550;
contributo minimo = € 2.440

Contributo soggettivo modulare obbligatorio: 1% sul reddito netto professionale con un minimo di € 185 (con possibilità di ulteriori versamenti volontari)

Contributo integrativo: 4% (era il 2% fino al 2009) sul volume di affari IVA; è ripetibile nei confronti del cliente; contributo minimo = € 660

Contributo di maternità: € 116



Copyright

Requisiti per il pensionamento:

Pensione di vecchiaia retributiva: 66 anni di età con almeno 31 anni di iscrizione alla cassa e versamento dei contributi

In seguito alla recente riforma della Cassa, tale requisito si modificherà gradualmente al rialzo*, come illustrato nella seguente tabella:

Orizzonte temporale	Requisiti
Dall'1.1.2011 al 31.12.2013	66 anni età + 31 anni contributi
Dall'1.1.2014 al 31.12.2016	67 anni età + 32 anni contributi
Dall'1.1.2017 al 31.12.2018	68 anni età + 33 anni contributi
Dall'1.1.2019 al 31.12.2020	69 anni età + 34 anni contributi
Dall'1.1.2021	70 anni età + 35 anni contributi

* Ciò non esclude la possibilità per l'avvocato, iscritto alla Cassa, di anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il **65°** ed il **70°**, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista.



Copyright

Requisiti per il pensionamento:

Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità contributiva prevista, che possano comunque contare su almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione...

...hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità, anche al fine di maturare prestazioni di tipo retributivo.



Copyright

Requisiti per il pensionamento:

Pensione di anzianità:

Tale requisito si modifica via via come illustrato nella seguente tabella:

Orizzonte temporale	Requisiti
Fino al 31.12.2011	58 anni età + 35 anni contributi
Dall'1.1.2012 al 31.12.2013	58 anni età + 36 anni contributi
Dall'1.1.2014 al 31.12.2015	59 anni età + 37 anni contributi
Dall'1.1.2016 al 31.12.2017	60 anni età + 38 anni contributi
Dall'1.1.2018 al 31.12.2019	61 anni età + 39 anni contributi
Dall'1.1.2020	62 anni età + 40 anni contributi

Condizione necessaria per poter accedere alla pensione di anzianità è la cancellazione dall'Albo.



Copyright

Calcolo della pensione (pre-riforma):

Per le pensioni di vecchiaia retributiva e di anzianità con decorrenza 1.2.2002 o successiva, l'importo viene determinato in base ad appositi coefficienti di calcolo, identificati per scaglioni di reddito, applicati alla media dei più elevati 20 redditi professionali, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nei 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione.

La riforma del regolamento della Cassa avvenuta nel 2009 ha diminuito in modo significativo i coefficienti di calcolo che si applicheranno sui contributi accantonati a partire dal 2010.

Le prestazioni derivanti dal contributo modulare obbligatorio saranno, invece, calcolate con il metodo contributivo.

Anche per le pensioni di vecchiaia contributiva (istituto che ha sostituito l'istituto dei rimborsi dei contributi), le pensioni sono calcolate secondo i dettami delle pensioni contributive INPS.



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione di inabilità: Capacità dell'iscritto all'esercizio della professione totalmente esclusa a causa di malattia o infortunio. Matura con 5 anni di effettiva contribuzione e necessita della cancellazione dagli albi entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione alla pensione.

La pensione è calcolata con una maggiorazione di 10 anni di contribuzione fino ad un massimo di 36 anni di anzianità assicurativa complessiva.

Pensione di invalidità: Capacità dell'iscritto all'esercizio della professione ridotta di 2/3 a causa di malattia o infortunio ed età inferiore ai 65 anni.

Matura con 5 anni di effettiva contribuzione. La pensione di invalidità è di misura pari al 70% dell'importo della pensione di inabilità calcolata sulla stessa posizione.



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione ai superstiti: Il dante causa doveva essere un pensionato o un assicurato che avesse perfezionato i requisiti della pensione di invalidità.

Spetta al coniuge, ai figli minorenni o maggiorenni inabili ovvero i figli fino al 21° anno di età se studenti, fino al 26° se universitari.

Le pensioni ai superstiti sono erogate nella misura del 60% se il beneficiario è unico, con l'aggiunta di un ulteriore 20% per ogni altro beneficiario fino a concorrenza del 100%.

La pensione indiretta spetta ai superstiti di chi abbia maturato almeno 10 anni di contribuzione e sia stato iscritto alla cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.



Copyright

Note particolari:

→ Per i giovani fino a 35 anni che si sono iscritti successivamente al 1° gennaio 2009 il contributo soggettivo minimo di base e modulare è ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa

→ Per le pensioni di vecchiaia retributiva e di anzianità (non per le pensioni di vecchiaia contributiva) è previsto, in determinati casi (spetta sulla base del proprio reddito e di quello del coniuge), l'istituto della «integrazione al trattamento minimo» che consente di ottenere una pensione pari a circa € 11.000.

→ A partire dal 1 gennaio 2010, gli iscritti alla Cassa possono, volontariamente, incrementare il contributo soggettivo modulare con versamenti aggiuntivi rispetto al minimo fino ad un massimo del 9% del loro reddito netto dichiarato ai fini IRPEF. Tale contribuzione non può essere corrisposta dai pensionati, fatti salvi i pensionati di invalidità



Copyright

Riforma 2012 approvata il 5 settembre 2012

Principali cambiamenti in vigore dal 2013:

- **l'aumento del contributo soggettivo**, che passa al **14% nel 2013**, al 14,5% dal 2017 e al 15% dal 2021. E' anche aumentato il minimale del contributo soggettivo, ora € 2.700 annui (più € 680 di contributo integrativo minimo)
- Il sistema di calcolo resta **retributivo ma con un calcolo molto meno vantaggioso**, effettuato sulla **media del reddito di tutta la vita lavorativa** (mentre fino ad adesso si prendevano in considerazione i migliori 20 redditi annui degli ultimi 25 anni lavorativi)
- L'ulteriore **diminuzione dei coefficienti di calcolo** utilizzati per determinare la pensione retributiva (scesi al 1,4%), per i quali si prevede anche un meccanismo di adeguamento sulla base dei cambiamenti nella tavole di sopravvivenza dei professionisti
- La contribuzione modulare, che porta ad una pensione calcolata con metodo contributivo, viene resa facoltativa, con aliquota dall'1% al 10%
- In pratica Cassa Forense **rimane con il «retributivo»** ma, alla luce dei cambiamenti in atto, **le pensioni future in alcuni casi saranno notevolmente inferiori rispetto a quelle precedentemente previste**




Copyright

Grado di scopertura previdenziale*

Ipotesi:

*Uomo – 40 anni – 15 anni di contribuzione - Reddito lordo € 40.000 – Crescita annua reddito: 2% + inflazione (stimata al 2%) - Età pensionabile 68 anni
Sia il reddito che la pensione sono stimate al lordo dell'imposizione fiscale*



** Il dato di scopertura previdenziale è una stima indicativa della differenza percentuale tra l'ultimo reddito percepito prima del pensionamento e l'importo della prima pensione, che trae spunto dalle risultanze espresse (alla data del 20 giugno 2013) dalla "bussola previdenziale", servizio consultabile online sul sito del "Sole 24 ore".*

Copyright

Esempi: le coperture protection di un Avvocato

Qualche esempio di calcolo puramente indicativo delle tutele previste dalla Cassa nel caso di decesso o di invalidità permanente:

Età	N. anni contributi	Reddito lordo	Caso morte (solo coniuge) Rendita annua	Caso morte (coniuge e 1 figlio) Rendita Annua	Caso morte (coniuge e più figli) Rendita annua	I.P < 66% Rendita annua	I.P > 66% Rendita annua	I.P. TOTALE Rendita annua
28	4	25.000	0	0	0	0	0	0
34	8	35.000	0	0	0	0	7.438	10.625
40	14	40.000	4.959	6.612	8.265	0	10.438	14.911
40	14	80.000	9.694	12.925	16.156	0	19.617	28.024
45	20	50.000	8.399	11.199	13.999	0	15.196	21.709
50	25	100.000	19.721	26.295	32.869	0	31.444	44.920
55	28	50.000	13.103	17.471	21.839	0	18.795	26.850

Fonte : Calcoli Epheso 2012

Copyright

INGEGNERI e ARCHITETTI INARCASSA



Copyright

Metodo di calcolo: Retributivo (pre-riforma)

Contribuzione obbligatoria (pre-riforma):

Contributo soggettivo di base: 13,5 % sul reddito netto professionale fino ad un reddito di € 87.700 e il 3% sul reddito netto oltre € 87.700
contributo minimo = € 1.645

Il contributo è previsto crescere fino al 14,5% a decorrere dal 2013

Contributo integrativo: 4% (era il 2% fino al 31.12.2010) sul volume di affari IVA; è ripetibile nei confronti del cliente; contributo minimo = € 375

Contributo di maternità: € 85



Copyright

Requisiti per il pensionamento(pre-riforma):

Pensione di vecchiaia: 65 anni di età con almeno 30 anni di iscrizione alla cassa e versamento dei contributi

Pensione di anzianità: raggiungimento di “quota” 97, intesa come somma di anni di età e anni di contribuzione, con un minimo di 58 anni di età e un minimo di 35 anni di contribuzione.

Tale requisito si modificherà nei prossimi anni come illustrato nella seguente tabella:

Orizzonte temporale	Requisiti
Dall'1.1.2011 al 31.12.2012	Quota 97 (anni di età + contribuzione)
Dall'1.1.2013	Quota 98 (anni di età + contribuzione)

Condizione necessaria per poter accedere alla pensione di anzianità è la cancellazione dall'Albo.



Copyright

Requisiti per il pensionamento:

Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità contributiva prevista, che possano comunque contare su almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione...

...hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.



Copyright

Calcolo della pensione (pre-riforma):

Al momento per il calcolo delle pensioni di vecchiaia retributiva e di anzianità con decorrenza successiva al 1.1.2009, l'importo viene determinato in base ad appositi coefficienti di calcolo, identificati per scaglioni di reddito, applicati alla media dei più elevati 20 redditi professionali, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nei 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione.

Nei prossimi anni, se saranno confermate le ipotesi di riforma, i redditi presi a riferimento aumenteranno gradualmente fino ad arrivare (nel 2014) alla valutazione dei 25 redditi più elevati nei 30 anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione.

Per le pensioni di vecchiaia contributiva (istituto che ha sostituito l'istituto dei rimborsi dei contributi) le pensioni sono invece calcolate secondo i dettami delle pensioni contributive INPS.



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione di inabilità:

Riconoscimento di una invalidità assoluta e permanente.

Matura con 2 anni di contribuzione ed iscrizione mentre si prescinde dall'anzianità in caso di infortunio.

Necessita la cancellazione dagli albi professionali.

L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata di 10 anni (fino ad una anzianità complessiva massima di 35) salvo il caso in cui l'iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a € 26.150,00 (per l'anno 2012). A tal fine si tiene conto della media del triennio antecedente la domanda di pensione. L'aumento degli anni di anzianità non è riconosciuto ai titolari di pensione di altro ente.

Pensione di invalidità: Riconoscimento di una invalidità all'esercizio della professione pari o superiore ai due terzi.

Matura con 5 anni di contribuzione ed iscrizione e l'importo è pari al 70% del calcolo della pensione di inabilità.



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione ai superstiti: Il dante causa doveva essere un pensionato o un assicurato che avesse almeno 2 anni di contributi. Si prescinde da questo requisito nel caso di evento fatale dovuto ad infortunio. Nel caso in cui si richieda pensione indiretta anche ad altro ente previdenziale il requisito sale a 5 anni.

Spetta al coniuge ed ai figli minori o inabili a proficuo lavoro. La misura della pensione è pari al 60% della pensione diretta percepita dal de cuius o che al medesimo sarebbe spettata. Per ogni ulteriore beneficiario è prevista una quota aggiuntiva pari al 20% fino ad un massimo del 100%.

Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti fino a 21 anni ed universitari fino a 26.



Copyright

Note particolari (pre-riforma):

→ I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno diritto, per i primi cinque anni solari di iscrizione, alle seguenti riduzioni contributive:

- ✓ dimezzamento del contributo soggettivo
- ✓ riduzione ad un terzo del contributo minimo

Tale beneficio vale solo per la prima iscrizione ad Inarcassa. Pertanto un periodo di cancellazione nel quinquennio comporta, dal successivo anno di reinscrizione, la perdita del beneficio e la conseguente applicazione del contributo intero.

→ Per le pensioni di vecchiaia retributiva e di anzianità (non per le pensioni di vecchiaia contributiva) è prevista una pensione minima, pari per il 2012 a € 10.423 annui.



Copyright

Linee Guida della Riforma 2012 approvata il 20 Luglio

FASE DI CONTRIBUZIONE:

- Quota contributiva invariata: dal 2013 14,5% di contributo soggettivo e 4% di contributo integrativo
- Notevole aumento dei minimali di contribuzione (€ 2.250 per il contributo soggettivo ed € 660 per il contributo integrativo)
- Contribuzione ridotta per i primi 5 anni per chi ha meno di 35 anni di età
 - Possibilità di versare ulteriore contribuzione volontaria
- Contributo di solidarietà a carico dei pensionati (1% della quota di pensione calcolata con il retributivo; 2% per i pensionati di anzianità)



Copyright

Linee Guida della Riforma 2012 approvata il 20 Luglio

RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE:

- Tolate alcune eccezioni previste dal regolamento (e chi riguardano chi era prossimo a raggiungerla con le vecchie regole), dal 2013 viene meno la pensione di anzianità
- Dal 2013 pensione di vecchiaia a 65 anni con almeno 30 anni di contributi a Inarcassa (o a 70 anni senza minimo di anni di contribuzione)
- L'età pensionabile (pensione vecchiaia) aumenterà poi di 3 mesi ogni anno fino ad arrivare a 66 anni, dopodiché **potrà aumentare ulteriormente sulla base degli indici sulla speranza di vita.**
Anche l'anzianità minima contributiva richiesta aumenterà progressivamente, fino ad arrivare a 35 anni.



Copyright

Linee Guida della Riforma 2012 approvata il 20 Luglio

CALCOLO DELLA PENSIONE:

- **Viene introdotto il metodo contributivo «pro rata», applicato a tutti i contributi versati dal 2013**
- Per chi, all'età della pensione di vecchiaia, non raggiunge il minimale di anzianità contributiva, la pensione viene calcolata con il contributivo
- Nel formare il montante contributivo valgono interamente i contributi soggettivi versati dall'iscritto, mentre valgono solo il parte quelli integrativi
- Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo pari all'1,5%.
- I coefficienti del montante in rendita saranno via via adeguati tenendo conto delle variazioni stimate sull'attesa di vita media
- Naturalmente il passaggio al contributivo abbassa di moltissimo il livello delle pensioni future, esattamente come è avvenuto nell'INPS per i lavoratori autonomi




Copyright

Grado di scoperta previdenziale*

Ipotesi:

*Uomo – 40 anni – 15 anni di contribuzione - Reddito lordo € 40.000 – Crescita annua reddito: 2% + inflazione (stimata al 2%) - Età pensionabile 68 anni
Sia il reddito che la pensione sono stimate al lordo dell'imposizione fiscale*



* Il dato di scoperta previdenziale è una stima indicativa della differenza percentuale tra l'ultimo reddito percepito prima del pensionamento e l'importo della prima pensione, che trae spunto dalle risultanze espresse (alla data del 20 giugno 2013) dalla "bussola previdenziale", servizio consultabile online sul sito del "Sole 24 ore".

Copyright



Esempi: le coperture protection di un Ingegnere/Architetto

Qualche esempio di calcolo puramente indicativo delle tutele previste dalla Cassa nel caso di decesso o di invalidità permanente:

Età	N. anni contributi	Reddito lordo	Caso morte (solo coniuge) Rendita annua	Caso morte (coniuge e 1 figlio) Rendita Annua	Caso morte (coniuge e più figli) Rendita annua	I.P < 66% Rendita annua	I.P > 66% Rendita annua	I.P. TOTALE Rendita annua
28	4	25.000	1.127	1.503	1.879	0	4.689	6,698
34	8	35.000	3.130	4.173	5.216	0	8.268	11.812
40	14	40.000	6.119	8.159	10.199	0	12.271	17.530
40	14	80.000	11.370	15.160	18.950	0	22.778	32.540
45	20	50.000	10.645	14.193	17.741	0	18.654	26.648
50	25	100.000	22.555	30.073	37.591	0	36.345	51.922
55	28	50.000	14.427	19.236	24.045	0	20.749	29.642

Fonte : Calcoli Epheso 2012 

**COMMERCIALISTI
CNPADC
(CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI)**



Copyright

Metodo di calcolo: Retributivo, contributivo e misto

Contribuzione obbligatoria:

Contributo soggettivo di base: aliquota variabile tra il 11% e il 17% sul reddito netto professionale fino ad un reddito di € 159.750;
contributo minimo = € 2.395

Contributo integrativo: 4% sul volume di affari IVA; è ripetibile nei confronti del cliente; contributo minimo = € 719

Contributo di maternità: € 126



Copyright

Requisiti per il pensionamento:

Pensione di vecchiaia: 68 anni di età con almeno 33 anni di iscrizione alla cassa e versamento dei contributi oppure 70 anni di età con almeno 25 anni di iscrizione alla cassa e versamento dei contributi.

Pensione di “vecchiaia anticipata”: 61 anni di età con almeno 38 anni di iscrizione alla cassa e versamento dei contributi oppure con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età.


Il godimento di tale tipologia di pensione consente la prosecuzione dell’attività professionale.



Copyright

Calcolo della pensione:

La Cassa ha introdotto il meccanismo di calcolo di tipo contributivo a partire dal 2004 per cui sono ravvisabili due tipologie di contribuenti, a seconda dell'anzianità contributiva al 1.1.2004



Revisione dei coefficienti per il calcolo della pensione contributiva

Con provvedimento entrato in vigore il 1° maggio 2010, la Cassa ha provveduto a ridefinire i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo delle pensioni contributive.

I nuovi coefficienti, che sono stati “sganciati” rispetto ai vecchi coefficienti previsti dall’INPS fino al 31.12.2009, sono stati abbassati in maniera significativa (per le età più avanzate si è provveduto ad un taglio addirittura pari al 13%) per tenere conto delle nuove proiezioni sulle aspettative di vita.



Copyright

Riforma 2012

La grande novità del 2012 è l'introduzione di un meccanismo che cerca di incrementare i versamenti valorizzandoli in misura crescente sia con l'aumentare dell'aliquota prescelta sia con la valutazione del periodo in cui si è adottato il metodo contributivo rispetto all'anzianità totale, cosa che di fatto favorisce i giovani.

Le percentuali di versamento verranno infatti ricalcolate ai fini pensionistici rispetto alle aliquote, come segue:

2011: contributo versato 10% - contributo accreditato 10%

2012 :contributo versato 11% - contributo accreditato 14%

2013: contributo versato 11% - contributo accreditato 14%

2014: contributo versato 12% - contributo accreditato 15%

Tenendo conto del passaggio dal 2004 al metodo contributivo per il calcolo delle pensioni, è ora stato introdotto anche il *coefficiente di equità intergenerazionale* che favorisce i soggetti più giovani: per i contribuenti la cui pensione sarà calcolata esclusivamente col metodo contributivo il coefficiente sarà pari a 1 e decrescerà man mano con il crescere dell'anzianità contributiva reddituale.

Contemporaneamente, come detto, i versamenti saranno anche ponderati con l'aliquota contributiva scelta per cui ad esempio con un contributo versato pari al 17% il valore accreditato per il calcolo della pensione sarà pari al 21%.



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione di inabilità: Riconoscimento di inabilità assoluta e permanente.

Matura con 10 anni di contribuzione ed iscrizione

In caso di inabilità per infortunio sul lavoro è sufficiente che l'iscrizione alla cassa sia antecedente all'evento invalidante.

La pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi ed alla cessazione dell'esercizio della professione.

La misura della pensione, è determinata con gli stessi criteri di calcolo validi per la pensione di vecchiaia; è però concessa una maggiorazione di 10 anni, sino al raggiungimento di un massimo di 35 anni di contribuzione.

Pensione di invalidità: Riconoscimento di una capacità lavorativa residua di 1/3

Matura dopo 10 anni di contribuzione ed iscrizione (ridotti a 5 se l'iscrizione alla Cassa è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età) e 5 anni di contribuzione nel caso in cui l'invalidità sia causata da infortunio sul lavoro.

La pensione è pari al 70% della pensione di inabilità calcolata sulla medesima posizione.



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione ai superstiti: Il dante causa deve essere un pensionato o un assicurato che abbia perfezionato i requisiti della pensione di inabilità.

Spetta, da regolamento, solo al coniuge (60%) e ai figli (20%) minorenni, studenti fino al 26° anno di età o inabili alla data del decesso.

Nel caso in cui l'anzianità assicurativa non sia sufficiente per il diritto alla pensione ai superstiti, è prevista la restituzione dei contributi previdenziali versati dal professionista agli eredi.



Copyright

Note particolari:

→ Un'agevolazione contributiva spetta, per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con i primi tre anni di esercizio professionale, a coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età.

L'agevolazione consiste nell'esonero del contributo integrativo e nell'obbligo di contribuzione del contributo soggettivo nel limite del minimo nel caso in cui l'applicazione dell'aliquota massima prevista (17%) al reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente determini un contributo inferiore al contributo minimo o qualora il contributo dovuto sia pari a zero




Copyright

Grado di copertura previdenziale*


Ipotesi:

*Uomo – 40 anni – 15 anni di contribuzione - Reddito lordo € 40.000 – Crescita annua reddito: 2% + inflazione (stimata al 2%) - Età pensionabile 68 anni
Sia il reddito che la pensione sono stimate al lordo dell'imposizione fiscale*



* Il dato di copertura previdenziale è una stima indicativa della differenza percentuale tra l'ultimo reddito percepito prima del pensionamento e l'importo della prima pensione, che trae spunto dalle risultanze espresse (alla data del 20 giugno 2013) dalla "bussola previdenziale", servizio consultabile online sul sito del "Sole 24 ore"

Copyright



Esempi: le coperture protection di un Dottore Commercialista

Qualche esempio di calcolo puramente indicativo delle tutele previste dalla Cassa nel caso di decesso o di invalidità permanente:

Età	N. anni contributi	Reddito lordo	Caso morte (solo coniuge) Rendita annua	Caso morte (coniuge e 1 figlio) Rendita Annua	Caso morte (coniuge e più figli) Rendita annua	I.P < 66% Rendita annua	I.P > 66% Rendita annua	I.P. TOTALE Rendita annua
28	4	25.000	369	492	615	0	431	615
34	8	35.000	853	1.137	1.421	0	995	1.422
40	14	40.000	3.019	4.025	5.031	0	3.522	5.031
40	14	80.000	5.403	7.204	9.006	0	6.304	9.006
45	20	50.000	6.530	8.707	10.883	0	7.618	10.883
50	25	100.000	14.005	18.673	23.341	0	16.643	23.776
55	28	50.000	9.596	12.795	15.994	0	11.638	16.626

Fonte : Calcoli Epheso 2012

Copyright

MEDICI e ODONTOIATRI ENPAM



Copyright

Metodo di calcolo: «Contributivo indiretto»

Contribuzione obbligatoria (pre-riforma) «Fondo di medicina generale»:

Contributo “quota A”: è un contributo fisso che varia in considerazione dell'età del medico - € 193,92 fino a 30 anni di età; € 376,42 dai 30 ai 35 anni; € 706,39 dai 35 ai 40 anni; € 1.304,56 dai 40 ai 65 anni

Contributo “quota B”: Contributo pari al 12,50% sul reddito professionale non già assoggettato ad altra contribuzione previdenziale (compresi i fondi speciali Enpam), sino all'importo di € 54.896,51

L'1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,5% pensionabile

Contributo di maternità: € 51,50



Copyright

Requisiti per il pensionamento (pre-riforma) «Fondo di medicina generale»:

Pensione di vecchiaia: 65 anni di età
(con almeno 5 anni di contribuzione in caso di costanza di iscrizione alla cassa oppure 15 anni di contribuzione in caso di cancellazione dalla cassa.)

Su base volontaria è possibile rinviare il pensionamento fino al 70° anno di età, ove l'iscritto si avvalga della facoltà di proseguire nella contribuzione alla "Quota A" del Fondo anche dopo il compimento del 65° anno di età.



Copyright

Calcolo della pensione «Fondo di medicina generale»:

L'Enpam finora aveva definito il suo sistema come retributivo reddituale; nella realtà si tratta di un metodo contributivo, benché «atipico», perché le pensioni sono legate ai contributi versati lungo l'arco dell'intera vita lavorativa, con l'uso di un'aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) che la Fondazione stabilisce sulla base di tecniche attuariali.

Il metodo Enpam viene definito «**contributivo indiretto**» perché, ai fini del calcolo, la prestazione viene determinata in base ai compensi rivalutati (comunque sempre ricostruiti a partire dalla contribuzione versata).

E' un **meccanismo a valorizzazione immediata** perché consente di assegnare subito ai contributi pagati un valore certo, che sarà riscosso al momento del pensionamento.



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione di invalidità: Riconoscimento di una inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale.

Occorre avere un'età inferiore a 65 anni, essere in costanza di contribuzione al fondo Quota A e con un anno di contribuzione Quota B nel triennio antecedente la decorrenza.

Se è carente l'anno di contribuzione Quota B, la modalità di calcolo è la medesima rispetto alla pensione ordinaria. In caso diverso la maggiorazione massima è di 10 anni.

Non è previsto indennizzo in caso di invalidità parziale



Copyright

Pensioni di carattere assistenziale:

Pensione ai superstiti: Il dante causa doveva essere un pensionato o un assicurato in costanza di contribuzione Enpam.

Sono superstiti aventi diritto il coniuge, i figli fino a 21 anni o 26 anni se studenti universitari.

Se il medico non era più iscritto all'albo perché radiato o cancellato il requisito minimo è di 5 anni. In mancanza di tale requisito si procede alla restituzione dei contributi versati.

Aliquote spettanti:

Solo coniuge: 70%

Coniuge + 1 figlio: 80%

Coniuge + 2 o più figli: 100%

Solo un figlio: 80%

Due figli: 90%

Tre o più figli: 100%



Copyright

Note particolari:

→ I medici iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione sono ammessi, a domanda, alla contribuzione ridotta della “quota B” (2% in luogo del 12,5% fino a € 54.896,51 e l’1% oltre tale limite di reddito).

→ L’Enpam ha istituito anche dei **fondi “speciali”** ai quali sono iscritti i medici chirurghi e gli odontoiatri convenzionati col SSN, secondo la specificità dell’attività svolta:

- Fondo speciale degli specialisti ambulatoriali
- Fondo dei medici di medicina generale
- Fondo specialisti esterni

Essere iscritti a questi fondi piuttosto che al fondo generale comporta una diversa aliquota contributiva, a carico in parte del medico ed in parte della struttura sanitaria.

I fondi speciali prevedono prestazioni ulteriori rispetto a quelle del fondo generale qui trattato (es. la pensione di anzianità).



Copyright

A Marzo 2012 l'ENPAM ha messo a punto una riforma radicale, volta a rispettare gli equilibri di lungo periodo, che è entrata pienamente in vigore dal 2013.

Questi i capisaldi della riforma:

- **Aumento graduale dell'età per il pensionamento di vecchiaia**, fino a raggiungere i 68 anni dal 2018 in poi
- Introduzione (solo in determinati casi e non per la quota A) di un meccanismo di «**pensione anticipata**» che però preveda delle penalizzazioni nel calcolo della pensione, commisurate all'età di pensionamento
- **Aumento graduale dell'aliquota contributiva** a partire dal 2015
- Sono stati **rivisti i coefficienti per il calcolo delle pensioni** (in particolare i «coefficienti di adeguamento»), tenendo conto dell'avvenuto aumento delle aspettative di vita
- **La «quota A» passa al contributivo puro** (= a quello INPS)
- Principio di **pro-rata**: le nuove regole valgono per i contributi accantonati dal 2013



Copyright

Nuovi requisiti per le pensioni di vecchiaia:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

Nuovi requisiti per le pensioni anticipata/anzianità (solo quota b):

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l'assegno per un numero maggiore di anni.

Oltre che il requisito dell'età minima sarà necessario maturare un'anzianità contributiva di 35 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni; oppure, senza il requisito dell'età minima, si potrà andare in pensione anticipata con un'anzianità contributiva di 42 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni.




Copyright

Grado di copertura previdenziale*

Ipotesi:

*Uomo – 40 anni – 15 anni di contribuzione - Reddito lordo € 40.000 – Crescita annua reddito: 2% + inflazione (stimata al 2%) - Età pensionabile 68 anni
Sia il reddito che la pensione sono stimate al lordo dell'imposizione fiscale*



** Il dato di copertura previdenziale è una stima indicativa della differenza percentuale tra l'ultimo reddito percepito prima del pensionamento e l'importo della prima pensione, che trae spunto dalle risultanze espresse (alla data del 20 giugno 2013) dalla "bussola previdenziale", servizio consultabile online sul sito del "Sole 24 ore".*



Copyright

Esempi: le coperture protection di un Medico (ENPAM)

Qualche esempio di calcolo puramente indicativo delle tutele previste dalla Cassa nel caso di decesso o di invalidità permanente:

Età	N. anni contributi	Reddito lordo	Caso morte (solo coniuge) Rendita annua	Caso morte (coniuge e 1 figlio) Rendita Annua	Caso morte (coniuge e più figli) Rendita annua	I.P < 66% Rendita annua	I.P > 66% Rendita annua	I.P. TOTALE Rendita annua
28*	4	25.000	611	815	1019	0	0	14.614
34	8	35.000	2.374	2.713	3.391	0	0	14.614
40	14	40.000	4.742	5.420	6.775	0	0	14.614
40	14	80.000	8.722	9.968	12.460	0	0	21.477
45	20	50.000	8.179	9.348	11.685	0	0	17.630
50	25	100.000	16.148	18.455	23.069	0	0	32.669
55	28	50.000	9,332	10.665	13.331	0	0	18.620

Fonte : Calcoli Epheso 2012

Copyright

**3.2 LE ESIGENZE ASSICURATIVE
DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

**Gli Studi Associati, Le Società tra
Professionisti e le relative esigenze
assicurative**



Copyright

Sempre più spesso i liberi professionisti non lavorano in totale autonomia bensì trovano più **conveniente ed efficace associarsi con altri colleghi**.

Da questo punto di vista la normativa relativa alle possibilità associative dei liberi professionisti si è via via modificata in modo radicale, specialmente nell'ultimissimo periodo (2012) con la previsione di vere e proprie **«Società tra Professionisti»**.

I vantaggi dell'associazione

I vantaggi principali che i professionisti perseguono tramite l'istituzione di uno "STUDIO ASSOCIATO" o di una "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI":

- Possibilità di ampliare la gamma dei servizi forniti ai propri clienti (pluridisciplinarietà)**
- Maggiore specializzazione**
- Efficienza organizzativa**
- Riduzione dei costi**
- Fiscalità in alcuni casi più favorevole**
- Disponibilità all'assistenza professionale continua**
- Consultazione, confronto interno e aggiornamento professionale**
- Velocità di esecuzione dell'incarico**
- Facilità di inserimento per giovani professionisti**
- Etc.**



Copyright

L'evoluzione della normativa

FASE 1
1939
Legge
1815/1939

Viene sancito che lo studio professionale, c.d. «studio associato», sotto forma di Associazione tra Professionisti è l'unica forma possibile per svolgere attività professionale in via associata. Sono vietate sia le società tra professionisti che le associazioni tra professionisti iscritti ad albi diversi (divieto di «multidisciplinarietà»).

FASE 2
1997/2007
«Bersani 1»
e «Bersani
2»

Viene abolito il divieto a costituire società di persone tra liberi e viene abolito il divieto di «multidisciplinarietà». Nascono infatti molti studi associati «multidisciplinari».

FASE 3
2012
Legge
183/2011 e
successivi
decreti

Viene totalmente abrogato il divieto del 1939 e viene stabilita la possibilità per i liberi professionisti di operare in forma societaria con le STP («Società tra Professionisti») che prevedono la possibilità di utilizzo di tutti gli schemi societari tipici del Codice Civile (SS; SNC; SAS; SRL; SPA; etc), tenendo conto di determinate caratteristiche e obblighi che sono però tipiche delle Società tra Professionisti

N:B. Le STP sono state da poco «create» e mancano ancora risposte certe a molti aspetti «attuativi» della norma. Qui ci soffermeremo esclusivamente su alcuni degli aspetti principali.

Copyright

Gli “STUDI ASSOCIATI”: la “Fase 1”

“STUDIO ASSOCIATO”: l’art.5, comma 3, lettera c) del DPR 917/1986 **equipara le associazioni senza personalità giuridica**, costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni alle **società semplici** (art.2251-2290 c.c.).

DENOMINAZIONE dello “STUDIO ASSOCIATO”: l’esercizio delle professioni doveva avvenire, con la prima versione della legge del 23 novembre 1939 n° 35, esclusivamente sotto la dizione “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo, tributario, etc.” seguito da nome e cognome degli associati. Non erano consentite altre sigle identificative.



Copyright

Gli “STUDI ASSOCIATI”: la “Fase 2”

Dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore della “Bersani 2” (D.L. n° 223 del 04/07/2006, art.2), sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle libere attività professionali ed intellettuali il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di **TIPO INTERDISCIPLINARE** da parte di:

- 1) Società di persone (Ss, Snc, Sas) – resta il divieto a formare Società di capitali
- 2) Associazioni tra professionisti (“STUDI ASSOCIATI”) (Legge n° 1815/39)



Copyright

Gli “STUDI ASSOCIATI”: la “Fase 2”

...segue

fermo restando che:

- L’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo
- Il medesimo professionista non può partecipare a più di una società
- La specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti, preventivamente indicati nei patti sociali, sotto la propria personale responsabilità



Copyright

Compensi, spese e ripartizioni utili

I compensi di qualsiasi natura (soggetti a ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto d'imposta), derivanti dalle attività professionali, spettano e possono essere riscossi solamente dallo "STUDIO ASSOCIATO"...

...le ritenute d'acconto subite dallo "STUDIO ASSOCIATO" vengono attribuite a ciascun associato secondo il medesimo criterio di ripartizione degli utili...



...segue

...le spese, per ovvia correlazione, sono a carico dello STUDIO...

...e le modalità e la misura della ripartizione degli utili tra i Soci sono fissate dai patti sociali o dallo Statuto.



Copyright

...segue

La ripartizione degli utili può essere regolata secondo **una percentuale fissa prestabilita e/o una percentuale variabile** che tenga conto di fattori quali, ad esempio, l'apporto dell'associato in termini di ricavi e/o di ore lavorative prestate.

Ai fini fiscali è consentito redigere nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata un atto modificativo delle modalità di ripartizione degli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dello "STUDIO ASSOCIATO".

Nel caso di "SOCIETÀ DI PERSONE TRA PROFESSIONISTI" vale, invece, la disciplina di carattere generale prevista per tutte le società di persone.



Copyright

FASE 3: Le Società tra Professionisti

La principale novità della Legge 12 novembre 2011, n. 183 consiste nell'aver introdotto, nel nostro ordinamento, la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, **secondo i modelli societari già disciplinati dal codice civile, a condizione che il relativo atto costitutivo contenga specifiche previsioni.**

Nelle S.T.P. («Società tra professionisti») è possibile, dunque, adottare le seguenti forme societarie:

- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperativa



Copyright

FASE 3 Le Società tra Professionisti

Il comma 4 dell' art. 10 della L. n. 183/2011 dispone che, ai fini della qualificazione della società come società tra professionisti, **l'atto costitutivo deve contenere le seguenti previsioni:**


- a) «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci»;
- b) «l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, **ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento**»;
- c) «criteri e modalità affinché l'esecuzione **dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale** richiesta; che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente»;
- c-bis) «la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla **responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale**»;
- d) «le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo».



Copyright

LE SOCIETA' DI CAPITALI TRA PROFESSIONISTI (STP)

LE NUOVE REGOLE DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
«IN PILLOLE»



Tipologie societarie utilizzabili	Sono utilizzabili tutte forme societarie previste dal Codice civile: Società di persone (Ss, Snc, Sas), Società di capitali (Srl, Spa, Sapa), Società cooperative (Scarl).
Oggetto sociale ammesso	Esercizio esclusivo di attività professionali da parte dei soci (la discussione è ancora aperta rispetto a come vada interpretato/applicato questo punto)
Attività esercitabili	Quelle riconosciute ai soci professionisti. E' ammesso che una società possa esercitare più attività professionali (per es. società fra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc...)
Denominazione sociale	Nella denominazione sociale deve essere prevista la dizione «Società tra professionisti»



Copyright

LE SOCIETA' DI CAPITALI TRA PROFESSIONISTI (STP)



LE NUOVE REGOLE DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
«IN PILLOLE»

... segue

Modalità di esecuzione dell'incarico	L'incarico professionale dovrà essere svolto solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività professionali. Il professionista è di norma scelto dall'utente. In assenza di ciò, la Società comunicherà, per iscritto, al cliente, il nominativo del professionista responsabile della prestazione.
Soci	Professionisti (iscritti in albi, ordini e collegi) e «non professionisti». Questi ultimi, potranno essere esecutori di prestazioni tecniche o soci di capitali.
La ripartizione delle quote e dei diritti di voto tra soci professionisti e soci finanziatori	I soci non liberi professionisti non possono avere oltre il 33% dei diritti di voto. <i>«In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»</i> (Legge 183/2011 Art. 10 Comma 4 Lettera b)

LE SOCIETA' DI CAPITALI TRA PROFESSIONISTI (STP)

LE NUOVE REGOLE DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
«IN PILLOLE»



... segue

Partecipazione esclusiva

Chi partecipa ad una società professionale non può essere socio di altre società dello stesso tipo

Deontologia professionale

I soci professionisti saranno tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio ordine di riferimento. La società sarà soggetta al regime disciplinare dell'ordine professionale di iscrizione.

Modelli societari attualmente in vigore


Restano ammissibili i modelli societari attualmente vigenti (es. le società tra avvocati, le società di engineering, le società di revisione). E' abrogata la legge 23 novembre 1939, n° 1815.



Copyright

LE SOCIETA' DI CAPITALI TRA PROFESSIONISTI (STP)

LE NUOVE REGOLE DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
«IN PILLOLE» - **OPPORTUNITA' COMMERCIALI**



... segue


Coperture assicurative per le R.C. professionali

L'art. 10, comma 4, L. n. 183/2011, prevede che possono assumere la qualifica di società tra professionisti, le società il cui atto costitutivo preveda la «*stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale*».



Copyright

LE SOCIETA' DI CAPITALI TRA PROFESSIONISTI (STP)



LE NUOVE REGOLE DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
«IN PILLOLE» - **OPPORTUNITA' COMMERCIALI**

... segue

**Coperture
assicurative -
previdenziali**

Nel momento in cui si fosse formata una società, potrebbero essere prese in considerazione tutte quelle soluzioni che prevedano la possibilità di mettere a carico della società determinate tutele assicurative/previdenziali. Oltre alla responsabilità civile, ricordiamo:

1.LA TUTELA DEI BENI SOCIETARI (furto; incendio; veicoli; etc)

2.IL T.F.M. per gli Amministratori della Società

3.LE TUTELE CASO MORTE (polizza T.C.M.) DEL KEY MAN

4.LE ASSICURAZIONI INFORTUNI CON CONTRAENTE L'AZIENDA

5.LE POLIZZE "SALUTE" E LE CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA (se ci sono dipendenti o Co.Co.Co./Pro.)

6.LA CONTRIBUZIONE DELL'AZIENDA ALLA PREVIDENZA

COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DIPENDENTI (se ci sono dipendenti o Co.Co.Co./Pro.)

L'offerta di polizze tcm contraente lo studio/società'

In particolare, sia nel caso di una **Associazione tra professionisti** (c.d. «Studio Associato») che di una STP costituita sotto forma di **società di persone** appare interessante la proposta di una polizza TCM con contraente la associazione/società, assicurati i liberi professionisti associati e beneficiario la associazione/società

Infatti, in queste realtà, caratterizzate, generalmente, da un livello di professionalità elevata di tutti i soci (professionalità spesso “certificata” dall'appartenenza ad un Albo professionale)...

...COSA SUCCEDE IN CASO DI DECESSO DI UNO DEI SOCI?



Copyright

TRE OPZIONI

Sulla base di quanto regolato dall'art. 2284 del c.c.

“MORTE DEL SOCIO”

*“salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, **gli altri devono liquidare la quota agli eredi** (2289), a meno che non preferiscano sciogliere la società (2272, n. 3), **ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano...**”*



Copyright

L'offerta di polizze tcm contraente lo studio/societa'

A PROPOSITO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEFUNTO:

L'art. 2289 del c.c. dispone:

*“Il pagamento della quota spettante al socio (n.d.r. o agli eredi) deve essere **fatto entro sei mesi** dal giorno in cui si verifica lo scioglimento” (n.d.r. o il decesso/recesso)”*

In difetto, su richiesta di chi vi abbia interesse (eredi o soci) il Presidente della Corte di Appello competente per territorio nomina un “liquidatore” (professionista: commercialista o avvocato).



Copyright

L'offerta di polizze tcm contraente lo studio/società'

In caso di decesso o di invalidità permanente di uno dei soci (se società di persone) o degli associati...

...non potendo trovare interamente applicazione la previsione normativa dell'art.2284 C.C. riferita alle società di persone, in ordine al subentro degli eredi nell'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ'

(infatti, gli eredi, nella maggioranza dei casi, non avranno conseguito neppure l'abilitazione professionale necessaria)...

...onde evitare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ'...

...i soci superstiti dovranno liquidare il valore della quota del socio defunto agli eredi di quest'ultimo.



Copyright

L'offerta di polizze tcm contraente lo studio/societa'

...diventa dunque importantissimo per lo **STUDIO ASSOCIATO** (o per la **SOCIETA'** di persone **TRA PROFESSIONISTI**) poter disporre in una simile evenienza della liquidità necessaria per assolvere i propri obblighi nei confronti degli eredi del Socio defunto ...

...e di conseguenza provvedere anticipatamente a stipulare una polizza assicurativa T.C.M. di cui sia beneficiario lo STUDIO ASSOCIATO/STP stesso.



Copyright

L'offerta di polizze tcm contraente lo studio/società'

GLI EREDI non potendo subentrare nello STUDIO ASSOCIATO, hanno diritto alla **liquidazione della quota di spettanza del "DE CUIUS"**.

L'importo corrisposto dallo studio (o dalla società tra professionisti) all'EREDE/I in caso di decesso di uno dei componenti lo "STUDIO ASSOCIATO" o all'associato in caso di I.P. si compone di tre parti:

- 1) La **prima parte** è costituita dalla **quota parte di utili maturati dall'inizio dell'esercizio fiscale fino alla data del decesso o dell'accertamento dell'I.P. dell'ASSOCIATO**. Rappresenta un costo fiscalmente deducibile per lo STUDIO ASSOCIATO e un componente positivo di reddito per l'EREDE/I (soggetto a tassazione ordinaria)



Copyright

L'opportunità commerciale - Il “caso morte”

...segue

- 2) La **seconda parte** (relativa alla quota di patrimonio netto spettante in relazione alla partecipazione detenuta) è costituita dal **RIMBORSO della quota sociale versata dal Socio stesso e della distribuzione delle riserve eventualmente esistenti** (e che sono già state tassate) ed è fiscalmente neutra sia per lo STUDIO ASSOCIATO che per l'EREDE/I: non ha cioè alcun rilievo in chiave tributaria



Copyright

L'offerta di polizze tcm contraente lo studio/società'

...segue

3) La **terza parte** rappresenta il riconoscimento a titolo di **plusvalenza e/o avviamento**. Tale importo rappresenta un componente negativo di reddito per lo STUDIO ASSOCIATO (o la SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI), mentre per gli EREDI si presentano alternativamente due alternative:

➡ Se tra la data dell'adesione del defunto allo STUDIO ASSOCIATO e il suo decesso (o la sua invalidità permanente) fossero trascorsi più di cinque anni, l'importo percepito sarà assoggettato a tassazione separata (art.17 TUIR, comma 1, lettera l)

➡ Se tra la data dell'adesione del defunto allo STUDIO ASSOCIATO e il suo decesso fossero trascorsi meno di cinque anni, l'importo percepito sarà soggetto a tassazione ordinaria



Copyright

LA TCM E L'I.P. E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Se è stata contratta una TCM con assicurato l'associato e beneficiario lo studio, il capitale assicurato corrisposto dalla Compagnia allo STUDIO ASSOCIATO/STP in caso di decesso di uno dei suoi componenti rappresenta per lo studio associato una **sopravvenienza attiva** (art.88, comma 3, TUIR) e come tale concorre alla formazione del reddito imponibile.

Tale sopravvenienza attiva può essere compensata (in tutto o in parte) dallo studio associato con un **costo deducibile** dal reddito; tale costo è costituito dall'erogazione agli eredi del "de cuius" o all'associato rimasto invalido di somme di cui ai precedenti punti 1) e 3).



Copyright

La legittimazione della deducibilità fiscale di questo tipo di coperture in capo all'azienda deriva da:

**Polizze T.C.M.
Beneficiario lo "STUDIO"
o la STP**



**Art.109 TUIR
(principi di
inerenza,
congruità,
certezza e
determinabilità)**

L'Art 109, comma 5 del T.U.I.R. :

“Le spese e gli altri componenti negativi
.....**sono deducibili se e nella misura**
in cui si riferiscono ad attività o beni
da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare reddito...”



La deducibilità fiscale: beneficiario lo “STUDIO”

Nella norma riportata assumono importanza fondamentale i concetti di **“INERENZA”** e **“CONGRUITÀ”**

*“le spese e gli altri componenti negativi...sono deducibili **SE*** e **NELLA MISURA IN CUI**** si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi...”*

*Il **“SE”** è riconducibile al concetto di **“INERENZA”**. Un costo è da considerarsi “inerente” tutte le volte che sussista un rapporto funzionale tra il costo stesso e un ricavo effettivo o potenziale”

** Il **“NELLA MISURA IN CUI”** costituisce il principio per il quale ci deve essere un rapporto di “proporzione” (di **“CONGRUITÀ”**, di “consonanza”) tra il costo sostenuto e i ricavi effettivi o potenziali prodotti dallo stesso



Copyright

Decesso di uno degli Associati: implicazioni fiscali

Polizza TCM (puro rischio)

Contraente: lo STUDIO ASSOCIATO/STP (soc. di persone)

Assicurati: gli ASSOCIATI/SOCI PROFESSIONISTI

Beneficiario: lo STUDIO ASSOCIATO/STP

STUDIO ASSOCIATO/STP

Costo fiscalmente deducibile (dottrina prevalente) per competenza ai fini IRPEF e IRAP

in quanto costo:

“Inerente”, “Congruo”, “Certo” e “Determinabile” (Art.109 TUIR)

In caso di sinistro, il rimborso assicurativo è: fiscalmente imponibile come sopravvenienza attiva ai fini:

IRPEF e IRAP (Art. 88 TUIR)

L'importo erogato agli eredi a titolo di:

- **Avviamento: è un costo fiscalmente deducibile**
- **Quota utili annuali: è un costo fiscalmente deducibile**
- **Rimborso apporto iniziale e utili pregressi già tassati: posta fiscalmente neutra**

PROFESSIONISTA/EREDI

L'importo percepito a titolo di avviamento/plusvalenza è:

- **soggetto a tassazione ordinaria, qualora l'appartenenza allo STUDIO ASSOCIATO abbia avuto una durata inferiore a 5 anni**
- **soggetto a tassazione separata (art.17, comma 1, lettera I TUIR) qualora il periodo di adesione abbia superato la durata di 5 anni**

La quota di utili prodotta nell'anno dallo STUDIO ASSOCIATO fino al momento del “sinistro” è sottoposta a tassazione ordinaria

Il rimborso dell'apporto iniziale e degli eventuali utili pregressi già tassati è una posta fiscalmente neutra



Una recente giurisprudenza non allineata

Per completezza, è da rilevarsi come, all'interno di un quadro di dottrina piuttosto allineato nel considerare la deducibilità delle polizze con contraente la società, assicurati gli uomini chiave e beneficiaria la società*, esiste una **sentenza della Cassazione (n. 28004 del 30/12/2009) che parrebbe mettere in discussione questo assunto** sostenendo, in pratica, che i premi non possono essere dedotti dal reddito d'impresa in quanto “pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, né sono spese poste a vantaggio dei lavoratori come i costi per assicurazione prevista da norma cogente (*nel caso di specie l'obbligo dell'assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale ndr*), rimanendo, al verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.”

segue

** Per analogia l'assunto potrebbe valere anche nel caso dello studio associato, motivo per il quale in questa e nelle seguenti slides si riporta questa sentenza della Cassazione ed i pareri avversi alla stessa.*



Copyright

Reale Mutua, con riferimento alle coperture con contraente e beneficiaria la società, si è così espressa:

“La sentenza della Corte di Cassazione n. 28004 del 30/12/2009, pur essendo un precedente che non può essere ignorato, non può da sola fare modificare quanto da sempre ritenuto in azienda sulla deducibilità del costo per coperture assicurative di rischi del personale, tenuto conto della pochezza delle motivazioni addotte nella sentenza stessa”



Copyright

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

Il contributo aziendale al PIP: un benefit particolarmente vantaggioso per le parti

La contribuzione dell'azienda all'adesione individuale del dipendente

Questa opportunità, ad oggi largamente sottoutilizzata rispetto alle sue potenzialità, permette di abbinare variegate esigenze:

- Quelle dell'azienda che vuole premiare/stimolare determinati dipendenti**
- Quelle dell'azienda e del dipendente di minimizzare il c.d. «cuneo fiscale» cioè la distanza enorme tra il costo del lavoro per l'azienda e il netto che spetta al dipendente**
- Quelle del dipendente di costruirsi una previdenza integrativa, ritenuta sempre più indispensabile alla luce delle riforme degli ultimi venti anni**



La contribuzione dell'azienda all'adesione individuale del dipendente

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 70/E del 18 dicembre 2007, ha ribadito quanto già previsto dal Dlgs 252/2005 e cioè che:

“ Il lavoratore dipendente può decidere di contribuire ai fondi pensione anche in assenza di accordi collettivi ed il datore di lavoro può concordare, pur in assenza di tali accordi, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha aderito.”

Per l'azienda tali contributi costituiscono un costo legittimamente deducibile (IRES e/o IRPEF) ... e dal punto di vista previdenziale scontano esclusivamente il “contributo di solidarietà” (10%), con notevole risparmio per l'azienda.

Per il dipendente/co.co.pro. tale contribuzione non rappresenta un “fringe benefit” (entro il suo limite complessivo di deducibilità di € 5.164,57 annui di contribuzione a forme di previdenza complementare) e non è quindi soggetta ad imposizione fiscale.

Mentre gli accordi collettivi possono prevedere solo l'adesione a fondi pensione (aperti o chiusi), l'imprenditore può comunque contribuire, come libera scelta tra le parti, **anche al PIP al quale il lavoratore dipendente abbia già aderito (o intenda aderire) su base individuale** (anche solo limitatamente ai dipendenti che decida di «premiare»)



Copyright

La contribuzione dell'azienda all'adesione individuale del dipendente

Confronto costi-benefici per azienda e lavoratore dipendente/co.co.pro.

A) LIBERALITA' IN BUSTA PAGA vs. B) CONTRIBUZIONE SU FONDOPENSIONE (PIP/FPA)

Esempio: Reddito lordo lavoratore dipendente / co.co.pro. = € 30.000

A) Liberalità in busta paga = € 1.000		B) Contribuzione su fondo pensione (PIP/FPA) = € 1.000	
Aumento della retrib. lorda	€ 1000,00 +	Aumento della retrib. lorda	€ 1000,00 +
Contributi prev. a carico azienda: circa 30%	€ 300,00 +	Contributo solidarietà 10%	€ 100,00 +
Costo complessivo azienda	€ 1300,00	Costo complessivo azienda	€ 1100,00
Aumento della retrib. lorda	€ 1000,00 +	Contributo alla prev. compl. del lavoratore	€ 1000,00
Contrib. previden. (9,19%)	€ 91,90 -		
Imponibile fiscale	€ 908,10		
Imposte (Irpéf 38%, add 2,22%)	€ 365,23 -		
Importo netto percepito	€ 542,87	Accant. lavoratore	€ 1000,00*

* Sui quali, al momento delle prestazioni, sarà prevista una tassazione con aliquota compresa tra il 9% ed il 15% a seconda della durata di adesione

La contribuzione dell'azienda all'adesione individuale del dipendente

VANTAGGI PER L'AZIENDA

- I versamenti effettuati sono deducibili dal reddito d'impresa (anche oltre il limite di € 5.164,57 annui)
- L'azienda sconta un onere contributivo notevolmente ridotto (10% quale “contributo di solidarietà” vs circa 30% quale contribuzione ordinaria)
- I versamenti, quando non regolati da contrattazione collettiva, possono essere corrisposti anche “ad personam” e “una tantum”, sulla base degli accordi tra le parti
- Efficace strumento di fidelizzazione delle proprie “risorse critiche”



La contribuzione dell'azienda all'adesione individuale del dipendente

VANTAGGI PER IL DIPENDENTE/CO.CO.PRO.

→ I versamenti effettuati dall'azienda al fondo pensione, cui il dipendente abbia già aderito (o intenda aderire), non costituiscono (entro il limite annuo di € 5.164,57, comprensivo di eventuali versamenti effettuati in proprio al fondo) un "fringe benefit" e non concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile, né ai fini della fiscalità IRPEF, né ai fini contributivi INPS...

...l'imposizione fiscale finale applicata sarà quella tipica delle forme di previdenza complementare (cedolare secca dal 9% al 15%, a seconda della durata di adesione)



Questa interessante possibilità, dal punto di vista commerciale, può trovare concreta applicazione per l'azienda che volesse:

- “Premiare” i propri “uomini-chiave” con una contribuzione extra “esentasse” (entro i limiti previsti), deducendo il costo e risparmiando sugli oneri contributivi**
- Fidelizzare i dipendenti, dimostrando di prestare attenzione ad una tematica “delicata” e “strategica” qual è la questione pensionistica**
- Utilizzare (in tutto o in parte) la previdenza complementare per riconoscere ai propri lavoratori meritevoli un “premio di produzione”, una “gratifica”, il “panettone di Natale”, etc. (anche in considerazione degli evidenti limiti delle nuove norme in tema di defiscalizzazione di straordinari e premi di produzione che devono essere formalizzate su base collettiva aziendale o territoriale)**



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

La previdenza integrativa agli amministratori d'azienda

La previdenza complementare degli amministratori

Abbiamo appena ricordato come un'azienda possa contribuire «direttamente» sulla posizione di previdenza complementare di un dipendente (o di un co.co.pro.); lo stesso non può dirsi nel caso in cui volesse contribuire sulla posizione del proprio amministratore (co.co.co.).....

Ciò non toglie che questa possibilità possa venire presentata, sotto altra veste, all'amministratore (spesso socio di maggioranza) della PMI.

«Perché non fa in modo di pagarsi la sua previdenza complementare mettendo il costo a carico dell'azienda ?»



Copyright

La previdenza complementare degli Amministratori

Come ?



- L'azienda aumenta il compenso dell'amministratore di € 5.000 annui, con un costo deducibile per competenza (dunque minore IRES e conseguente deducibilità dell'IRAP collegata a carico della società)
- L'azienda e l'amministratore pagano i rispettivi contributi alla gestione separata INPS (che comunque andranno totalmente ad accrescere la pensione obbligatoria dell'amministratore, essendo conteggiati con sistema contributivo)
- I 5.000 € di maggiore compenso sarebbero imponibili ai fini IRPEF per l'amministratore, ma andando a finanziare la sua previdenza complementare, nell'ambito della deducibilità fino a € 5.164,57, saranno per lui «fiscalmente neutri»



Copyright

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

IL TFR verso la previdenza integrativa: i vantaggi fiscali per i dipendenti

La tassazione sul T.F.R. è stata modificata dal Decreto Legislativo 47/2000 con effetti a partire dal 01.01.2001:

Quote + Rendimenti ante 01.01.2001



Tassazione separata



Quote post 01.01.2001



Tassazione separata

Rendimenti post 01.01.2001



**Cedolare secca 11%
(trattenuta annualmente)**

La tassazione separata del T.F.R. - Profili fiscali e di calcolo

Esemplificando:

Anno	Reddito Imponibile	Imposte
1	€ 30.000	€ 7.720
2	€ 30.000	€ 7.720
3	€ 40.000	€ 11.520
4	€ 40.000	€ 11.520
5	€ 50.000	€ 15.320
Totale	€ 190.000	€ 53.800

Aliquota media: $53.800/190.000 = 28,31\%$

Le imposte dovute sono pari al capitale da sottoporre a tassazione separata moltiplicato per l'aliquota media così calcolata.

L'amministrazione finanziaria provvederà a confrontare l'importo dovuto con la tassazione già effettuata a titolo d'acconto ("tassazione provvisoria") e a provvedere all'eventuale conguaglio (positivo o negativo).

Le scelte sul TFR quando un lavoratore cambia azienda

QUALI ARGOMENTI ABBIAMO CON IL LAVORATORE DIPENDENTE PER PROSPETTARGLI DI TRASFERIRE IL TFR FUTURO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ?



Almeno 4:

- 1) **L'importanza della previdenza complementare come risposta alla pochezza delle future pensioni contributive e al relativo gap** (vedi paragrafo 2.1)
- 2) La possibilità, tramite il TFR, di iniziare a **finanziarsi la previdenza complementare senza «dover mettere mano al portafogli»**
- 3) Se il «TFR lasciato in azienda» oggi è visto spesso come un possibile «paracadute» in caso di crisi aziendali («se mi licenziano ho la liquidazione....»), **il riscatto parziale al 50%** (dopo 12 mesi di inoccupazione, anche in caso di mobilità e cassa integrazione) della previdenza integrativa ha caratteristiche diverse ma simili
- 4) L'enorme **vantaggio fiscale** dato dalla più favorevole tassazione finale

I vantaggi fiscali del TFR alla previdenza complementare

Reddito imponibile annuo nell'ultimo quinquennio	Tassazione sul TFR rimasto in azienda	Tassazione sul TFR in previdenza complementare									
		Entro 15 anni dall'adesione		Dopo 20 anni dall'adesione		Dopo 25 anni dall'adesione		Dopo 30 anni dall'adesione		Dopo 35 anni dall'adesione	
		Aliq.	Δ	Aliq.	Δ	Aliq.	Δ	Aliq.	Δ	Aliq.	Δ
€ 20.000	24% (24,00)	15%	9%	13,5%	10,5%	12%	12%	10,5%	13,5%	9%	15%
€ 25.000	25% (24,60)	15%	10%	13,5%	11,5%	12%	13%	10,5%	14,5%	9%	16%
€ 30.000	26% (25,73)	15%	11%	13,5%	12,5%	12%	14%	10,5%	15,5%	9%	17%
€ 35.000	27% (27,48)	15%	12%	13,5%	13,5%	12%	15%	10,5%	16,5%	9%	18%
€ 40.000	29% (28,80)	15%	14%	13,5%	15,5%	12%	17%	10,5%	18,5%	9%	20%
€ 45.000	30% (29,82)	15%	15%	13,5%	16,5%	12%	18%	10,5%	19,5%	9%	21%
€ 50.000	31% (30,64)	15%	16%	13,5%	17,5%	12%	19%	10,5%	20,5%	9%	22%
€ 60.000	32% (32,11)	15%	17%	13,5%	18,5%	12%	20%	10,5%	21,5%	9%	23%
€ 70.000	33% (33,38)	15%	18%	13,5%	19,5%	12%	21%	10,5%	22,5%	9%	24%
€ 80.000	34% (34,46)	15%	19%	13,5%	20,5%	12%	22%	10,5%	23,5%	9%	25%
€ 90.000	35% (35,41)	15%	20%	13,5%	21,5%	12%	23%	10,5%	24,5%	9%	26%
€ 100.000	36% (36,17)	15%	21%	13,5%	22,5%	12%	24%	10,5%	25,5%	9%	27%

*Elaborazione effettuata sulla base della normativa e delle aliquote IRPEF in vigore al 1.1.2014



Un esempio

Imponibile annuo* = € 35.000

Accantonamento annuo del TFR = € 2.418,50 (6,91%)

Anni di contribuzione	Totale TFR accantonato	Aliquota tassazione separata (su TFR in azienda)	Aliquota ced. secca su acc.to a fondo pensione	Importo tassazione separata	Importo tassazione fondo pensione	Risparmio fiscale
15	€ 36.277	27,48%	15%	€ 9.969	€ 5.442	€ 4.527
20	€ 48.370	27,48%	13,5%	€ 13.292	€ 6.530	€ 6.762
25	€ 60.462	27,48%	12%	€ 16.615	€ 7.255	€ 9.360
30	€ 72.555	27,48%	10,5%	€ 19.938	€ 7.618	€ 12.320
35	€ 84.647	27,48%	9%	€ 23.261	€ 7.618	€ 15.643

* Si prende a riferimento il reddito imponibile e per, semplicità di calcolo, si presume sia di importo costante nel quinquennio. Stime puramente esemplificative, effettuate sulla base delle aliquote in vigore al 01/01/2013 e delle "regole fiscali" previste dal Dlgs 252/2005 e in vigore alla data del 01/01/2013.

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

IL TFR verso la previdenza integrativa: i vantaggi fiscali per l'azienda

Le forme di compensazione

L'Art. 10 del Dlgs 252/2005 specifica le forme di compensazione previste per le aziende che “perdono” il TFR dei dipendenti perché veicolato alla previdenza complementare (o al Fondo di Tesoreria):

1) Aumento della “quota di deducibilità” (rispetto alla “normale” deducibilità del 100% del TFR accantonato) **per quel T.F.R. maturando che viene destinato alla previdenza complementare: del 4% per le imprese con almeno 50 addetti e del 6% per le imprese con meno di 50 addetti**


2) Soppressione del contributo dello 0,20% (relativo al finanziamento da parte dell'impresa del fondo di garanzia del T.F.R., proporzionalmente alla parte di T.F.R. maturando destinato alla previdenza complementare)

3) Riduzione del costo di lavoro, e più specificatamente dei c.d. “oneri impropri”, in misura dello 0,21% nel 2009 che aumenterà fino allo 0,28% nel 2014, correlata al flusso di T.F.R. maturando conferito alla previdenza complementare.

Tabella A	
2008	0,19%
2009	0,21%
2010	0,23%
2011	0,25%
2012	0,26%
2013	0,27%
dal 2014	0,28%

Azienda < 50 dipendenti

**conferimento al fondo pensione (PIP,
FPA) della sola quota di TFR (6,91%)
maturato annualmente**



Ipotesi di partenza:

Compenso annuo lordo del dipendente = € 30.000

Tfr maturato annualmente = € 30.000 x 6,91% = € 2.073

Tasso inflazione stimata = 3% annuo

Ipotizziamo che l'impresa nel periodo chiuda l'esercizio in utile

Le forme di compensazione – Esempio

“Benefici”- “Pro” – “A favore”

1)	Risparmio di imposte (IRES)	€ 34,2
2)	Riduzione IRAP su minore imponibile (6%) di cui al punto precedente	€ 4,3
3)	Esenzione dalla corresponsione del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia INPS (al netto della maggiore IRES)	€ 43,5
4)	Riduzione a far data dal 1 gennaio 2014 dell'aliquota contributiva dello 0,28% (al netto della maggiore IRES)	€ 60,9
5)	Esenzione dalla rivalutazione ex art. 2120 c.c. (al netto della maggiore IRES)	€ 56,4
	TOTALE BENEFICI	€ 199,3

Eventuali “Costi”- “Contro” – “A sfavore”

- 6) Nel caso in cui l'azienda non avesse la liquidità necessaria per versare il TFR alla previdenza integrativa e dovesse dunque finanziarsi per tale somma, i costi (gli interessi bancari, al netto degli effetti positivi sull'IRES) sarebbero comunque inferiori ai vantaggi (€ 199,3), qualora si finanziasse ad un tasso (TAEG) più favorevole del 13,26%

Le forme di compensazione – Esempio 1

1. Risparmio di imposte (IRES al 27,5%): la quota di TFR maturato annualmente e confluito alla previdenza complementare pari a € 2.073 ($€ 30.000 \times 6,91\%$), genera una ulteriore deducibilità dal reddito imponibile aziendale nella misura del 6% (aziende con meno di cinquanta dipendenti) pari nell'esempio a € 124,38 ($€ 2073 \times 6\%$). Questa riduzione dell'imponibile comporta una riduzione ai fini IRES di € 34,2 ($124,38 \times 27,5\%$)
2. Riduzione IRAP (3,5%) sul minor reddito imponibile di cui al punto 1: la riduzione dell'imponibile di € 124,38 comporta un minor carico IRAP pari a € 4,35 ($€ 124,38 \times 3,5\%$)
3. Esenzione dalla corresponsione del contributo previdenziale dello 0,20% (al netto della maggior IRES): l'abbattimento dei contributi previdenziali dovuti dall'azienda al "fondo di garanzia" dell'INPS comporta un minor onere contributivo pari, nell'esempio, a € 60,00 ($€ 30.000 \times 0,20\%$). Il risparmio in questione comporta in contropartita un aumento dell'imponibile IRES per pari importo e quindi una maggiore tassazione IRES pari a € 16,50 ($€ 60,00 \times 27,5\%$). Il saldo, pertanto, tra minor carico contributivo e maggior carico di imposte IRES è pari a € 43,50 ($€ 60,00 - € 16,50$)



4. Riduzione, dal 1 gennaio 2014, dell'aliquota contributiva dello 0,28% (al netto della maggior IRES): l'abbattimento dal 1 gennaio 2014 del carico di contributi nella misura dello 0,28% genera minori oneri previdenziali pari, nell'esempio, a € 84 ($€ 30.000 \times 0,28\%$). Il risparmio in questione produce, in contropartita, un aumento dell'imponibile IRES per pari importo e quindi una maggiore tassazione IRES pari a € 23,1 ($€ 84 \times 27,5\%$). Il saldo, pertanto, tra minor carico contributivo e maggior carico di imposte IRES è pari a € 60,9 ($€ 84 - € 23,1$)
5. Esenzione dalla rivalutazione ex art. 2120 c.c.: il trasferimento della quota annua di TFR (€ 2.073) dalla gestione aziendale alla forma di previdenza complementare annulla l'obbligo di rivalutazione annua (l'anno successivo) sulla base di quanto disposto dall'art. 2120 del c.c.. Nell'ipotesi che la rivalutazione sia pari al 3,75% (inflazione al 3%), il risparmio, in concreto, viene calcolato in € 77,74 ($€ 2.073 \times 3,75\%$). A fronte di tale risparmio corrisponde un carico IRES nella misura del 27,5% e cioè pari a € 21,38. Il saldo tra risparmio contributivo e maggiori imposte ammonta a € 56,4 ($€ 77,74 - € 21,38$)



6. Interessi passivi sostenuti a fronte del finanziamento bancario: qualora l'azienda dovesse finanziarsi presso il sistema bancario per far fronte alla “fuoriuscita” del TFR destinato alla previdenza complementare e il tasso passivo applicato fosse dell'13,26% avremmo una perfetta equivalenza fra i benefici delle “compensazioni” e il costo sostenuto. Infatti, $€ 2.073 \times 13,26\% = 274,9$. Sottraendo a questo importo la minore IRES conseguente al costo sostenuto e cioè € 75,6 ($€274,9 \times 27,5\%$) avremmo un costo effettivo pari a € 199,3.

Ove il tasso passivo applicato dalla banca (TAEG) fosse inferiore all'13,26%, le “compensazioni” dell'anno sarebbero proporzionalmente superiori al costo dell'indebitamento.

Naturalmente questi conteggi, pur complessi, presuppongono varie ipotesi e semplificazioni sottostanti. Inoltre, così come effettuati, varrebbero solo per l'arco di un anno di tempo perché l'accrescersi dell'indebitamento, anno per anno, produrrebbe nel tempo costi via via maggiori rispetto alle “compensazioni” che vanno conteggiate sulla singola annualità. Nell'esempio non si è tenuto conto, inoltre, né dell'eventuale costo derivante dal “contributo a carico dell'azienda”, ove previsto, né dei possibili “costi amministrativi” connessi all'operazione.



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

IL TFM: cosa è e come può essere previsto

IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO: Aspetti introduttivi

I POTENZIALI CLIENTI: Tutte le società di capitali e di persone

LA COPERTURA OFFERTA: Soluzioni con finalità di accantonamento che possano permettere all'azienda di avere la "provvista" in denaro per pagare il trattamento di fine mandato nel momento in cui si interromperà il rapporto tra Amministratore e Azienda

I PRINCIPALI VANTAGGI PER L'AZIENDA:

- Risparmio fiscale (costo deducibile per competenza)
- Prevedere un benefit previdenziale per l'Amministratore che, nelle PMI, corrisponde molto spesso con la proprietà
- Programmazione finanziaria grazie allo strumento polizza

I PRINCIPALI VANTAGGI PER L'AMMINISTRATORE:

- Tutela previdenziale (la "liquidazione dell'amministratore")
- Risparmio fiscale (tassazione separata in luogo dell'IRPEF)



Il Trattamento di fine mandato (T.F.M.) o, più tecnicamente, l'indennità per la fine del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'amministratore e la società, rappresenta la possibilità di prevedere **un accantonamento periodico che sarà riconosciuto all'amministratore all'interruzione del rapporto di mandato con la società.**

Rappresenta dunque **una forma di compenso differito** ipotizzabile da una società per il/i proprio/i amministratore/i



1. T.F.R. e T.F.M.: entrambi **sono forme di compenso differito** a cui corrisponde una forma particolare di tassazione, la c.d. “tassazione separata”. La tassazione è rinviata, infatti, alla data in cui gli importi, sia di T.F.R. che di T.F.M., che non faranno cumulo con altri redditi (da qui la “separazione”), saranno materialmente incassati.
2. In entrambi i casi, T.F.R. e T.F.M., assumono **la veste di una forma di tutela previdenziale**, resa ancora più rilevante dal ridimensionamento del welfare pensionistico che fa capo alla previdenza pubblica.
3. In entrambi **i casi l’azienda potrà dedurre**, anno per anno, per competenza, l’importo degli accantonamenti effettuati



La principale differenza rispetto all'accantonamento per trattamento di fine rapporto è che

... mentre l'accantonamento contabile del T.F.R. dei dipendenti è dovuto e quantificato (reddito lordo/13,5) per legge (art. 2120 C.C.).....

..... l'accantonamento per il T.F.M. non è né dovuto né quantificato sulla base di una disposizione legislativa bensì **demandato ad una libera scelta pattizia, avallata dalla delibera dell'assemblea **di una società di capitali o di persone****



Le norme del Codice Civile che regolano l'attribuzione dei compensi agli Amministratori di Società di capitali sono:

Art. 2364, 1° comma, n° 3

“ASSEMBLEA ORDINARIA”

“L'Assemblea ordinaria:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto
- 4) ...”

Art. 2389, 1° comma

“COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI”

“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.”



Tenuto conto che il Codice Civile non prevede tipologie specifiche di compenso per gli Amministratori:

L'ASSEMBLEA ORDINARIA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI PUO' (ALTERNATIVAMENTE O CONGIUNTAMENTE)

- Deliberare compensi in denaro e/o in natura;
- Deliberare compensi sotto forma di gettone di presenza;
- Deliberare compensi sotto forma di partecipazione agli utili o stock option;
- Deliberare un accantonamento a titolo di Trattamento di Fine Mandato – T.F.M.

E' possibile anche non deliberare alcuna forma di compenso e/o rimborso spese.

Le sole “fonti” da cui conseguono “qualità” e “quantità” dei compensi degli amministratori di **Società di Capitali** sono, pertanto, alternativamente o congiuntamente:

1. Lo Statuto della Società
2. L'Assemblea dei soci che delibera in materia sulla base delle maggioranze stabilite dallo Statuto o dal Codice Civile

Nel caso di **Società di persone (Ss; Snc; Sas)** le “fonti” da cui conseguono “qualità” e “quantità” dei compensi degli amministratori sono alternativamente o congiuntamente:

1. Lo Statuto della Società
2. L'Assemblea dei Soci o una scrittura privata tra i Soci



SOCIETA' DI PERSONE

..... segue

Norme di carattere generale (che valgono cioè per gli Amministratori sia di Società di Persone che di Società di Capitali):

Art. 2260 C.C. (Diritti e obblighi dell'Amministratore): I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme dei mandati (art. 1703 e seg.).....

Si rammenta, inoltre, che in riferimento ad un “mandato” c'è una presunzione di onerosità:

Art. 1709 c.c. (Presunzione di onerosità) “Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice”

segue



...segue **SOCIETA' DI PERSONE**

Qualora, come capita nella maggior parte dei casi, lo statuto della società di persone non preveda l'attribuzione di un compenso (in denaro o sotto forma di T.F.M.) a beneficio degli Amministratori, si potrà provvedervi

- o mediante un verbale di Assemblea (redatto come atto di volontaria giurisdizione)
- o mediante scrittura privata tra i soci

DOVENDO COMUNQUE RISPETTARE IL REQUISITO DELLA «DATA CERTA ANTERIORE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO»

N.B. Per tutto quello che riguarda i concetti di “data certa”, “data certa anteriore” e i pro e contro delle varie soluzioni, più o meno “legittimiste”, possibili per attribuire un T.F.M., si rimanda ai capitoli successivi.



CONCLUSIONI

La decisione di attribuire un compenso a titolo di T.F.M. agli Amministratori dovrà, pertanto, essere verificata (anche al fine di stabilire la relativa deducibilità fiscale) **in relazione alle previsioni statutarie** della Società erogatrice.

IN MANCANZA DI SPECIFICHE PREVISIONI STATUTARIE

Sarà necessario procedere ad una **preventiva deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione.**

N.B. Per tutto quello che riguarda i concetti di “data certa”, “data certa anteriore” e i pro e contro delle varie soluzioni, più o meno “legittimiste”, possibili per attribuire un T.F.M. , si rimanda ai capitoli successivi.



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

IL TFM: l'importo accantonabile

A nostro parere (e di buona parte della dottrina) non ha una base normativa ben identificabile l'affermazione che debba esserci un vincolo percentuale certo e ben definibile fra T.F.M. e compenso in denaro previsto per l'Amministratore

NON ESISTENDO ALCUN VINCOLO PRECISO, SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO, TRA IL COMPENSO IN DENARO E L'INDENNITA' DI FINE MANDATO

L'”Assemblea è sovrana”

Di contro, è da rilevarsi come ultimamente ci risulta che in alcuni casi gli accertatori dell' Agenzia delle Entrate abbiano **contestato l'entità degli accantonamenti** adducendo il fatto che in mancanza di una diversa previsione normativa l'entità degli stessi debba essere della stessa entità di quella del TFR dei dipendenti (reddito/13.5)

Questa interpretazione, estremamente “restrittiva”, a nostro parere non trova pieno riscontro nella norma (*“Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi”* dove per il TFR dei dipendenti la disposizione legislativa è il 2120 c.c., mentre per gli amministratori, non essendoci disposizione legislativa, l'eventuale accantonamento è stabilito dalla delibera assembleare).

In mancanza di una norma sufficientemente chiara, la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto su questi temi un atteggiamento non sempre lineare. Purtroppo non ci sono certezze.



...segue CONCLUDENDO

Pur assumendo che l'Assemblea deve ritenersi sovrana nel determinare i compensi degli Amministratori, **per limitare le possibilità di controversie** (innanzitutto con l'Amministrazione finanziaria), dovute, ad esempio, al mancato rispetto delle norme legate agli "studi di settore", degli "indici di normalità" e "di congruità", o alla mancata tutela degli interessi e dei diritti degli altri soci e dei creditori terzi.....

..... e' comunque, sempre, necessaria **la ricerca del più corretto e prudente "equilibrio"** tra:

- Gli utili distribuiti o accantonati a riserva
- Il compenso in denaro agli Amministratori
- L'eventuale accantonamento per T.F.M.


Chi invece volesse essere totalmente rassicurato in merito alla scelta dell'entità dell'accantonamento potrebbe optare per l'opzione «ultraridotta» (compenso amministratore / 13,5) in qualche caso propugnata dagli accertatori dell'A.d.e.

E' comunque ben chiaro che le decisioni in merito alla quantificazione del T.F.M. dovranno sempre spettare alla Società (eventualmente sentito anche il parere del Commercialista di riferimento) e non certo all'Assicuratore

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

**IL TFM: da dove deriva la deducibilità degli
accantonamenti**


Il “Triangolo Normativo”



Copyright

Art. 105 – 1° e 4° comma

1. *Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto...
...sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio
in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che
regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.*
2. ...
3. ...
4. **Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di
cui all'art.17, comma 1 lettere c), d) e f)**



LA TASSAZIONE SEPARATA

Art. 17 – 1° comma, lettera c)

“L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:


a)...

b)...

c) *Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art.50, comma 1, lettera c-bis **se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto...***

d)...

e)..."



REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 50 – 1° comma

1. “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) ...


b)...

c)...

*c-bis) Le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, **in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica....**”*

d)...

ecc)...



Copyright

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

IL TFM: la «data certa» e le modalità per realizzarla

LE DUE ALTERNATIVE

Per attribuire la data certa, tra le tante alternative, due tra le più diffuse sono:

1. L' "ESTRATTO NOTARILE"



2. L' "AUTOPRESTAZIONE POSTALE"



L'estratto notarile ha il vantaggio di avere, in qualche caso, un maggiore "spessore probante" agli occhi dell'eventuale accertatore.

L'autoprestazione postale, di contro, ha il vantaggio di essere più economica e di più agevole realizzazione



FAC SIMILE DI ESTRATTO NOTARILE
DI DELIBERA ASSEMBLEARE

E' redatto su fotocopia dell'atto originario (riportato sul libro verbali assemblea o delle riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Esemplificando quanto viene riportato in calce alla fotocopia:

“N° 59120 di repertorio

*COPIA CONFORME ALLE RISULTANZE DELLE PAGINE
25,26,27,28 DEL LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DELLA
SOCIETÀ ARANCIONE SRL, CON SEDE IN COLORNO,
VIA PERUGINO 58*

MILANO, 29 OTTOBRE 2009”

Costo solitamente compreso tra € 50 e € 100



Il DLGS, 22 luglio 1999, n° 261

L' "AUTOPRESTAZIONE"

Art.8

“E’ consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autoprodotto.”

**IN PRATICA L’AUTOPRESTAZIONE
EQUIVALE A UNA SPEDIZIONE A SE STESSI**

Per dare “DATA CERTA tramite autoprestazione postale”



è quindi sufficiente

- Riportare sul primo foglio da convalidare (fotocopia della delibera assembleare o della scrittura privata) l'indirizzo del destinatario;
- Riportare su ogni foglio da convalidare l'indicazione “autoprestazione in base all'art.8 del Dlgs 22 luglio 1999, n° 261”;
- Apporre su ogni foglio da convalidare un francobollo postale;
- Recarsi in un ufficio postale;
- Far annullare con un timbro a datario ciascuno dei francobolli di posta prioritaria posto su ciascuna delle pagine da convalidare.

L' "Atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto"

- Secondo la dottrina più diffusa
- Secondo la norma di comportamento n° 125/1995 emanata dall'Associazione dei Commercialisti di Milano (ADC)

PER QUANTO CONCERNE L'ULTERIORE REQUISITO
(RISPETTO ALLA DATA CERTA) DELL'
"ANTERIORITA'" RISPETTO "ALL'INIZIO DEL
RAPPORTO", PER CONSEGUIRE IL DIRITTO ALLA
TASSAZIONE SEPARATA:

- Ogni mandato costituisce un rapporto giuridico distinto e autonomo rispetto a quello passato
 - in quanto fondato su un nuovo atto di volontà (DELIBERA ASSEMBLEARE)

E PERTANTO

- **Ogni conferma/rielezione di un Amministratore rappresenta l'inizio di un nuovo rapporto, al quale far riferimento per la verifica del presupposto della data certa antecedente**



1) La “soluzione iperlegittimista”

(tanto corretta quanto macchinosa...)

- Dimissioni degli Amministratori in carica;
- Nomina, *pro tempore*, di nuovi Amministratori;
- Modifica, con Assemblea straordinaria, dello statuto prevedendo la possibilità di riconoscere, con apposita assemblea ordinaria, un T.F.M. agli Amministratori;
- Rinomina dei precedenti Amministratori.

PREGI: E' una soluzione assolutamente inattaccabile sotto il profilo della deducibilità del T.F.M. deliberato

LIMITI: E' una soluzione molto macchinosa e spesso difficilmente applicabile (*Con quali criteri vanno scelti gli Amministratori pro-tempore? Mediante un'inserzione?, Tra “quattro amici al bar”?, etc.*). Inoltre è una soluzione molto dispendiosa (parcella notarile e costi connessi) e dunque ostica da far accettare alla società.



2) La “soluzione realistica”

(Viene rispettata la “sostanza” della ratio per cui si prescrive la “data certa”: evitare fenomeni elusivi; dal punto di vista formale, invece, **non è la modalità più ortodossa formalmente, non essendoci interruzione formale del rapporto di mandato.** Per questo motivo, questa soluzione non è condivisa da parte della dottrina e non si può escludere che possa essere poi contestata.)

La sequenza cronologica

- L'Amministratore convoca l'Assemblea per rivendicare il diritto a maggiori compensi;
- L'Assemblea gli riconosce la legittimità della richiesta;
- Viene deliberato, in aggiunta al compenso in denaro, un T.F.M.;
- L'amministratore accetta e ringrazia;
- Estratto notarile della delibera assembleare o utilizzo dell'“autoprestazione postale”

3) La “soluzione legitimista” (consigliata)

(Soluzione conforme alla dottrina più autorevole - norma interpretativa n° 125 dell’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano)

LA SEQUENZA CRONOLOGICA

- Convocazione dell’Assemblea;
- Dimissioni dell’Amministratore per inadeguatezza dei compensi e mancata corresponsione di un T.F.M.;
- Proposta di un socio di adeguare i compensi da corrispondere al nuovo Amministratore comprendendovi un T.F.M.;
- Rinomina del precedente Amministratore;
- L’Amministratore rinominato si riserva di accettare la carica nel termine di 30 giorni (art. 2383, comma 4, C.C.);
- Viene data “data certa” al verbale mediante estratto notarile o “autoprestazione postale”;
- L’Amministratore entro 30 giorni dalla notizia della nomina accetta la carica.



Art. 2383 C.C.

Nomina e Revoca degli Amministratori

“Comma 4.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli Amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese (n.d.r. “Accettazione della carica”) indicando per ciascuno di essi il cognome e nome, luogo, data di nascita, domicilio e cittadinanza.”

N.B. L’obbligo dell’accettazione della carica comporta che con le dimissioni dell’Amministratore (anche se rinominato successivamente) il rapporto si deve ritenere come interrotto.



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

IL TFM: «procedure operative» per la sua realizzazione



SOCIETA' DI CAPITALI

Caso 1): Nello Statuto è accordata all'Assemblea la facoltà di attribuire all'Amministratore unico (o ai componenti del Consiglio di Amministrazione) un T.F.M.:

- In questo caso occorre **convocare l'assemblea dei Soci** che, facendo riferimento alla norma statutaria, deliberi importo e caratteristiche del T.F.M. (in misura fissa e/o variabile; con caso morte etc.).
- Anche se parte della dottrina sostiene che in questo caso non sia indispensabile, a nostro parere **è opportuno dare "data certa"** per mezzo di estratto notarile o con l' "autoprestazione postale".
- E' da constatarsi come ultimamente alcuni professionisti (Commercialisti) per non rischiare nessuna contestazione in merito alla «data certa anteriore ... » consiglino invece le «dimissioni e successiva rinomina» anche quando la possibilità dell'accantonamento sia già prevista nello Statuto

...segue **SOCIETA' DI CAPITALI**

Caso 2) Nello Statuto non è prevista la facoltà che l'Assemblea accordi all'Amministratore unico (o ai componenti del Consiglio di Amministrazione) un T.F.M.

- Per questo caso abbiamo indicato le tre possibili soluzioni (“iperlegittimista”, “legittimista”, “realistica”) per attribuire un T.F.M.
- Generalmente si consiglia di procedere con la “soluzione legittimista” avendo cura di rispettare rigorosamente la sequenza proposta (per un maggiore approfondimento, si rinvia ai fac-simili esemplificativi di verbale in cui è prevista questa soluzione), con particolare riferimento alla “data certa”, acquisita con estratto notarile o con “autoprestazione postale”.



SOCIETA' DI PERSONE

Caso 1) Nello Statuto è prevista la possibilità di accordare a uno o più degli Amministratori un T.F.M.

- In questo caso occorre procedere alla stesura di una scrittura privata che definisce importo e caratteristiche del T.F.M. accordato (vedi fac-simili allegati).
- Anche se parte della dottrina sostiene che in questo caso non sia indispensabile, a nostro parere è **opportuno dare “data certa”** per mezzo di estratto notarile o con l' “autoprestazione postale”.

...segue **SOCIETA' DI PERSONE**

Caso 2) Nello Statuto non è prevista la facoltà che l'Assemblea accordi all'Amministratore unico (o ai componenti del Consiglio di Amministrazione) un T.F.M.

- Per attribuire un T.F.M., sono ipotizzabili la soluzione “realistica” o la modifica dello statuto sociale (sol. “iperlegittimista”), con tutti i pro e i contro già esaminati di queste due soluzioni. In questo caso, non è infatti prevedibile a soluzione “legittimista” (dimissioni e contestuale rinomina) perché comporterebbe di diritto lo scioglimento della società

Cosa succede se manca “la data certa anteriore all’inizio del rapporto”

QUANDO MANCA LA “DATA CERTA ANTERIORE ALL’INIZIO DEL RAPPORTO”

Con la risoluzione n° 211 del 22/05/2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **in mancanza di asseverazione del requisito della data certa anteriore all’inizio del rapporto:**

- **l’accantonamento per il T.F.M. non rappresenta**, per l’Azienda, **un costo fiscalmente deducibile** “per competenza”. La deducibilità, in questo caso, sarà possibile, “per cassa”, al momento dell’erogazione del TFM*
- **il T.F.M. in capo all’Amministratore non potrà beneficiare della possibilità di essere assoggettato a tassazione separata**, ma dovrà concorrere alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie

* Il dibattito (dottrina e giurisprudenza) su questo punto rimane acceso



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

Accantonamento del T.F.M. mediante l'utilizzo di polizza. Le "figure" del contratto: le due opzioni; beneficiaria l'Azienda o beneficiario l'Amministratore

LA DEDUCIBILITA', per competenza, di un T.F.M. deriva:

- o da una disposizione statutaria
- o da una apposita delibera assembleare

formalizzate con le possibili modalità già esaminate

LA POLIZZA (che non è elemento indispensabile per la deducibilità degli accantonamenti):

è lo strumento per rendere immediatamente disponibile la riserva di denaro al momento dell'erogazione del T.F.M. e per salvaguardare quindi l'equilibrio finanziario dell'Azienda.

CONTABILMENTE

il pagamento del premio configura il sorgere di un credito nei confronti della Compagnia.

Quanto viene dedotto è l'accantonamento contabile e non il premio della polizza !



Copyright

Le “figure” del contratto: le due opzioni

Contraente: sempre la Società

Assicurato: il singolo Amministratore

Prima opzione

Beneficiario: l'Amministratore “in caso vita”, gli eredi legittimi o testamentari in caso di decesso (I “designati”)

In questo caso (profilo fiscale):

- Il cumulo degli importi accantonati di anno in anno sarà soggetto a tassazione separata;
- L'eventuale plusvalenza finanziaria conseguente all'utilizzo di un piano assicurativo è soggetta a “cedolare secca” (“imposta sostitutiva delle imposte sul reddito”) con esonero, quindi, da ogni ulteriore tassazione IRPEF.

Profilo contributivo:

- Assoggettabilità contributiva alla “gestione separata INPS”, al momento della percezione del T.F.M., nella misura di 2/3 a carico dell'Azienda (sostituto di contribuzione) e 1/3 a carico dell'Amministratore.



...segue **Le “figure” del contratto: le due opzioni**

Contraente: sempre la Società

Assicurato: il singolo Amministratore

Seconda opzione

Beneficiario: la Società

- il rendimento finanziario annualmente prodotto dall’investimento in polizza concorre “pro rata temporis” (per competenza) alla formazione del reddito d’impresa della società beneficiaria;
- la compagnia assicuratrice, al momento della liquidazione del capitale maturato alla società, non dovrà effettuare alcuna ritenuta;
- con le risorse finanziarie acquisite mediante la polizza, la Società provvederà a liquidare il T.F.M.all’Amministratore, con applicazione della normativa vigente (ritenuta d’acconto del 20%; tassazione separata in capo all’Amministratore, pagamento dei contributi previdenziali alla “gestione separata INPS”, etc.).



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

Il TFM e la tassazione separata

Il T.F.M. e il calcolo della tassazione separata

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 17 (“Tassazione separata”), comma 1, lettera c T.U.I.R.

“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

...

c) Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 50, 1° comma, lettera c-bis, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto...”

**Art. 24 (“Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”),
comma 1, ultimo periodo del DPR 600 del 29 settembre 1973**

“...sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 17, comma 1, lettera c (del T.U.I.R.) la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%”



Il T.F.M. e il calcolo della tassazione separata

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 21 (“Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente”), comma 1, T.U.I.R.

“...l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione...”

Art. 21 (“Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente”), comma 3, T.U.I.R.

“ Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’articolo 11 (12) per il primo scaglione di reddito (ad oggi il 23% n.d.r.)”



Il T.F.M. e il calcolo della tassazione separata

Esempio di calcolo (1/2)

- Snc
- Si suppone che il T.F.M. sia stato accantonato contabilmente (prescindendo, quindi, dall'utilizzo dello strumento polizza)
- Indennità di fine mandato (T.F.M.) maturata € 30.000

T.F.M.	€ 30.000,00 +
Contributo gestione separata 1/3 del 22%*	€ 2.200,00 –
Imponibile fiscale	€ 27.800,00 =
Ritenuta d'acconto 20%	€ 5.560,00 –
Netto erogato	€ 22.240,00

* In questo caso si presuppone che l'Amministratore sia titolare anche di un'altra posizione pensionistica (gestione commercianti, gestione artigiani, pensionato, etc.)



Il T.F.M. e il calcolo della tassazione separata

Esempio di calcolo (2/2)

L'ufficio delle imposte procederà, successivamente, al conguaglio della tassazione separata dovuta dal contribuente, emettendo cartella esattoriale

Anno in cui è sorto il diritto all'indennità: 2014

Indennità (T.F.M.) da assoggettare a tassazione separata € 27.800,00

Reddito imponibile anno 2012: € 30.000

Reddito imponibile anno 2013: € 35.000

$(30.000+35.000) / 2 = € 32.500$ (reddito medio biennio 2012/2013)

In base agli scaglioni di reddito e alle aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui è stato corrisposto il T.F.M. (nell'esempio il 2014) si avrà:

15.000	23%	3.450	8.670×100	26,68% = Aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto nel biennio precedente
13.000	27%	3.510	32.500	
<u>4.500</u>	38%	<u>1.710</u>		
<u>32.500</u>		<u>8.670</u>		

$27.800,00 \times 26,68\% = 7.417$ importo tassazione separata

Nei confronti del contribuente sarà emessa una cartella esattoriale per l'importo di € 1.857 risultante dal saldo tra € 7.417 (importo tassazione separata) meno l'importo di € 5.560 (importo relativo alla ritenuta d'acconto del 20%)

“Salva Italia” e “Cresci Italia”: i molteplici riflessi in ambito assicurativo

IL TFM E LE NUOVE REGOLE SULLA TASSAZIONE



Legge 214/2011, Art 24 Comma 31

*“Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente **eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata** di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR.*

Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

*In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto **a decorrere dal 1° gennaio 2011.**”*

Tale norma si applica anche in caso di compensi in forma di stock options

N.B. Una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che anche nel caso degli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria va applicata per la sola quota parte che eccede il milione di euro

“Salva Italia” e “Cresci Italia”: i molteplici riflessi in ambito assicurativo

IL TFM E LE NUOVE REGOLE SULLA TASSAZIONE



Ricapitolando,
alla luce della Circolare 3/2012 dell’Agenzia delle Entrate:

- **Quando il valore del T.F.M.** (sommato ad altri eventuali importi sottoposti alla tassazione separata) **supera il 1M di € viene prevista la tassazione ordinaria in luogo di quella separata**, per la quota parte che eccede il milione di €.
- Quando il valore del T.F.M. (sommato ad altri eventuali importi sottoposti alla tassazione separata) è inferiore al 1M di €, secondo quanto illustrato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, sia nel caso delle società di persone che nel caso delle società di capitali, **continua ad applicarsi la tassazione separata**, naturalmente sempre che sia stato rispettato il requisito della «data certa anteriore all’inizio del rapporto»



Copyright

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

Il TFM e i profili contributivi

La nota emessa dall'INPS in data 15 marzo 2002

L'INPS, con nota* del 15 marzo 2002, ha chiarito che l'indennità di fine mandato, al pari di ogni altra indennità di fine collaborazione, è soggetta al contributo previdenziale previsto dalla “gestione separata” INPS (con le aliquote previste dalla specifica normativa in vigore).

* Alla quale si rimanda per una sua lettura

La nota emessa dall'INPS in data 15 marzo 2002

Parte della dottrina, parzialmente in contrasto con la nota dell'INPS, ritiene che l'importo soggetto a contribuzione debba rientrare nel massimale annualmente rivalutato in base all'inflazione (nel 2014 pari a € 100.123).

E' chiaro che una scelta in tal senso (pagare i contributi ma solo entro il massimale) non escluderebbe l'eventualità di un contenzioso con l'INPS.



La nota emessa dall'INPS in data 15 marzo 2002

Sulla base di un'interpretazione opinabile, l'INPS ha inoltre sostenuto che soggetto a contribuzione debba essere, in caso di T.F.M. accantonato con polizza, anche l'importo riferibile ai rendimenti finanziari, al lordo della ritenuta fiscale.

Esemplificando

T.F.M. maturato con polizza (beneficiario l'Amministratore):

- <i>Versamenti</i>	€ 70.000
- <i>Rendimenti (al lordo ritenuta fiscale)</i>	€ 10.000
- TOTALE	€ 80.000

Oneri deducibili (a carico dell'Amministratore e deducibili dal suo reddito imponibile) pari a 1/3 del 22% di € 80.000*

€ 5.867

Importo soggetto a tassazione separata

- <i>Capitale maturato</i>	€ 80.000	+
- <i>Rendimenti soggetti ad imposta sostitutiva</i>	€ 10.000	-
- <i>Contributi previdenziali dovuti alla gestione separata calcolati su € 80.000</i>	€ 70.000	=
	€ 5.867	-
- <i>Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20% e a tassazione separata</i>	€ 64.133	=

* Si ipotizza che l'Amministratore sia titolare di un'altra posizione previdenziale

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

Il TFM e i suoi vantaggi

Tavola riassuntiva: I Vantaggi del T.F.M. con polizza beneficiario l'Amministratore

VANTAGGIO FISCALE

- L'accantonamento è un costo deducibile dalla società per competenza (ai fini IRES/IRPEF, non ai fini IRAP)
- Su quanto accantonato si risparmia subito la tassazione ordinaria mentre si andrà a pagare, dopo anni, la più conveniente tassazione separata (per importi sotto al milione di euro)
- Su quanto accantonato si risparmiano le addizionali regionali e comunali che poi non saranno dovute alla percezione del T.F.M. (risparmio netto)

Tavola riassuntiva: I Vantaggi del T.F.M. con polizza beneficiario l'Amministratore

VANTAGGIO CONTRIBUTIVO

- Su quanto accantonato sotto forma di T.F.M. non sono dovuti i contributi previdenziali: questo comporta, di anno in anno, un forte risparmio contributivo
- Alla percezione del T.F.M. saranno comunque dovuti i contributi ma secondo una parte della dottrina (non secondo l'INPS) solo entro il massimale contributivo previsto per quell'anno



Tavola riassuntiva: I Vantaggi del T.F.M. con polizza beneficiario l'Amministratore

VANTAGGIO ASSICURATIVO

- Tutti i vantaggi tipici dei prodotti "vita" assicurativi: inalienabilità e impignorabilità, possibilità di minimo garantito e consolidamento del risultato, etc.
- Possibilità di "spendere" la polizza verso gli istituti di credito (come eventuale garanzia per un miglior rating "Basilea 2/3" o per richiedere un eventuale prestito)
- Professionalità e specializzazione nel "gestire" il T.F.M.

VANTAGGIO FINANZIARIO

- Importante vantaggio in termini di differimento di imposte e contributi

T.F.M. realizzato contabilmente o T.F.M. con polizza: i vantaggi della soluzione assicurativa

T.F.M. realizzato contabilmente	T.F.M. realizzato con polizza dove beneficiario è l'amministratore
Fiscalmente e contributivamente deducibile "per competenza"	Fiscalmente e contributivamente deducibile "per competenza"
Sequestrabile e pignorabile	Insequestrabile e impignorabile (secondo le regole ed i limiti previsti dall'art 1923 C.C.)
La certezza del diritto al percezione dipenderà dalla solvibilità aziendale	<u>Maggiore certezza del diritto alla percezione</u>
Nessuna plusvalenza	Possibili plusvalenze finanziarie ("certe" se esiste un rendimento minimo garantito) tassate con imposta sostitutiva
Nessuna "garanzia" da offrire al sistema creditizio	Possibilità di impiegare la polizza come "garanzia" per prestiti o per rating creditizio (anche ai fini "Basilea 2/3")
La programmazione finanziaria relativa agli importi di T.F.M. da liquidare, è subordinata alla disponibilità del momento. Possibili "difficoltà" finanziarie al momento di liquidare il T.F.M.	Programmazione del T.F.M. da liquidare con accantonamenti definiti nel tempo, a <u>salvaguardia dell'equilibrio finanziario nell'esercizio in cui dovrà essere corrisposta l'indennità</u>



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

**Le polizze a tutela dell'azienda con assicurati i
key/man**

La così detta

“TUTELA DEL CAPITALE UMANO”

Può essere inquadrata nel più ampio tema della gestione del RISK MANAGEMENT AZIENDALE

Il tema infatti è questo: se in molte aziende le capacità delle persone che ci lavorano sono indubbiamente un elemento cardine per i destini economici dell'impresa

.... non sarebbe logico per l'azienda tutelarsi rispetto ai rischi più gravi che possano compromettere l'apporto di queste risorse, con le stesse motivazioni per le quali assicurano altri asset (ad esempio il capannone industriale assicurato dal rischio di incendio) ?



Il c.d. “**Key-man**” in un ambito aziendale e in chiave civilistico/fiscale può essere identificato tra gli:

→ **Amministratori** (sono spesso anche soci e sono “inquadri” come Co.Co.Co.)

- di una società di capitali

o

- di una società di persone

→ **Lavoratori dipendenti** che rivestono il ruolo di “risorsa strategica”

Nel momento in cui l'azienda si trovasse a fare a meno di una di queste risorse "strategiche" (l'amministratore, un dirigente, il responsabile commerciale, l'operaio fortemente specializzato, etc), andrebbe probabilmente incontro a **un danno economico**, dovuto, tra l'altro:

- Al venire meno di un apporto lavorativo particolarmente importante all'interno degli **"ingranaggi" aziendali**
- Alla possibile **perdita** di un determinato **know-how** (ad esempio nella capacità nel rapportarsi con determinati clienti/fornitori)
- Ai **costi** di ricerca, inserimento e formazione di un sostituto
- All'**incertezza** rispetto alla possibilità di trovare un sostituto che poi si riveli altrettanto valido



Sintetizzando: chi sono i **Key-men**?

Tutte quelle persone che in una azienda rivestono un ruolo di:

Amministratore (“socio” o “non socio”)

o

Lavoratore dipendente

e

Il cui venir meno in chiave di collaborazione (Amministratore/Co.Co.Co.) o di lavoro dipendente, per effetto di:

→ **Decesso**

→ **Invalidità permanente (I.P.) da malattia o infortunio**

possa provocare un DANNO ECONOMICO all'azienda in quanto **NON FACILMENTE SOSTITUIBILI**

relativamente ad una **CONTINUITA' “SENZA SCOSSE” DELL'ATTIVITA' AZIENDALE**



Di quali polizze stiamo parlando ?

SOLUZIONE 1: POLIZZA TCM + eventuale IP (polizza di puro rischio)

CONTRAENTE: L'AZIENDA

**ASSICURATO: L'AMMINISTRATORE/I E/O ALTRI EVENTUALI
"KEY-MAN"**

BENEFICIARIA: AZIENDA

Con questa soluzione l'azienda, con un corretto approccio di risk management, si tutela assicurativamente rispetto alla possibilità che possa venir meno una risorsa ("umana") fondamentale per i propri "ingranaggi".



Polizza del Key-man tramite tariffa T.C.M.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: T.C.M. (puro rischio) + eventuale garanzia complementare di I.P.

CONTRAENTE: L'AZIENDA

ASSICURATO: II KEY MAN

IMPORTO DELLA COPERTURA: da concordare in funzione di una pluralità di variabili nel rispetto dei principi di “inerenza”, “congruità”, “certezza” e “determinabilità” (es. di variabili: società di capitali, società di persone, n° soci, dimensioni aziendali, fatturato, valore di avviamento, “peso specifico” dell’assicurato nell’economia della gestione aziendale, ecc.)

BENEFICIARIA: L'AZIENDA



Le polizze “caso morte” per i key-men: profili fiscali

PROFILI FISCALI

Per la dottrina prevalente, il COSTO del premio è considerabile come FISCALMENTE DEDUCIBILE DALL’AZIENDA** (in quanto “certo” e “determinabile” art. 109, comma 1; “inerente” e “congruo” art. 109, comma 5 del T.U.I.R.)***, “per competenza”, ai fini IRES (IRPEF) e IRAP e non imponibile per il key-man

IN CASO DI “SINISTRO”: IL CAPITALE corrisposto dalla compagnia è considerato, per il “principio di correlazione” temporale tra costi e ricavi, una **“sopravvenienza attiva”** (art. 88, comma 3, lettera a) del T.U.I.R.) e come tale TASSABILE quale componente positiva di reddito in capo al beneficiario (società) ai fini IRES (IRPEF) e IRAP **

* Perché venga rispettato il principio di congruità, il capitale assicurato deve essere dello stesso ordine di grandezza del danno stimato per l’azienda nel caso si verifichi il decesso dell’assicurato e il costo del premio deve essere a sua volta commisurato all’importo del capitale assicurato

** Questo assunto vale per una parte maggioritaria della dottrina di riferimento e **limitatamente alle tariffe di «puro rischio», come la T.C.M. (estremamente più discutibile e sempre più spesso contestata dall’Agenzia delle Entrate la deducibilità del premio di tariffe caso Morte a «Vita Intera»,** dove parte del premio potrebbe non essere funzionale alla copertura del rischio bensì alla possibilità di futuri riscatti – non si consiglia, dunque, di proporla al cliente come deducibile)

*** Risulta che almeno in un caso sia stata contestata la deducibilità della polizza con assicurato l’unico socio di S.r.l. unipersonale



Una recente giurisprudenza non allineata

Per completezza, è da rilevarsi come, all'interno di un quadro di dottrina piuttosto allineato nel considerare la deducibilità delle polizze con contraente la società, assicurati gli uomini chiave e beneficiaria la società, esiste una **sentenza della Cassazione (n. 28004 del 30/12/2009) che in passato ha messo in discussione questo assunto** sostenendo, in pratica, che i premi non possono essere dedotti dal reddito d'impresa in quanto “pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, né sono spese poste a vantaggio dei lavoratori come i costi per assicurazione prevista da norma cogente (*nel caso di specie l'obbligo dell'assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale ndr*), rimanendo, al verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.”

segue



Un elemento di attenzione: le “ditte individuali”

N.B. Quando l'azienda è una “ditta individuale”:

- La ditta individuale può, ovviamente, contrarre una TCM o una polizza infortuni (professionali ed extraprofessionali) con assicurata la figura dell'imprenditore. In questo caso, dal punto di vista della fiscalità in capo all'azienda, l'imprenditore non può essere considerato un key-man e dunque il costo non può essere dedotto dal reddito d'impresa. La polizza, dunque, non presenta vantaggi di natura fiscale
- La ditta individuale può anche contrarre una TCM o una polizza infortuni (professionali ed extraprofessionali) con assicurato un dipendente “chiave” dell'azienda; in questo caso i risvolti fiscali dell'operazione sono analoghi a quanto previsto per le società di capitali o di persone

Nel caso specifico delle società di persone è ancora più importante che l'azienda prenda in considerazione questo tipo di coperture assicurative

Per tutte e tre le tipologie di società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.)

Qualora uno dei soci dovesse DECEDERE o RIMANERE INVALIDO permanentemente, si presenterebbero due tipologie di PROBLEMI:

1. Necessità di approntare le risorse finanziarie necessarie per reintegrare le funzioni svolte dal DECEDUTO o dall'INVALIDO, **sia che venga sostituito:**
 - 🌐 da un EREDE/SOCIO, che in ogni caso richiede un periodo di ambientamento e formazione
 - ✓ Danno di natura economica: il sostenimento di costi diretti e indiretti
 - 🌐 Da un MANAGER/DIPENDENTE assunto dall'esterno
 - ✓ Danno di natura economica: la retribuzione corrisposta al manager/dipendente
 - 🌐 Da un EREDE/SOCIO affiancato da un MANAGER/DIPENDENTE
 - ✓ Danno di natura economica: aggravio dei costi



Per tutte e tre le tipologie di società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.)

2. Eventuale necessità di APPRONTARE le **RISORSE FINANZIARIE** indispensabili per “liquidare” gli eredi del DEFUNTO (o per corrispondere il corrispettivo del recesso al socio rimasto INVALIDO)

Questo è un **problema specifico per le società di persone** e non per le società di capitale, dove, invece, le quote del socio defunto confluiscono nell'asse ereditario



Decesso di un socio nelle società di persone

Infatti, per tutte e tre le tipologie di società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.)

valgono le stesse regole di carattere generale, in caso di decesso di un socio (senza distinzione, ad es. fra accomandatario e accomandante)

TRE OPZIONI

Sulla base di quanto regolato dall'art. 2284 del c.c.

“MORTE DEL SOCIO”

*“salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, **gli altri devono liquidare la quota agli eredi** (2289), **a meno che non preferiscano sciogliere la società** (2272, n. 3), **ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano...**”*



1° Opzione: Scioglimento della società

Le tre opzioni che, in ordine crescente di probabilità, si possono presentare, dopo il decesso di un socio, sono alternativamente:

1. SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento della società comporta la CESSAZIONE dell'attività e la connessa "MESSA IN LIQUIDAZIONE".

Questa OPZIONE è, solitamente, POCO AUSPICABILE; comporta, infatti, problemi e conseguenze particolarmente intricate e complesse.

E', comunque, l'unica soluzione praticabile quando mancano le risorse per "liquidare" gli aventi diritto e/o non esistano eredi che vogliano/possano subentrare.



2. SUBENTRO DEGLI EREDI NELLA SOCIETA'

Questa OPZIONE è da ritenersi POCO PROBABILE.

Devono, infatti, essere preliminarmente d'accordo soci rimasti ed eredi.

Inoltre ci devono essere eredi con l'età giusta, la formazione appropriata, le capacità e la voglia di subentrare

3° Opzione: Liquidazione della quota agli eredi

3. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AGLI EREDI E CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE

L'OBBLIGO DI LIQUIDARE la quota agli eredi incombe, naturalmente, in capo ai soci rimasti (questa opzione è solitamente la più probabile)

In questo caso l'attività della società prosegue con la sola partecipazione dei soci rimasti



A PROPOSITO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEFUNTO:

L'art. 2289 del c.c. dispone per tutte e tre le tipologie di società:

“Il pagamento della quota spettante al socio (n.d.r. o agli eredi) deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento” (n.d.r. o il decesso/recesso)”

In difetto, su richiesta di chi vi abbia interesse (eredi o soci) il Presidente della Corte di Appello competente per territorio nomina un “liquidatore” (professionista: commercialista o avvocato)

Segue...



Copyright

Segue...

Da ciò deriva l'esigenza imprescindibile che non manchino mai le "risorse finanziarie" necessarie a far fronte agli impegni imprevisti conseguenti al decesso o alla I.P.T. di un socio. Ne consegue

L'IMPORTANZA di stipulare

UNA POLIZZA VITA (T.C.M.)

ED EVENTUALI "COPERTURE COMPLEMENTARI

"sulla testa" di ciascuno dei soci amministratori

godendo, inoltre, dei benefici fiscali di questa soluzione (deducibilità per competenza del premio dal reddito d'impresa, nei termini già visti)

QUANDO VENGONO LIQUIDATI GLI EREDI

Anche grazie al contributo del risarcimento assicurativo, la **società** avrà la liquidità necessaria per pagare le spettanze degli eredi.

Questa operazione rappresenta per la società:

- Un'uscita di denaro fiscalmente neutra per quanto corrispondente alla quota di patrimonio netto facente capo al defunto e che "entra in successione". Si tratta in sostanza di una "restituzione" di capitale, più gli utili già tassati, agli eredi
- Un costo deducibile per la quota del rimborso che si riferisce ad un eventuale "valore di avviamento"
- Un costo deducibile per il rateo di utili maturati pro quota fino al giorno del decesso del socio

La liquidazione agli eredi: i riflessi fiscali

Quanto corrisposto dalla società agli **eredi** del socio defunto rappresenta per gli stessi:

- Un'entrata di denaro fiscalmente neutra, non imponibile sotto il profilo delle imposte dirette, esclusivamente per quanto riguarda la liquidazione della quota di patrimonio netto facente capo al defunto
- Un reddito imponibile per la quota di rimborso che si riferisce ad un eventuale “valore di avviamento”. La tassazione in capo agli eredi sarà una “tassazione separata” (calcolata sui due anni precedenti) nel caso in cui il “de cuius” fosse stato un socio della società per almeno 5 anni; “tassazione ordinaria” nel caso in cui, viceversa, il “de cuius” fosse stato socio per meno di 5 anni
- Un reddito imponibile (“tassazione ordinaria”) relativamente al rateo di utile maturato pro-quota fino al giorno del decesso del socio



CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

Le polizze TCM/Infortuni con beneficiari i dipendenti e i loro eredi; l'utilizzo della franchigia di € 258

I “Fringe benefit” e le implicazioni fiscali per l’azienda

A quali condizioni ?

Entro che limiti di importo ?

Un FRINGE BENEFIT attribuito ai
Lavoratori dipendenti e/o Co.Co.Co.

**Rappresenta un costo fiscalmente deducibile per l’azienda ai
fini IRES (IRPEF) ?**



La normativa di riferimento per l’azienda è contenuta nel:

Art. 95, comma 1 del T.U.I.R.

I “Fringe benefit” e le implicazioni fiscali per l’azienda

Art. 95, comma 1 T.U.I.R.

“Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute **in denaro o in natura** a titolo di liberalità,

I “Fringe benefit” e le implicazioni fiscali per l’azienda

... segue, a commento dell’Art. 95, comma 1 del T.U.I.R.

La norma citata prevede che:

- Le **liberalità** possono essere “**in denaro**” o “**in natura**” (erogazione di beni e servizi)
- **Non esiste** per le liberalità **un limite di importo predefinito**
- **Non è necessario** che le liberalità, ai fini della deducibilità, **siano corrisposte:**
 - ✓ **a tutti** i dipendenti
 - ✓ **a determinate** categorie di dipendenti
 - ✓ **per finalità specifiche**

Ciò significa che la liberalità corrisposta ***ad personam*** è un **costo, comunque, deducibile per l’azienda**

N.B. Tutto ciò a prescindere dalla circostanza che la liberalità costituisca o meno reddito in capo al dipendente



I “Fringe benefit” e le implicazioni fiscali per l’azienda


... segue, a commento dell’Art. 95, comma 1 del T.U.I.R.

La norma citata prevede che:


- La liberalità corrisposta al lavoratore dipendente rappresenta **per l’azienda un costo deducibile** (ai fini IRES/IRPEF) in base al principio di cassa e **per il lavoratore un reddito imponibile** (tasse e contributi) in base allo stesso principio
- La liberalità corrisposta dall’azienda è per la stessa **imponibile anche ai fini previdenziali (INPS)**

I “Fringe benefit” e le implicazioni fiscali per i lavoratori

Per il principio di correlazione tra costi e ricavi



quello che per l'azienda è un costo deducibile ai fini IRES o IRPEF (la liberalità in denaro e/o in natura)



è, per contro, reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali per il percipiente (lavoratore dipendente o Co.Co.Co.)

T.C.M. beneficiari i designati dei key-man

SOLUZIONE : POLIZZA TCM

CONTRAENTE: L'AZIENDA

**ASSICURATO: LAVORATORE DIPENDENTE O
CO.CO.CO./PRO (COME L'AMMINISTRATORE)**

BENEFICIARI: I DESIGNATI DAL LAVORATORE

In questo caso la tutela riguarda direttamente il lavoratore ed i suoi designati. Questa polizza rappresenta, dunque, una forma di compenso da parte dell'azienda verso il lavoratore

Le polizze “caso morte” per dipendenti: beneficiari i “designati”

PROFILI FISCALI (: Beneficiari i “designati”)

Ipotizzando, una T.C.M., con contraente l’azienda, assicurato il key-man, ma, in questo caso, **beneficiari i “designati”**...

il premio per l’azienda è “in ogni caso” un componente negativo di reddito, in quanto liberalità o compenso in natura (art 95 del T.U.I.R.), **interamente deducibile** ai fini IRES (IRPEF)*

..... ma costituisce **per il lavoratore un fringe benefit totalmente imponibile** alla stregua di reddito di lavoro dipendente**

In questo caso, **la prestazione**, una volta erogata dalla compagnia ai “designati” al verificarsi del sinistro (decesso), **sarà esente da tassazione** (art.6, comma 2 del T.U.I.R.)

* Si veda in allegato la norma di comportamento 154 dell’A.D.C. e il relativo commento

** Si veda in allegato l’estratto dalla Circolare n. 326 del 23/12/1997



Tabella sinottica di confronto: in sintesi

Azienda	
TCM, eventualmente abbinata con una copertura complementare: IP	
Contraente: l'Azienda Assicurato: il Key-man (se è beneficiaria è l'azienda) o qualsiasi lavoratore dipendente /co.co.co/pro (se beneficiario è il lavoratore/terzi)	
Beneficiaria: l'Azienda	Beneficiario: il lavoratore/terzi
Costo fiscalmente deducibile per competenza in quanto costo: "Inerente", "Congruo", "Certo" e "Determinabile"	Per l'azienda costo fiscalmente deducibile per cassa e imponibile INPS in quanto liberalità (ex art.95 TUIR)
Premio non imponibile (IRPEF e INPS) in capo al lavoratore, essendo beneficiaria l'azienda	Imponibile IRPEF e INPS per cassa in capo al Key-man in quanto fringe benefit (compenso in natura).
In caso di sinistro, il rimborso assicurativo è: Fiscalmente imponibile come sopravvenienza attiva	In caso di sinistro, il rimborso assicurativo è esente: Ai fini IRPEF e Da imposte di successione

SOLUZIONE 2A: POLIZZA INFORTUNI SOLO PROFESSIONALI

CONTRAENTE: L'AZIENDA

ASSICURATO: DIPENDENTE/I

BENEFICIARIO: IL DIPENDENTE E I SUOI EREDI

In questo caso la tutela riguarda direttamente il lavoratore dipendente ed i suoi eredi. Questa polizza rappresenta, dunque, una forma di benefit da parte dell'azienda verso il lavoratore, a tutela dei possibili infortuni sul lavoro



Il premio e la rilevanza fiscale per il Key-man

Per il Dipendente il premio corrisposto non costituisce una forma di fringe benefit tassabile*, in deroga al principio di carattere generale previsto dall'art. 51 del T.U.I.R.**

* Si veda circolare Agenzia Entrate N. 326 del 23/12/1997

**Art. 51 T.U.I.R.: (*“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro”*)

Nel caso si verifichi un sinistro che comporti I.P. o decesso, l'importo liquidato dalla compagnia al Key-man (o ai “designati”)

È ESENTE DA QUALUNQUE IMPOSTA

ai sensi dell'art. 6, comma 2 del T.U.I.R. (in quanto considerato di natura risarcitoria)



Polizza infortuni: le due soluzioni

SOLUZIONE 2B: POLIZZA INFORTUNI 24H (PROFESSIONALI ED EXTRA)

CONTRAENTE: L'AZIENDA

**ASSICURATO: LAVORATORE (DIPENDENTE O CO.CO.CO./PRO
COME L'AMMINISTRATORE)**

BENEFICIARI: LAVORATORE ED EREDI

In questo caso la tutela riguarda direttamente il lavoratore ed i suoi eredi. Questa polizza rappresenta una forma di compenso da parte dell'azienda verso il lavoratore. Da un punto di vista fiscale, vale infatti la regola generale per le polizze pagate dalla azienda a suoi lavoratori. E' da considerarsi un fringe benefit tassabile ossia, come qualsiasi forma di reddito, un costo deducibile per cassa dall'azienda, imponibile ai fini contributivi per l'azienda e imponibile ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore



Tabella sinottica di confronto polizze infortuni

Contraente: l'Azienda
Assicurato: il Lavoratore
Beneficiario il lavoratore ed i suoi eredi

Polizza infortuni solo professionali

Per l'azienda costo fiscalmente deducibile e non imponibile INPS

Non imponibile ai fini IRPEF e INPS in capo al dipendente in deroga all'art. 51 TUIR

In caso di sinistro, il rimborso assicurativo (morte e i.p.) è esente:
Ai fini IRPEF
e
Da imposte di successione

Polizza infortuni 24h (professionali ed extra-professionali)

Per l'azienda costo fiscalmente deducibile per cassa e imponibile INPS in quanto liberalità (ex art.95 TUIR)

Imponibile IRPEF e INPS per cassa in capo al lavoratore in quanto fringe benefit (compenso in natura).

In caso di sinistro, il rimborso assicurativo (morte e i.p.) è esente:
Ai fini IRPEF
e
Da imposte di successione

I fringe benefit la “franchigia”

A parziale eccezione della “**regola generale**” (i fringe benefit sono deducibili fiscalmente dall’impresa ma sono imponibili in capo al lavoratore) esiste una “franchigia” che esclude dall’imponibilità fiscale (IRPEF) e previdenziale (INPS) i “fringe benefit” percepiti dai lavoratori dipendenti, quando di valore inferiore ad una determinata soglia.

La normativa di riferimento è contenuta nel T.U.I.R. all’articolo:



51, comma 3, ultimo capoverso

c) “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a £ 500.000 (€ 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”



La “franchigia” (art 51, comma 3, terzo capoverso del T.U.I.R.)

N.B. 1) Il limite di € 258,23 è un **limite annuo** (“nel periodo d’imposta”) **nei confronti di ogni lavoratore**. E’ necessario dunque, se si volesse prospettare l’impiego di questa franchigia per finalità assicurative, verificare che l’azienda non preveda già ulteriori liberalità per i suoi dipendenti.

N.B. 2): **Se le liberalità, nell’anno, superano il valore di € 258,23, diventano interamente imponibili**

I fringe benefit e la “franchigia”

La valorizzazione in chiave commerciale delle “franchigia” può consentire la proposta di “cocktail assicurativi” assolutamente intriganti

In qualunque momento dell’anno,

l’azienda può sottoscrivere (contraente) e “regalare” una polizza, di premio inferiore a € 258,23 (nell’anno, complessivamente, per ogni dipendente, non si può superare questo importo) con una scelta **anche “ad personam” (discrezionalmente a uno o più lavoratori, che sono assicurati e beneficiari della copertura).**

I Vantaggi per l’azienda: può gratificare il lavoratore con un costo che è totalmente deducibile fiscalmente e dal punto di vista contributivo

I Vantaggi per il lavoratore: la copertura assicurativa della quale beneficia, per il lavoratore “a costo zero”, non costituisce un fringe benefit e non rientra, dunque, nel suo reddito imponibile

segue

I fringe benefit e la “franchigia”

La valorizzazione in chiave commerciale delle “franchigia” può consentire la proposta di “cocktail assicurativi” assolutamente intriganti

Collegando questa opportunità particolare (la “franchigia”) **alle polizze infortuni 24h con contraente l’azienda e beneficiario il lavoratore**, è da rilevarsi che alcune Compagnie attestano che il 50% del costo del premio di queste polizze è da associarsi alla copertura dei rischi professionali, mentre il 50% è da associarsi ai rischi extra-professionali.

In questo caso, dunque, **se la parte del premio relativa ai rischi extra-professionali risultasse inferiore ad € 258 (e dunque il premio annuo della polizza 24h nel complesso fosse inferiore a € 516)** si potrebbe verificare l’eventualità che **tutto il costo risulti deducibile in capo all’azienda e non imponibile in capo al lavoratore** (in quanto una parte del premio relativa alla “franchigia” e una parte del premio relativa alla regola che vede le polizze per infortuni professionali come non imponibili per il lavoratore).

Questo, naturalmente, nel caso in cui il lavoratore, nell’anno, non riceva altri “beni o servizi” da parte dell’azienda che vadano ad intaccare la “franchigia”.

Come “formalizzare”

SE e COME l'azienda dovrebbe formalizzare l'attribuzione di una T.C.M., (congiuntamente o meno con una copertura complementare), mediante “scrittura privata” o “verbale d'assemblea”

Caso A): società di persone; assicurato il Key-man; beneficiaria la società; T.C.M. ed eventuali coperture complementari (I.P.)

E' consigliabile, anche se facoltativa, la redazione di una scrittura privata che illustri le ragioni e i termini della copertura assicurativa sottoscritta. Per dare “data certa”, è utilizzabile, ad esempio, uno scambio di corrispondenza tra i soci (con raccomandate r.r.) o l'“autoprestazione postale”.

Le ragioni della redazione della scrittura privata:

- qualificazione della professionalità del proponente la copertura assicurativa
- maggiore trasparenza nel rapporto tra i soci
- “autotutela preventiva” nei confronti dell'ufficio imposte, in relazione, in particolare, alle ragioni sottostanti volte a legittimare la deducibilità fiscale per la società del costo sostenuto a fronte della copertura assicurativa



Come “formalizzare”

SE e COME l'azienda dovrebbe formalizzare l'attribuzione di una T.C.M. (congiuntamente o meno con una copertura complementare), mediante “scrittura privata” o “verbale d'assemblea”

Caso B): società di persone; assicurato il lavoratore; beneficiario il lavoratore (complementare di I.P.) o i suoi eredi designati (T.C.M.)

E' consigliabile, anche se facoltativa, la redazione di una scrittura privata (o di un verbale di assemblea se la società si è dotata di un libro verbali come “atto di volontaria giurisdizione”) che illustri le ragioni e i termini della copertura assicurativa sottoscritta. Per la scrittura privata, è utilizzabile, ad esempio, uno scambio di corrispondenza tra i soci (con raccomandate r.r.) o l'“autoprestazione postale”.

Le ragioni della redazione della scrittura privata (o del verbale di assemblea):

- qualificazione della professionalità del proponente la copertura assicurativa
- maggiore trasparenza nel rapporto tra i soci allo scopo di evitare addebiti per potenziali “conflitti di interessi”. Similitudine con quanto previsto dall'art. 2389 del c.c. in tema di compensi degli amministratori.
- “autotutela preventiva” nei confronti dell'ufficio imposte, in relazione, in particolare, alle ragioni sottostanti volte a legittimare la deducibilità fiscale per la società del costo sostenuto a fronte della copertura assicurativa.



Come “formalizzare”

SE e COME l'azienda dovrebbe formalizzare l'attribuzione di una T.C.M., (congiuntamente o meno con una copertura complementare), mediante “verbale d'assemblea”

Caso C): società di capitali; assicurato il key-man; beneficiaria la società; T.C.M. ed eventuali coperture complementari (I.P.)

E' consigliabile, anche se facoltativa, la redazione di un verbale di assemblea che illustri le ragioni e i termini della copertura assicurativa sottoscritta. Per dare “data certa”, è utilizzabile, ad esempio, l'”autoprestazione postale”

Le ragioni della redazione del verbale di assemblea:

- qualificazione della professionalità del proponente la copertura assicurativa
- maggiore trasparenza nel rapporto tra i soci
- “autotutela preventiva” nei confronti dell'ufficio imposte, in relazione, in particolare, alle ragioni sottostanti volte a legittimare la deducibilità fiscale per la società del costo sostenuto a fronte della copertura assicurativa.

Come “formalizzare”

SE e COME l'azienda dovrebbe formalizzare l'attribuzione di una T.C.M., (congiuntamente o meno con una copertura complementare), mediante “verbale d'assemblea”

Caso D): società di capitali; assicurato il lavoratore; beneficiario il lavoratore (complementare di I.P.) o i suoi eredi designati (T.C.M.)

E' indispensabile la redazione di un verbale di assemblea che illustri le ragioni e i termini della copertura assicurativa sottoscritta, specialmente quando il beneficiario della copertura assicurativa è uno degli amministratori/soci. Per dare “data certa”, è utilizzabile, ad esempio, l'”autoprestazione postale”

Le ragioni della redazione del verbale di assemblea:

- qualificazione della professionalità del proponente la copertura assicurativa, anche a supporto del lavoro del consulente fiscale (commercialista) dell'azienda
- maggiore trasparenza nel rapporto tra i soci allo scopo di evitare addebiti per potenziali “conflitti di interessi” in relazione con quanto previsto dall'art. 2389 del c.c. in tema di compensi degli amministratori.
- “autotulela preventiva” nei confronti dell'ufficio imposte, in relazione, in particolare, alle ragioni sottostanti volte a legittimare la deducibilità fiscale per la società del costo sostenuto a fronte della copertura assicurativa.



Come formalizzare l'attribuzione di una polizza del key-man

SE e COME l'azienda dovrebbe formalizzare l'attribuzione di una polizza infortuni professionali e/o extra-professionali, mediante "scrittura privata" o "verbale d'assemblea"

La logica è esattamente la stessa già esaminata per il caso dell'attribuzione di una polizza TCM.

Riassumendo:

In quali casi formalizzare: per le stesse ragioni illustrate per la TCM, **quando beneficiaria della copertura assicurativa è l'azienda**, la formalizzazione della scelta (con verbale o scrittura privata) è altamente **consigliabile** (ma facoltativa); **quando beneficiario della copertura assicurativa è l'amministratore**, la formalizzazione è da ritenersi, invece, **indispensabile nel caso di società di capitali**.

Si consiglia di formalizzare (motivando) anche tutte le volte in cui l'azienda "regali" una polizza al lavoratore nell'ambito della "franchigia" di € 258


Come formalizzare: nel caso delle **società di persone** tramite una **scrittura privata** (o verbale di assemblea se c'è il libro verbali) e nel caso delle **società di capitali** tramite un **verbale di assemblea**. E' sempre consigliabile dare "data certa" utilizzando, ad esempio, "l'autoprestazione postale".

CAPITOLO 3.3: SOLUZIONI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE

I vantaggi fiscali nell'offerta salute tramite la Cassa di Assistenza

Un ulteriore tassello, nell'ambito della ricerca del massimo beneficio fiscale e contributivo, correlato alla sottoscrizione di polizze assicurative da parte dell'Azienda a beneficio della propria "forza lavoro", è da rappresentato c.d. Casse di Assistenza Sanitaria.

Come funzionano le Casse di Assistenza Sanitaria di ambito assicurativo



I presupposti per l'attivazione delle coperture

I presupposti necessari per poter attivare coperture assicurative per il mezzo di una Cassa Sanitaria sono:


- 1) la presenza di un regolamento aziendale**
- 2) la copertura dell'intera "forza lavoro" dell'azienda o dell'intera categoria omogenea di lavoratori coinvolti (es. amministratori / quadri / impiegati di II livello / etc.)**



Per l'azienda

Circolare INPS n° 263/97:

“i contributi versati dal datore di lavoro a Casse, Fondi, Gestioni finalizzati ad interventi di tipo assistenziale... sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10%”



Risparmio contributivo: 10% vs 30% circa


Il premio pagato rappresenta, inoltre, un onere deducibile dal reddito di impresa, al pari di quanto osservato per le polizze del “Key-man”

Per i lavoratori

Art. 51 T.U.I.R., comma 2

“Non concorrono a formare il reddito...

a) i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20”



Non imponibilità fiscale e contributiva fino al limite massimo di € 3.615,20 annui (per le polizze a carattere “sanitario”)

Esempio dei vantaggi fiscali di una cassa sanitaria

VANTAGGI PER L'AZIENDA

Premio copertura assicurativa "Salute": € 3.000

POLIZZA SENZA CASSA SANITARIA POLIZZA TRAMITE CASSA SANITARIA

Costo polizza	€ 3.000 +	Costo polizza	€ 3.000 +
Contributi previdenziali (30% circa)	€ 900 +	Contributi previdenziali di solidarietà (10%)	€ 300 +
COSTO TOTALE	€ 3.900 =	Quota associativa (ipotesi 2%)	€ 60 +
		COSTO TOTALE	€ 3.360 =

RISPARMIO COMPLESSIVO PER L'AZIENDA

=

€ 3.900 - € 3.360 = € 540

pari al 18 % del premio pagato



Esempio dei vantaggi di una cassa sanitaria

VANTAGGI PER IL LAVORATORE

Premio copertura assicurativa "Salute": € 3.000

Reddito lavoratore : € 30.000

POLIZZA SENZA CASSA

Aumento retribuzione lorda € 3.000 +
Contributi previdenziali (9,19 %) € 276 -
Imponibile fiscale € 2.724 +

Imposte (IRPEF38% + add. 1,5%)
€ 1.076 =

POLIZZA TRAMITE CASSA

Aumento retribuzione lorda € 0 +
Contributi previdenziali € 0 +

COSTO TOTALE € 0 =

**RISPARMIO COMPLESSIVO IMPOSTE PER IL LAVORATORE
= € 1.076**

pari al 35,9 % del premio pagato

Si è ipotizzata la somma delle aliquote di addizionali regionale e comunale pari
all'1,5%




Copyright

3.4 Il vantaggio fiscale in ambito successorio

Il vantaggio fiscale in ambito successorio

Sia per aspetti civilistici che per motivi fiscali, gli strumenti assicurativi e previdenziali sono stati spesso impiegati anche nell'ambito delle scelte di natura successoria.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di natura fiscale



Successione legittima e relative quote

Quando non c'è un testamento

Eredi superstiti	Quota di eredità
Coniuge (in mancanza di figli, genitori e fratelli)	Intera eredità
Uno o più figli (in mancanza del coniuge)	Intera eredità (da dividere in parti uguali)
Coniuge e un solo figlio (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull'eredità)	1/2 al coniuge 1/2 al figlio
Coniuge e due o più figli (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull'eredità)	1/3 al coniuge 2/3 ai figli (da dividere in parti uguali)
Coniuge e fratelli (in mancanza di discendenti e ascendenti)	2/3 al coniuge 1/3 ai fratelli (da dividere in parti uguali)
Coniuge e genitori (in mancanza di discendenti e fratelli)	2/3 al coniuge 1/3 ai genitori (da dividere in parti uguali)
Coniuge, fratelli e genitori (in mancanza di discendenti)	2/3 al coniuge 1/3 a genitori e fratelli (che si dividono per capi la quota di eredità, ma ai genitori spetta almeno 1/4)
Fratelli e genitori (in mancanza di coniuge e discendenti)	si dividono per capi l'intera eredità, ma ai genitori spetta almeno 1/2
In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti, l'intera eredità spetta ai più prossimi tra gli altri parenti entro il sesto grado. Mancando anche questi, l'eredità è devoluta allo Stato.	

N.B. I figli naturali sono equiparati ai figli legittimi

444



Copyright

Successione legittima e relative quote

Le quote riservate per legge quando c'è un testamento

Eredi necessari	Quota di eredità riservata
Solo il coniuge	1/2
Un solo figlio (in mancanza del coniuge)	1/2
Due o più figli (in mancanza del coniuge)	2/3 (da dividere in parti uguali)
Coniuge e un solo figlio (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull'eredità)	1/3 al coniuge 1/3 al figlio
Coniuge e due o più figli (eventuali altri parenti non hanno alcun diritto sull'eredità)	1/4 al coniuge 1/2 ai figli (da dividere in parti uguali)
Coniuge e genitori (in mancanza di figli)	1/2 al coniuge 1/4 ai genitori (da dividere in parti uguali)
Genitori (in mancanza di figli e coniuge)	1/3 (da dividere in parti uguali)
Quando c'è un testamento, gli altri parenti non hanno mai alcun diritto sull'eredità	

N.B. I figli naturali sono equiparati ai figli legittimi



Imposte di successione:

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di successione con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- devoluti a favore del **coniuge e dei parenti in linea retta** sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 1 milione: **4%**
- devoluti a favore dei **fratelli e delle sorelle**, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000: **6%**
- devoluti a favore degli **altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta**, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: **6%**
- devoluti a favore di **altri soggetti**: **8%**



Il vantaggio fiscale in ambito successorio

Nelle polizze vita è il contraente a scegliere i beneficiari della copertura assicurativa, come previsto dal 1920 C.C.*

..... questo non toglie che sempre il Codice Civile, all'art 1923**, prevede come possano essere fatte rispettare, riguardo i premi pagati, le logiche e gli obblighi della «legittima».

Per chi volesse approfondire questi temi la giurisprudenza è vastissima

* 1920 C.C. «E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.»

** 1923 C.C. «Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. **Sono salve, rispetto ai premi pagati**, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; l.f. 6 ss.] e quelle relative **alla collazione** [737], **all'imputazione** [747] e **alla riduzione delle donazioni** [555].»



La «motivazione successoria»

.....può riguardare **tutte le polizze di ramo vita che prevedano il «caso morte»** ...

..... **ed in particolare le soluzioni** (a premio unico o a premio ricorrente) **a «vita intera»**, ovvero ove non sia prevista una durata prestabilita

La prosecuzione volontaria nella previdenza integrativa

Nell'ambito della previdenza integrativa (PIP e Fondi pensione), la c.d. **“prosecuzione volontaria”** (Dlgs 252/2005, Art 8, comma 11)

ossia la possibilità di aspettare a richiedere le prestazioni pensionistiche dopo avere già raggiunto il diritto alle prestazioni stesse ed eventualmente di continuare a contribuire

è una facoltà concessa all'aderente:

→ A condizione che, alla data del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, possa far valere almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare

→ Senza alcuna durata massima (potrà essere interrotta in qualunque momento)

La prosecuzione volontaria nella previdenza integrativa

La «prosecuzione volontaria» a tempo indeterminato nella previdenza integrativa può dunque essere pensata come una soluzione a “vita intera” sui generis e consente:

1. Di continuare ad usufruire, comunque, della **deducibilità sugli importi versati**
2. Di **destinare il capitale** a uno o più beneficiari
3. Di permettere ai beneficiari di **“by-passare” le imposte di successione** sui capitali versati al fondo pensione e di scontare, sulla parte del montante derivante dai premi dedotti dal «de cuius», solo la tassazione finale di miglior favore (dal 9% al 15%) prevista per la previdenza complementare
4. Di consentire ai beneficiari di ottenere una **provvista di denaro** utile per far fronte all'esborso necessario ad ottemperare gli obblighi derivanti da imposte di successione eventualmente dovute (applicate sugli altri patrimoni del “de cuius”) – questo vale naturalmente anche per altre polizze vita



3.5 Offrire il PIP al target «pensionandi»

Orientamento Covip 24/01/2008 - RIASSUMENDO «in pillole»:

<p>Titolare di pensione di vecchiaia (o che comunque abbia raggiunto la relativa età di pensionamento)</p>	<p>→ Non può iscriversi a forme di previdenza complementare</p> <p>→ Può continuare a contribuire ai fondi pensione cui si sia iscritto almeno un anno prima della data del pensionamento</p>
<p>Titolare di pensione di anzianità</p>	<p>Può iscriversi a forme di previdenza complementare purchè non abbia raggiunto l'età di pensionamento di vecchiaia e a patto che l'iscrizione sia effettuata almeno un anno prima della predetta età di pensionamento di vecchiaia</p>
<p>Età di pensionamento</p>	<p>E' l'età prevista dal regime previdenziale obbligatorio di appartenenza per conseguire la pensione di vecchiaia</p>



Il target “Pensionandi - Pensionati”

Offrire l’adesione ad un PIP ad un «quasi pensionato» (o, in casi particolari, anche a chi sia già in pensione, si veda slides seguenti) potrà rivelarsi estremamente vantaggioso per entrambe le parti:

- 1) Per la rete commerciale: in considerazione del fatto che le persone di 50/60 anni hanno una capacità di accantonamento mediamente superiore ai 30/40enni, ed in considerazione del fatto che molte delle obiezioni tipiche all’adesione alla previdenza integrativa qui vengono meno o risultano attenuate (durata eccessiva, rendita/capitale, etc).

Inoltre, le ultime riforme pensionistiche, avendo aumentato l’età pensionabile, hanno implicitamente allargato per il futuro la possibile platea degli aderenti.

Potrebbe essere, a nostro avviso, un’operazione di marketing estremamente efficace quella di individuare tutti i clienti che si trovano potenzialmente nella possibilità di aderire a questo piano («i quasi pensionati» con un reddito medio o alto) e offrire loro questo vantaggio.



Il target “Pensionandi - Pensionati”

- 2) Per il «quasi pensionato»: che non aderirà tanto o soltanto per ragioni previdenziali (difficile costruirsi una vera pensione integrativa in pochi anni) quanto piuttosto per massimizzare il vantaggio fiscale.

Per una persona di età elevata e di reddito medio/alto (che dunque paga un'aliquota marginale IRPEF elevata), a parità di rischio, probabilmente non esiste nessuna possibilità di investimento a 5/10 anni così interessante come la previdenza integrativa

Perché ? molto semplice: ogni anno accantona € 5.000 risparmiandone circa € 2.000 (38% IRPEF più addizionali); mentre alla fine è previsto che paghi un aliquota del 15% (€ 750 per ogni € 5.000 accantonati).

Il «rendimento implicito» dato dal risparmio fiscale sulle brevi durate è elevatissimo



RIASSUNTO PUNTI SALIENTI

- 1. Opportunità di utilizzo del fondo pensione come strumento di “investimento fiscale”**
- 2. Orizzonte temporale di investimento ridotto**
- 3. Possibilità di ritirare il montante interamente in capitale**
- 4. Opportunità della prosecuzione volontaria**



Grazie !



Copyright